



TRIBUNALE DI BENEVENTO

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO FALLIMENTI

GIUDICE DELEGATO

ALLE PROCEDURE CONCURSUALI

DR. MICHELE MONTELEONE

INDICAZIONI OPERATIVE AI CURATORI FALLIMENTARI

PREMESSA

Il fallimento si snoda, come noto, in molteplici attività giuridiche amministrative, economiche e tributarie previste dalla nuova evoluzione impressa dal legislatore della riforma, nelle quali il ruolo del curatore è divenuto più che mai centrale e costituisce il vero motore propulsore delle iniziative, a garanzia dei risultati auspicati.

Il fallimento, infatti, è il moderno strumento che non elimina più l'impresa dal mercato ma cerca di recuperarne i valori residui, valorizza la posizione del curatore nei molteplici compiti che è chiamato a svolgere, trasformandolo in una sorta di "*manager ideatore*" di un programma gestorio di liquidazione e titolare di operazioni economiche utili ai creditori e allo stesso mondo imprenditoriale.

Chi assume questo nuovo ruolo è chiamato ad adempiere compiti gravosi e complessi nella loro non comune eterogeneità; infatti deve dedicarsi alla custodia e all'amministrazione del patrimonio del fallito, curarne la ricostruzione, provvedere all'accertamento del passivo in qualità di parte del processo, programmare ed eseguire un'attività liquidatoria, ripartire il realizzo ai creditori, gestire il contenzioso, assumere le iniziative nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di attività distrattive o di *mala gestio* durante la trascorsa gestione imprenditoriale, analizzare situazioni e formulare giudizi concernenti operazioni economiche utili nella normale evoluzione del concorso collettivo, adempiere a prescrizioni inerenti alla sfera del diritto penale, assumendo talvolta


un ruolo delicato e non facile nella specifica collaborazione offerta al pubblico ministero.

A ciò si aggiunga il radicale mutamento del modello organizzativo concorsuale, previsto dal recentissimo dettato normativo di cui alle L. 221 e L. 228 del 2012.

Infatti congiuntamente all'imminente avvio della obbligatorietà del Processo Civile Telematico (PCT), previsto *ex lege* a far data dal 30 giugno 2014 e anticipato da questo ufficio al 01 aprile 2014, la novella legislativa pone a carico del curatore una serie di ulteriori adempimenti gestionali delle procedure, quali esemplificativamente:

- la completa informatizzazione della procedura (gestione anagrafiche, passivo, contabilità, relazioni, riparti, ecc), l'utilizzo della PEC e del sistema di comunicazione massiva verso i creditori;
- la ricezione telematica delle domande di insinuazione trasmesse dai creditori, e la loro protocollazione con assegnazione di un identificativo univoco per singola domanda;
- il sistema di predisposizione e invio degli atti telematici a SIECIC, nonché della ricezione dei provvedimenti telematici dalla cancelleria.

Pertanto, al fine di assicurare una omogenea conduzione delle procedure fallimentari ed improntare le stesse alla massima efficacia e celerità - anche alla luce dell'entrata in vigore della riforma sulla nuova geografia giudiziaria che ha visto l'accorpamento del Tribunale di Ariano Irpino - attesi gli ampi poteri attribuiti al curatore dalla riforma della legge fallimentare, si rende opportuno, ai sensi degli artt. 23 e 25 L.F., impartire alcune direttive di massima, non esaustive, ma necessarie per una corretta gestione della procedura, analogamente a quanto già avvenuto in alcuni Tribunali quali Bari, Caltagirone, Milano, Roma e Terni, a cui si è fatto riferimento nel redigere le seguenti linee guida, con la preziosa e fattiva collaborazione del Direttore Amministrativo Dr.ssa Patrizia De Nunzio.



PARTE I

1. ADEMPIMENTI INIZIALI

1.1 Accettazione della nomina da parte del curatore e comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata

Ai sensi dell'art. 29 LF, il curatore deve accettare la carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (*per notifica a mezzo pec o fax o per presa visione in Cancelleria*), indicando di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 3 dell'art. 28 LF (*il non rispetto dei termini comporta la sostituzione*).


Il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito.

E' consigliabile prendere una PEC per ogni fallimento, evitando di usare la propria PEC; non è necessaria l'autorizzazione del G.D., né per prendere la PEC né per mettere il costo della PEC stessa a carico del fallimento, essendo questo un obbligo di legge.

E' opportuno controllare la capacità della casella di posta associata (*consigliato minimo 1 Gb*).

Il curatore immediatamente dopo aver accettato l'incarico deve prendere visione del fascicolo in cancelleria e convocare al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) od i legali rappresentanti (società di capitali) e redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti, (se il legale rappresentante non si presenta, può essere consigliato di richiedere al G.D. di disporre che la convocazione sia notificata da parte della P.G.; evidenziare comunque la circostanza nella relazione ex art. 33 L.F.).

Il curatore deve predisporre uno scadenziario della procedura.



1.2 Notifica della sentenza da parte del curatore

Il curatore deve verificare la data di pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. (produzione effetti) e quella d'iscrizione nel Registro delle Imprese (produzione effetti verso i terzi), ai fini di tutti i connessi adempimenti (*art. 16 – ultimo comma – L.F.*)

Sebbene l'art. 17 LF preveda che la notifica sia effettuata dal cancelliere, è opportuno porre l'incombenza a carico del curatore, allorquando è notorio che sono necessarie complesse ricerche anagrafiche.

Il curatore quindi, in quest'ultimo caso (su segnalazione della cancelleria), dovrà notificare copia integrale della sentenza dichiarativa di fallimento al fallito, richiedendo all'ufficiale giudiziario (ex art. 108 comma 2 dpr 1229/59) che la notificazione sia effettuata entro 15 giorni dalla richiesta

Se il fallito è una persona giuridica, la notifica sarà effettuata:

- sia alla sede legale
- sia all'ultima residenza del legale rappresentante (previa acquisizione del certificato di residenza aggiornato).

La copia notificata sarà poi depositata in cancelleria e ad ogni buon conto il curatore si farà rilasciare dalla cancelleria una copia autentica della predetta copia notificata (comprensiva anche dell'avviso di ricevimento, se la notifica è avvenuta a mezzo posta).

Comunicare la sentenza di fallimento anche ai vari uffici potenzialmente interessati (Agenzia delle Entrate competente, INPS, INAIL, Enasarco, CCIAA, Concessionario della Riscossione, Società di gestione gas e acquedotto, Comune, ecc.).

Entro 10 giorni dalla accettazione, il curatore provvederà *alla trascrizione della sentenza* su eventuali immobili e mobili registrati.

1.3 Apposizione dei sigilli

I sigilli a norma dell'art. 84 LF vanno apposti (presso la sede legale e eventuali unità locali) dal solo curatore, che procederà ai sensi degli artt. 752 e ss. c.p.c. redigendone processo verbale.

Il termine che appare congruo è quello di due giorni dalla accettazione.

Il curatore potrà eventualmente acquisire informazioni dai Carabinieri competenti (in ordine alla personalità del fallito), onde stabilire se richiedere la loro assistenza.

Già durante la apposizione dei sigilli (per evitare che tra questa fase e quella della redazione dell'inventario, vi siano sottrazioni o sostituzioni di beni), i beni vanno esattamente individuati:

- descrivendo nel verbale ogni elemento idoneo (targa, matricola, caratteristiche tecniche, marca, colore, ecc.)

- apponendo targhette adesive con indicazione (con pennello indelebile) del nr. progressivo attribuito a ciascun bene
- scattando almeno una foto per ogni bene.

Adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, del rischio di furto, del rischio d'incendio e d'eventuali altri pericoli, provvedendo di conseguenza (assicurazioni, vigilanza, ecc.).

Se del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo inventario.

1.4 Inventario

Nel più breve tempo possibile, il curatore deve rimuovere i sigilli e redigere l'inventario dei beni mobili unitamente al cancelliere ed eventualmente allo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, 2° comma L.F.). Il cancelliere competente è quello in servizio presso il Giudice delegato, se i sigilli vanno apposti nel Comune di Benevento, oppure in servizio presso il Giudice di Pace territorialmente competente, in tutti gli altri casi; in quest'ultimo caso il curatore deve richiedere l'autorizzazione al G.D..

Delle operazioni svolte in sede di inventario va redatto processo verbale, verificando anche l'eventuale sussistenza di beni di cui all'87 bis L.F. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, il curatore deve chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 L.F.)

L'inventario deve essere redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; un originale deve essere immediatamente depositato in cancelleria (*riportare in calce il totale*).

L'inventario deve essere redatto anche se negativo perché il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni;

nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili (la cui stima verrà effettuata a parte a cura del perito designato).

1.5 Custodia dei beni acquisiti all'attivo

Al curatore è vietato nominare custode il fallito o altri terzi.

Pertanto:



1. se i beni possono essere custoditi senza oneri per la massa (ad esempio, in un locale in comodato o di proprietà del fallito), il curatore deve procedere a sostituire le serrature (e, quando opportuno e cioè valutando il valore e la appetibilità dei beni, a stipulare un contratto per la vigilanza e/o una assicurazione sia per i beni mobili che per l'immobile); il curatore effettuerà anche controlli periodici (per evitare che il fallito riprenda il possesso dei beni)

2. se, invece, il locale è in locazione, il curatore deve valutare (subito dopo l'apposizione dei sigilli e quindi subito dopo aver riscontrato la situazione dei locali) se procedere al loro asporto, il giorno stesso dell'inventario ovvero prendere in considerazione soluzioni alternative idonee a garantire l'interesse dei creditori;

3. se i beni non sono trasportabili (per dimensioni, costi, ecc.) il curatore deve chiedere, il prima possibile, l'autorizzazione alla vendita ex art. 104 ter, comma 6, L.F. e, quindi prima della approvazione del programma di liquidazione, al fine di evitare costi in prededuzione.

1.6 Stima

Se necessario, il curatore nomina uno o più stimatori, ma deve chiedere in ogni caso l'autorizzazione/il nulla osta al G.D., che valuterà in merito all'opportunità della scelta.

Nomina dello stimatore da parte del curatore:

è indispensabile che il curatore abbia un rapporto professionale e distaccato con gli stimatori da lui scelti, per la indispensabile funzione di controllo che deve esercitare:

- sulla attività svolta
- sui compensi liquidati dal GD a favore dello stimatore
- su eventuali profili di responsabilità professionale.

Appare evidente che non è possibile che il curatore abbia il necessario distacco, se tra i due professionisti vi sono (o vi sono stati) rapporti di praticantato, o di parentela o affinità, o di collaborazione professionale, o di associazione professionale, o di domiciliazione, o di divisione delle spese di studio, ecc.

Pertanto, il curatore nominerà professionisti:


- che abbiano esperienza nel settore;
- che siano iscritti all'albo CTU di questo tribunale
- e con cui non ha (o non ha avuto) rapporti su indicati (o altri consimili).

In ogni caso, il curatore non conferirà in alcun caso incarichi a professionisti che hanno prestato attività a favore del fallito (prima del fallimento), o a soggetti che si domiciliano presso di questi o che hanno fatto tirocinio presso di lui.

Per gli immobili:

- sarà depositata sia su cartaceo che su CD (contenente anche le foto, le planimetrie, gli atti acquisiti, la specifica, ecc.)

La relazione di stima sarà:



- redatta con il programma denominato meccanizzato (o tribù-office)
- depositata (oltre che supporto cartaceo) anche su un CD o DVD:
 - sia in formato WORD
 - che in formato PDF.

Tutti gli altri allegati (certificati, visure, documentazione delle spese, istanza di liquidazione del compenso, riepilogo della documentazione, ecc., anche in caso di sospensione della stima) saranno depositati (oltre che supporto cartaceo) anche su un CD o DVD in formato PDF e con risoluzione 300DPI.

Ad ogni documento dovrà essere attribuito un singolo file, a cui sarà assegnato il nome del documento stesso.

La stima dovrà essere depositata entro gg. 60 dall'avvenuta nomina; in caso di inosservanza di detto termine, il curatore deve:

- ottenere una proroga del termine da parte del GD (per casi particolari, adeguatamente motivati e comunque sempre che non vi siano atteggiamenti dilatori o ostruzionistici)
- oppure chiedere la revoca dello stimatore ai sensi dell'art. 25 n. 4 L.F..

Ovviamente, il curatore sarà responsabile di eventuali ritardi dello stimatore, che non abbia adeguatamente segnalato al GD (anche sollecitando appositi provvedimenti o proponendo reclamo ex art. 26 L.F. avverso provvedimenti interlocutori o non risolutivi del problema).

In caso di capannoni (o opifici, o locali industriali o commerciali o artigianali), il curatore deve attivarsi per acquisire una elaborazione statistica sulle vendite di beni simili e consegnarla allo stimatore, che ne terrà conto nella valutazione: è noto infatti che frequentemente i suddetti beni risultano sovrastimati (per le ragioni più diverse, non da ultimo l'incidenza sulla valutazione del compenso) ed è opportuno evitare di porre sul mercato beni con stime inadeguate, perché ciò comporta solo spese e perdita di tempo.

Anche per i beni mobili, lo stimatore e il curatore dovranno attenersi alle predette disposizioni, con le relative varianti.

La rigorosa osservanza di queste prescrizioni è indispensabile per un rapporto leale tra curatore e collaboratori e, quindi, è ritenuta dalla Sezione Fallimentare elemento fondante della fiducia che il primo deve riscuotere da parte del G.D.; qualsiasi violazione o elusione sarà valutata ai fini della revoca dell'incarico e, comunque, impedirà il conferimento di incarichi futuri.

1.7 Corrispondenza

L'art. 48 L.F. (nel testo modificato dal D.Lgs. 169/07) dispone:

Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.

Pertanto, per le società (di capitali e di persone) il curatore ha diritto di ricevere la corrispondenza.

2. ADEMPIMENTI NECESSARI

2.1 I Rapporti giuridici preesistenti - Affitto di azienda e/o locazione di immobili


In primo luogo, il curatore deve valutare l'opportunità, in relazione agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, di dare esecuzione ai contratti o, se pregiudizievole per la procedura, sciogliersi dagli stessi, alla luce di quanto previsto dagli artt. 72 e ss. L.F..

Si rammenta infatti la prededucibilità degli oneri, a carico della procedura, derivanti dall'esecuzione dei rapporti obbligatori.

Il curatore non può stipulare alcun contratto di locazione e/o affitto dei beni immobili, mobili, aziende, rami di azienda, ecc, se non dopo l'autorizzazione del G.D..

Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve:

- riferire in ordine all'esistenza di contratti di affitto di azienda, o di locazione di immobili, o di comodato o comunque in ordine a tutti i contratti o alle situazioni di fatto che consentono a terzi di possedere, detenere, occupare o comunque avere la disponibilità dei beni del fallito;
- depositare la documentazione (contratti, ecc.);
- fornire le informazioni utili a valutare la sussistenza dei presupposti per rimuovere le predette situazioni (che sono di ostacolo alla vendita dei beni) e quindi per eventuali azioni revocatorie (ordinarie o fallimentari), simulazione, risoluzione, nullità, ecc.;
- considerare che l'art. 80 LF consente al curatore di recedere *ad nutum* dal contratto di affitto, ma - essendo previsto un equo indennizzo prededucibile - il curatore deve attentamente considerare che la revocabilità dell'affitto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 67 L.F., è da preferire, perché evita alla massa di sostenere l'esborso per l'indennizzo;
- chiedere l'autorizzazione a proporre le azioni opportune;



- indicare il legale che il curatore intende nominare (al fine di consentire al GD l'esercizio del potere-dovere di controllare il regolare esercizio del potere di nomina, affidato al curatore dall'art. 25 n. 6 LF), nonché i nominativi dei legali già nominati, e il valore di ciascuna causa assegnata a ciascuno di loro;
- comunicare al legale la nomina, entro una settimana dal provvedimento autorizzativo a stare in giudizio;
- dare al legale (con la nomina di cui sopra) le seguenti indicazioni per iscritto:
 - che deve rappresentare al curatore e al GD eventuali problematiche inerenti l'azione autorizzata (che non fossero state adeguatamente considerate dagli organi della procedura al momento del conferimento dell'incarico), al fine di evitare di promuovere giudizi infondati o infruttuosi per la procedura;
 - che deve proporre le azioni idonee a liberare i beni, entro un mese dall'incarico
 - che deve proporre i ricorsi cautelari più opportuni per anticipare la decisione di merito
 - che deve chiedere al giudice della causa di affidare la custodia del bene o dell'azienda al curatore e comunque non al soggetto detentore (e controparte).

2.2 Informazioni da richiedere ai vari enti pubblici

Il curatore entro 30 giorni dal fallimento deve chiedere:

- al Centro per L'impiego territorialmente competente le informazioni sulla identità dell'attuale datore di lavoro degli eventuali (ex) dipendenti della società fallita, fornendo tutti i dati di costoro
- le informazioni relative al fallito ai seguenti enti pubblici:
 - Agenzia delle Entrate
 - INPS
 - Agente concessionario per la Riscossione dei Tributi Equitalia Sud s.p.a.
 - INAIL
 - ACI
 - ad altri enti pubblici a giudizio del curatore
- alla Banca d'Italia, filiale di Avellino, due distinte domande per richiedere:
 - le informazioni desumibili dall'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.A.I. -

Centrale di Allarme Interbancaria, servizio avviato nel maggio 2003)

- la posizione globale dei rischi creditizi, relativa ai due anni precedenti la data della sentenza dichiarativa di fallimento

Nella domanda - firmata dal curatore in modo leggibile e nella qualità di curatore - dovranno essere indicate:

- a) generalità complete del curatore ed estremi della sentenza dichiarativa di fallimento;
- b) estremi del documento di riconoscimento;
- c) ragione sociale o esatta denominazione della ditta;
- d) codice fiscale;
- e) sede legale;
- f) numero di iscrizione alla Camera di Commercio.
- g) l'esatto periodo in relazione al quale è stata richiesta la posizione globale dei rischi creditizi; alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia (semplice) della sentenza dichiarativa di fallimento.

2.3 Comitato dei creditori

Entro 30 giorni (cfr. art. 40 L.F.) dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve chiedere la nomina del comitato dei creditori, esprimendo il suo parere e segnalando:

- i creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo, il loro credito e gli eventuali privilegi
- i creditori che hanno *“dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti”*, il loro credito e gli eventuali privilegi.

Avvenuta la nomina, il curatore la comunica ai creditori e deposita entro 45 giorni dal fallimento il nominativo del creditore eletto come presidente.

Trascorso il termine di 15 giorni dall'invio al presidente della richiesta (di parere o di autorizzazione), il curatore lo segnalerà al giudice delegato, per i provvedimenti sostitutivi (art. 41 comma 4 L.F.).

Immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, occorre convocarli affinché si riuniscano entro 10 giorni per:

- accettare la carica;
- designare il Presidente (cfr. art. 40, 3° comma, L.F.).

Se non si forma il Comitato dei Creditori, perché nessuno dei creditori ha dato la propria disponibilità oppure se quelli nominati non accettano o per altri motivi, provvede il G.D. ai sensi dell'art. 41 - 4° comma che quindi si sostituisce, di fatto, al C.d.C..

3. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

3.1 Avviso ai creditori della intervenuta dichiarazione di fallimento

a) Modalità di invio dell'avviso

L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente a mezzo P.E.C.

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo P.E.C. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'(istituendo) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

Operativamente va evidenziato che:

- le PEC dei creditori iscritti nel Registro Imprese si possono reperire gratuitamente dal sito www.registroimprese.it;
- le PEC degli enti pubblici sono reperibili gratuitamente sul sito www.indicepa.gov.it;
- l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti previsto dall'art. 92 è al sito <http://www.inipec.gov.it/>.

Sul punto giova osservare che sono state già diramate le indicazioni operative con la circolare del 14.01.2013, che si riporta integralmente, per comodità di consultazione, nella Parte IV del presente documento.

b) Contenuto dell'avviso ai creditori

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo di P.E.C. del curatore;
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del nuovo art. 93 L.F.; in particolare:
 - o la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai

sensi o dell'art. 21, co. 2 (firma digitale) o dell'art. 22, co. 3 (scansione digitale - cd. scannerizzazione- della firma apposta sul documento cartaceo) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (e successive modificazioni) (1);

- o il ricorso va trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi del diritto; solo nel caso in cui il diritto si fondi su titoli di credito⁵ (assegni, cambiali ecc.) l'originale del titolo di credito allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale;
- o la domanda deve contenere il proprio indirizzo di p.e.c, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al curatore ogni sua variazione;
- o in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;

il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, ce, anche per singoli gruppi di creditori;

il ricorso e relativi documenti depositati presso la cancelleria, o inviati al curatore in formato cartaceo o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati irricevibili (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte);

eventuali domande tardive ex art. 101 L.F. dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in

¹ Poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà sempre chiedere l'esibizione degli originali.

formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale, e di documento, invece, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore. Alla luce di questo chiaro dettato normativo, il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, è irricevibile da parte della cancelleria. Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata. Si ritiene opportuno, tuttavia, nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al curatore, il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvederà ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

Il curatore nell'avviso deve altresì indicare che il creditore:

- ✓ deve trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, le domande di insinuazione ed i relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendolo che le domande presentate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi dell'art.101 L.F.;
- ✓ deve comunque indicare l'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) per consentire al curatore di inviare il progetto di stato passivo;
- ✓ deve comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità;
- ✓ può dare la disponibilità ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori (art. 40 LF);
- ✓ nei 15 giorni antecedenti l'adunanza per la discussione dello stato passivo, riceverà dal curatore, per posta elettronica certificata, il progetto di stato passivo, onde consentire loro di proporre eventuali osservazioni almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Inoltre dovrà comunicare che:

- ✓ *la richiesta di privilegio per IVA di rivalsa* dovrà essere documentata mediante la produzione di copia autenticata della pagina del registro IVA su cui la fattura è stata annotata, nonché delle due pagine precedenti e delle due pagine successive con attestazione notarile di regolare tenuta del registro;
- ✓ *la richiesta di privilegio da parte delle imprese artigiane* (art. 2751 bis n. 5 c.c.) dovrà essere corredata:
 - della visura camerale
 - della copia della dichiarazione annuale IVA
 - della dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni e dell'anno in cui è sorto il credito;
 - se l'impresa si è avvalsa di personale dipendente, dovrà allegare pure la copia del mod. 770 degli ultimi due anni;
- ✓ ciascun creditore deve quantificare gli interessi richiesti, fino alla data di fallimento, indicando anche il tasso di interesse e il titolo;
- ✓ i creditori sono invitati a riferire quanto loro risulta sulle circostanze del fallimento, sulle persone che concludevano con loro gli affari e su quant'altro possa essere utile per un sollecito e proficuo svolgimento della procedura.

In particolare, il curatore deve chiedere al creditore:

- di allegare non solo il titolo (fattura, DDT, decreto ingiuntivo), ma anche la corrispondenza commerciale (ordine, fax., ecc.);
- di indicare – unitamente alla domanda di ammissione al passivo – i soggetti con cui egli ha stipulato i contratti e chi partecipava alle trattative e dovrà chiedere specifiche informazioni sugli eventuali rapporti commerciali avuti con il socio accomandante (di cui dovrà essere indicato specificamente il nome) o con l'eventuale amministratore di fatto (qualora vi siano indizi per ritenere che vi sia un soggetto che abbia di fatto amministrato: anche in tal caso, nella lettera ai creditori dovrà essere indicato il nome);
- che assieme alla fattura deve essere prodotto il D.D.T. (documento di trasporto) e, sempre, copia della pagina del registro delle fatture su cui la fattura è registrata, nonché copia delle due pagine antecedenti e delle due pagine successive del medesimo registro fatture.

Per quanto concerne *la nota di variazione IVA ex art. 26 dpr 633/72*:

- che la nota di variazione IVA va emessa dal creditore nei confronti del soggetto fallito (e non nei confronti del fallimento);
- che le note di variazione IVA saranno accettate soltanto successivamente al progetto di ripartizione finale (o all'avviso di deposito del rendiconto, qualora da esso si desuma che non vi

sarà un progetto di riparto, per totale assenza di attivo) e solo se esse perverranno entro un mese dalla comunicazione del deposito del progetto stesso e che devono avere ad oggetto la parte di imposta che non sarà stata riscossa dal creditore;

- che una copia della nota di variazione IVA sarà trasmessa all'Ufficio IVA.

Per quanto concerne *i professionisti e i prestatori di servizi in generale*, il curatore dovrà altresì comunicare:

- che la fattura dovrà essere emessa, nel momento in cui il creditore dovesse ricevere una somma, corrispondente in tutto o in parte al compenso ammesso al passivo, prendendo come base imponibile la somma effettivamente percepita dal creditore a titolo di compenso, o di spese imponibili, o di contributo previdenziale integrativo;
- che tale fattura dovrà essere emessa nei confronti della società fallita (e non del fallimento);
- che il creditore potrà emettere la nota di variazione per l'iva versata all'Erario (nella liquidazione successiva alla emissione della fattura) e non riscossa, entro un mese dal ricevimento della comunicazione dell'avviso di deposito del progetto di ripartizione finale;
- che la nota di variazione iva deve essere emessa nei confronti della società fallita (e non del fallimento).

“Per quanto attiene alle banche, quest'ultime devono allegare il contratto di conto corrente e l'estratto conto degli ultimi 2 anni antecedenti la dichiarazione di fallimento e non il solo estratto conto previsto dall'art. 50 D. Lgs. 385/93: qualora il conto fosse iscritto al “libro giornale sezionale crediti in sofferenza”, le banche dovranno comunque produrre un estratto conto relativo alle operazioni compiute negli ultimi 2 anni di operatività della società fallita;

inoltre, se la Banca non ha un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) deve produrre un conteggio da cui risulti che il credito richiesto è la risultante dei seguenti ri-calcoli:

✓ anatocismo:

eliminazione totale dell'anatocismo

✓ interessi uso piazza o determinati tramite il riferimento a tassi desumibili da fonti ufficiali:

Se gli interessi non sono stati previsti per iscritto (art. 117 comma 4 D.Lgs 385/93):

interessi c.d. uso piazza (o assenza di qualsiasi previsione in ordine agli interessi):

1) qualora il contratto preveda il riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", per gli interessi addebitati anteriormente al 10.07.92, data di entrata in vigore dell'art. 4 legge 154/92 (cfr. Cass. 5379/97):

la banca deve applicare il tasso di interesse legale;

2) per gli interessi addebitati dal 10.07.92, data di entrata in vigore dell'art. 4 legge 154/92: cfr. Cass. 5379/97):

la Banca deve applicare, in luogo del c.d. interesse uso piazza, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (art. 117, comma 7, lett. a, D.Lgs. 385/93), con la precisazione che occorrerà considerare (Trib. Monza 04.02.99, in Foro It., 1999, I, c. 1340; Trib. Roma, 19.02.98, in Foro It., 1998, p. 2998):

- non semplicemente i tassi dei titoli emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- bensì i tassi dei titoli dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto.

In riferimento al prime rate (o ad altri tassi rilevati dall'ABI o da altri organismi):

la Banca deve allegare la documentazione comprovante i tassi applicati.

In caso di incompletezza della documentazione, la domanda sarà respinta, con conseguente necessità di proporre opposizione allo stato passivo.

In caso di credito portato da decreto ingiuntivo, questo deve essere prodotto in copia autentica e, comunque, con l'annotazione da parte della cancelleria se è stata proposta o meno rituale opposizione e, dunque, con eventuale attestazione di definitività maturata prima della dichiarazione di fallimento.

Inoltre, per i crediti garantiti da ipoteca, il curatore deve accertare se, anteriormente alla trascrizione della sentenza di fallimento, risulta trascritto un atto di pignoramento;

ai creditori garantiti da ipoteca va rammentato che gli interessi afferenti a crediti ipotecari seguono la disciplina prevista dall'art. 2855 c.c. e pertanto (precisato che la sentenza di fallimento è equiparabile al pignoramento, per cui si tiene conto dell'atto trascritto per primo (sentenza di fallimento o pignoramento):

a) per le due annate anteriori e per quella in corso al giorno della trascrizione del pignoramento (o della sentenza): gli interessi beneficiano del privilegio ipotecario, nella misura convenzionalmente stabilita, purché ne sia enunciata la misura nella nota di iscrizione ipotecaria;

b) per l'annata successiva a quella in cui è avvenuto il pignoramento (o la trascrizione della sentenza) e fino alla data della vendita, da individuarsi nella data del decreto di trasferimento (Cass. 5526/83): vanno in via ipotecaria, ma soltanto nella misura legale ex art. 1284 c.c..

Per cui, verificata l'identità dei creditori garantiti da ipoteca, il curatore dovrà loro richiedere che nella domanda di ammissione al passivo costoro:

- alleghino la nota di iscrizione ipotecaria
- alleghino il piano di ammortamento (se il titolo è un mutuo) indichino da quale bene il proprio credito è garantito da ipoteca, nonché indichino in voci distinte:

A) Somma spettante in via ipotecaria:

- ammontare del capitale non versato;
- percentuale del tasso di interesse e somma dovuta a titolo di interessi convenzionali dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso alla data della trascrizione meno recente (pignoramento o sentenza di fallimento), data che dovrà essere indicata dal curatore;
- percentuale del tasso di interesse e somma dovuta a titolo di interessi convenzionali dal 1° gennaio al 31 dicembre dei due anni in corso alla data della trascrizione meno recente (pignoramento o sentenza di fallimento), data che dovrà essere indicata dal curatore;
- a questi importi dovrà essere aggiunta la domanda di ammissione, in via ipotecaria, degli interessi legali decorrenti non dal 1° gennaio dell'anno solare in corso, ma dal pignoramento o dalla sentenza di fallimento (Cass. 4124/99: ai fini dell'estensione agli interessi del diritto di prelazione dei creditori garantiti da ipoteca, la locuzione "anno in corso" di cui all'art. 2855 cod. civ., cui rinvia l'art. 54 legge fall., va intesa non come anno solare, ma dall'arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi) fino alla data del decreto di trasferimento;
- qualora vi fossero rate (semestrali, trimestrali, mensili, ecc.) scadute e non pagate, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi convenzionali e quella imputabile ad interessi moratori.

Se vi sono immobili, il curatore deve inviare al Comune la comunicazione ex art. 92 LF, che conterrà anche la comunicazione attestante l'avvio della procedura (prevista dall'art. 10 comma 6 D. Lgs. 504/92):

- chiedendo di sospendere l'addebito dell'IMU (prima ICI) per il periodo dalla dichiarazione di fallimento fino alla data della vendita
- facendo presente che il termine massimo per insinuarsi al passivo è di 12 mesi dalla data di chiusura della verifica e invitandolo quindi a proporre domanda tempestiva" (cfr. in tal senso tenore letterale Circolare operativa Tribunale di Caltagirone).

3.2 Il Progetto di Stato Passivo

Il giudizio di formazione dello stato passivo è stato strutturato dalla riforma del rito fallimentare come un vero e proprio processo di parti.

Il curatore, pertanto, ha la responsabilità di essere l'unico soggetto che può e deve sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, non potendo più contare sull'ausilio del giudice delegato.


Nel predisporre l'elenco dei creditori nonché l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del fallito, il curatore dovrà rassegnare per ciascuno una motivata conclusione sulla domanda (art.95 L.F.) ed eventualmente eccepire:

- fatti estintivi del diritto fatto valere: satisfattivi, quali l'adempimento ex art. 1176 c.c., o l'avvenuta e completa restituzione del bene; non satisfattivi, quali le fattispecie ex art. 1230 ss. c.c., ovvero la remissione, la compensazione, la novazione oggettiva, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore; la prescrizione del diritto ex artt. 2934 ss. c.c.);
- fatti modificativi del diritto fatto valere: il parziale adempimento o la parziale restituzione del bene, la transazione ex art. 1965 c.c., la novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.;
- fatti impeditivi del diritto fatto valere: trattasi di fatti che vengono in essere contemporaneamente al fatto costitutivo del diritto: es. motivi di invalidità del contratto per nullità o annullamento;
- l'inefficacia del titolo su cui si fonda il credito e/o la prelazione (es.: eccezione di revocabilità dell'atto, con riferimento alle ipoteche c.d. "non consolidate", eccezione sollevabile anche se per la relativa azione è maturata una decadenza).

Pertanto, il curatore dovrà porre particolare attenzione nel sollevare eccezioni, tra cui:

- prescrizione
- revocatoria (ordinaria ex art. 2901 c.c.; fallimentare, ex artt. 64 e 67 LF)
- compensazione
- annullabilità per errore, dolo o violenza
- risoluzione per inadempimento
- rescissione per lesione
- decadenza per difetto di notifica delle cartelle esattoriali
- risoluzione per sopravvenuta onerosità sopravvenuta
- risoluzione per causa non imputabile
- simulazione
- riduzione del credito per eventuali acconti ricevuti.

Le domande di ammissione al passivo devono essere esaminate dal curatore e verificate - con l'ausilio del fallito, se chiede di essere sentito - e con l'ausilio del Consulente Fiscale del fallimento, se nominato, anche sotto il profilo probatorio dei conteggi elaborati dal creditore e delle contestazioni eventualmente sollevate dal fallito sulla fornitura.



Qualora dall'esame della documentazione il curatore apprenda dell'esistenza di una causa promossa dal creditore nei confronti del fallito prima della sentenza, deve acquisire - prima dell'adunanza fissata per la verifica - la documentazione dal legale incaricato dal fallito quando era in bonis, al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dal debitore.

Il curatore deve verificare se le fatture erano regolarmente registrate nella contabilità del fallito e, in ogni caso, se il credito esposto coincide con quello risultante dalla contabilità, il tutto ai sensi dell'art. 2710 c.c..

3.2.1 La Formazione del Progetto di Stato Passivo

E' disponibile in cancelleria un format tipo di progetto di stato passivo.

In caso di fallimento di società di persone, il progetto di stato passivo in formato Excel si comporrà di un elenco per ciascun debitore, e quindi:

- uno, per la società
- uno per ciascun socio illimitatamente responsabile.

Nel progetto di stato passivo del socio illimitatamente responsabile, vanno inseriti:

- sia i crediti verso la società
- sia i crediti verso il socio

e tale distinzione va inserita nella colonna denominata "*Debito della società o del socio illimitatamente responsabile*".

Inoltre, il curatore dovrà depositare

- un elenco, per le domande di beni mobili
- un altro, per le domande di beni immobili.

In casi eccezionali, quando il curatore non è in grado di verificare alcune domande di ammissione al passivo (banche, lavoratori, ecc.), per il loro contenuto tecnico, il curatore chiederà al comitato dei creditori (ex art. 32 L.F.) l'autorizzazione a *farsi coadiuvare da un tecnico*.

Per evitare rinvii dell'udienza, il curatore dovrà chiedere al GD di nominare il comitato dei creditori il prima possibile (fornendogli i nominativi dei creditori che hanno proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento e di tutti gli altri creditori che risultano dalla contabilità), onde consentire al tecnico di effettuare i calcoli in tempo utile per consentire al curatore l'inserimento dei dati nello stato passivo da depositarsi 15 giorni prima della verifica.

Il curatore depositerà entro tre giorni dalla nomina:

- l'autorizzazione del comitato dei creditori
- il provvedimento con cui egli ha nominato il coadiutore tecnico.

E' compito specifico del curatore esaminare le domande di ammissione al passivo.

In ogni caso, il compenso che verrà liquidato al predetto tecnico sarà detratto dal compenso del curatore.

Il curatore procederà alla predisposizione del progetto di stato passivo, a norma dell'art. 95 LF e lo depositerà in cancelleria 15 giorni prima dell'udienza

Lo stato passivo dovrà essere redatto seguendo l'ordine cronologico delle domande.

Riepilogando:

- il Curatore deve predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito. Vanno perciò formati due distinti progetti di stato passivo, uno per le domande di ammissione dei crediti ed un altro per le domande di rivendicazione e restituzione;
- tali progetti separati vanno poi predisposti, in caso di società di persone con soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti, distintamente per la società e per ciascuno dei soci. Tutto ciò vale anche per i verbali successivi di stato passivo. Il frontespizio del progetto deve chiaramente indicare, oltre ai dati identificativi del Fallimento e del Curatore, la data e l'ora dell'udienza di verifica;
- il Curatore deve depositare il progetto almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. *(Si sottolinea l'importanza di tale adempimento, in quanto il mancato rispetto del termine verosimilmente imporrà al Giudice Delegato di rinviare l'udienza, risultando altrimenti compresso il diritto dei creditori, dei titolari di diritti sui beni e del fallito di esaminare il progetto e presentare eventuali osservazioni scritte e/o documenti).*
- il Curatore deve sempre motivare la proposta, in caso di richiesta di rigetto, anche parziale, alla luce del principio di contestazione della domanda ex art. 115 c.p.c., con motivazione non tautologica (es. del tipo "perché non spetta", "perché non è dovuto", "non sussistono i requisiti" e simili).

Tale disposizione trova puntuale corrispondenza nella successiva previsione (art. 96 L.F.) secondo cui la decisione del G.D. è presa con "*decreto succintamente motivato*".

Il Curatore deve, infatti, eccipire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto ovvero l'inefficacia del titolo.

Inoltre, si è avuto modo di rilevare che non sempre i progetti di stato passivo vengono depositati con l'osservanza dei termini indicati dalla vigente L.F. e spesso

vengono, sia pure in parte, disattese le istruzioni operative in materia di comunicazione telematica per altro già disposte dallo scrivente con circolare 14 gennaio 2013 avente ad oggetto le "indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n.221/2012".

La medesima problematica si è riscontrata anche per l'inoltro delle domande di ammissione al passivo per le quali si può affermare che quasi la totalità dei curatori non le trasmette correttamente e compiutamente nel rispetto delle succitate indicazioni operative (ad es. mancato rispetto della cronologia, unica domanda trasmessa in file diversi secondo il numero delle pagine, file in formati non previsti e non idonei all'utilizzo etc.)

Per ovviare agli inconvenienti, che non consentono alla Cancelleria di adempiere efficacemente alle modalità in vigore per l'inoltro tempestivo e corretto dei dati di cui all'applicativo ministeriale SIECIC, è opportuno, nel consueto spirito collaborativo, attenersi, scrupolosamente, alle istruzioni operative di seguito indicate:

- Il progetto di stato passivo del fallimento deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, c.2, della L.F;
- siffatto progetto deve essere trasmesso anche in formato digitale (pdf) all'indirizzo e-mail della cancelleria indicato in calce;
- il progetto, così digitalizzato, è quanto mai opportuno rinominarlo, in sede di invio telematico, indicando nell'oggetto il nome del fallimento ed il numero della sentenza specificando, altresì, che trattasi di invio del progetto di stato passivo;
- quanto alle domande di ammissione al passivo del credito (a corredo del progetto) di cui al 1° comma dell'art. 93 della L.F., le stesse devono pervenire, parimenti, oltre che in formato cartaceo anche in formato digitale (pdf) e contenere i relativi allegati; il tutto in un unico file rinominato con il nome ed il numero del fallimento. Inoltre, al fine di stabilire con certezza la data di trasmissione delle domande di ammissione al passivo da parte del creditore, è opportuno compilare anche l'elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo, il cui modulo è disponibile in cancelleria; il suddetto elenco andrà consegnato in cancelleria unitamente alle domande pervenute.

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che ciascuna domanda deve essere costituita da un unico file (in formato pdf) comprendente tutti i correlati allegati.

L'indirizzo cui devono pervenire progetto e domande di insinuazione, come sopra chiarito, è il seguente:

"fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it".

3.3 Indicazioni Operative relative alla formazione dello stato passivo

3.3.1 Partecipazione del fallito

Se il fallito chiede di essere sentito dal GD, il curatore lo inviterà a partecipare all'udienza.

3.3.2 Invio del progetto di stato passivo

Il curatore inoltre:

- depositerà in cancelleria il progetto di stato passivo, come già in precedenza evidenziato;
- invierà il progetto di stato passivo a tutti i creditori e al fallito (via PEC).

3.3.3 Controlli presso la cancelleria civile, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari

Ai fini di un completo esame delle domande, il curatore deve esaminare nella cancelleria civile del Tribunale e del Giudice di Pace:

- se vi sono cause pendenti nei confronti dell'imprenditore fallito; se sono state promosse da o contro l'imprenditore;
- se vi sono processi esecutivi e in tal caso chiedere sollecitamente al giudice dell'esecuzione di dichiararne l'improcedibilità ex art. 51 L.F. ovvero, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti di convenienza (e cioè, in pratica, quando il Giudice dell'esecuzione ha già disposto la vendita, distinguendo i casi in cui si proceda contro il fallito da quelli in cui si proceda per il soddisfacimento di un credito del fallito nei confronti di terzi), subentrarvi ai sensi dell'art. 107 comma 5 l.f. ;
- indi, deve farsi consegnare dal legale dell'imprenditore fallito tutta la documentazione in possesso, onde consentirne l'esame ai fini della adunanza di verifica ed esprimere, altresì, il suo parere sull'opportunità per il fallimento di costituirsi in giudizio per la prosecuzione dei processi.

Il curatore deve riferire al giudice delegato ogni ritardo nella consegna della documentazione da parte del legale dell'impresa (nominato prima del fallimento)

e, inoltre, se vi sono cause pendenti innanzi ad autorità giudiziarie aventi sede in località diverse.

3.3.4 Comunicazione a tutti i creditori dell'avvenuto deposito dello stato passivo

Depositato lo stato passivo, il curatore deve (non solo "comunicare a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo", come previsto dall'art. 97 LF) ma anche trasmettere copia integrale dello stato passivo dichiarato esecutivo (atteso che non appare logico obbligare tutti i creditori a richiedere alla cancelleria il predetto stato passivo, visto che il curatore deve comunque sostenere le spese per l'invio della comunicazione; va peraltro rilevato che prima della riforma, la Corte costituzionale - con sentenze n. 102/86, nr. 538/90 e nr. 120/86 - aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 100 LF "nella parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo"; la riforma del 2005 ha abrogato l'art. 100 LF (disciplinando l'opposizione negli artt. 98 e 99 LF), prevedendo la comunicazione dell'avvenuto deposito.

L'invio sarà effettuato telematicamente come specificato nella circolare del 14.01.2013 (cfr. infra Parte IV).

3.3.5 Domande tardive

L'art. 101 LF dispone:

"Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il Tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95 L.F.. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 L.F."

Si rileva quindi che:


- la domanda tardiva (nuovo rito) non va iscritta a ruolo generale affari contenziosi, ma va depositata nella cancelleria del giudice delegato;
- il curatore chiederà al G.D. la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande di insinuazione ogni quattro mesi e successivamente alla scadenza dell'anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo al fine di consentire la trattazione congiunta di tutte le domande tardive tempestivamente depositate;
- il curatore comunicherà ai creditori l'udienza fissata per l'esame delle domande;
- depositerà in cancelleria il progetto di stato passivo delle sole domande tardive;
- invierà il progetto di stato passivo a tutti i creditori e al fallito (a mezzo PEC);
- all'esito dell'udienza fissata per l'esame delle domande tardive, il curatore (una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo delle suddette domande):
 - non solo "comunicherà a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo", informando ogni creditore del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda come previsto dall'art. 97 LF;
 - trasmetterà, altresì, copia dello stato passivo delle sole domande tardive (atteso che non appare logico obbligare tutti i creditori a richiedere alla cancelleria il predetto stato passivo, visto che il curatore deve comunque sostenere le spese per l'invio della comunicazione).

Inverrà il progetto di stato passivo a tutti i creditori e al fallito (via PEC).

Depositerà quindi uno stato passivo integrale (comprensivo cioè sia delle domande tempestive, che di quelle tardive) unitamente al rapporto riepilogativo semestrale.

3.3.6 Surroga INPS per TFR ed altri crediti

Non è più necessario procedere alla fissazione dell'udienza tardiva quando l'INPS deposita domande di ammissione allo stato passivo (anche tardive ed anche decorso il termine di 12 mesi + 45 giorni dalla esecutività), per surroga TFR e altri crediti.



Il Curatore, previa verifica della correttezza formale e sostanziale dei documenti, presenterà apposita istanza al G.D. per chiedere l'autorizzazione a modificare lo stato passivo per surroga legale.

Una volta avuto il provvedimento del G.D., il Curatore dovrà successivamente procedere al deposito della modifica dello stato passivo (*art. 115, 2° comma L.F.*)

3.3.7 Domande ultratardive


Sono le domande presentate oltre il termine per le tardive ovvero le domande presentate oltre 12 mesi + 45 giorni (o 18 mese + 45 giorni se indicato in sentenza di fallimento, in caso di particolare complessità della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Al termine annuale si applica la sospensione feriale (cfr. Cass. civ. 21596/2012, 12960/2012, 24665/2009).

La procedura da seguire è la seguente:

Il curatore deve rendere un parere in ordine all'ammissibilità della domanda depositata oltre i termini, precisando se il creditore ha allegato, e provato, la giustificazione del ritardo non imputabile; all'esito il G.D. emetterà il conseguente provvedimento di inammissibilità o di comparizione delle parti.

Il decreto di inammissibilità, eventualmente emesso dal G.D., può essere reclamato ai sensi dell'art. 26 L.F.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, thin vertical stroke extending downwards.

4. RELAZIONE DEL CURATORE EX ART. 33 L.F.

Attesa la completezza ed esaustività della trattazione, sul punto, giova richiamare il contenuto testuale della circolare emanata dal Tribunale di Caltagirone:

“ 8.1 Disposizioni generali:

Va depositata entro 60 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

La relazione deve contenere distinti capitoli (ognuno munito della corrispondente titolo) sugli argomenti di seguito elencati:

a) vicende del fallito, oggetto sociale, amministratori e sindaci, modalità di tenuta della contabilità, cause e circostanze del fallimento

In particolare, dovranno essere indicati tutti gli amministratori e sindaci, nonché i periodi in cui sono stati in carica

b) diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa

c) tenore della vita privata di lui e della famiglia

d) responsabilità del fallito

e) responsabilità di altri

f) atti del fallito già impugnati dai creditori

g) atti che il curatore intende impugnare:

Essa va depositata anche in digitale con un CD (o DVD), che conterrà:

- la relazione, in formato WORD

- i documenti allegati, digitalizzati in formato .PDF

8.2 Accertamenti particolari:

8.2.1 Beni strumentali:

Il curatore deve verificare:

- se i **beni strumentali** che risultano dal registro beni ammortizzabili sono stati tutti inventariati

- se quelli non inventariati risultano regolarmente ceduti, con fatture emesse dal fallito e con pagamenti registrati in contabilità e risultanti dagli estratti conto

8.2.2 Responsabilità di amministratori e sindaci:

a) Tipi di azioni di responsabilità esperibili dal curatore:

Va premesso che:

- per i fatti dannosi commessi da amministratori e sindaci fino al 31.12.03, il curatore del fallimento sia della **spa** che della **srl** può esercitare

* sia l'azione sociale di responsabilità:

* sia l'azione dei creditori.

- per i fatti dannosi commessi da amministratori e sindaci dal 01.01.04 in poi:

* il curatore del fallimento della **spa**, può esercitare entrambe le azioni

* il curatore del fallimento della **srl**, secondo una certa opinione potrebbe esercitare **solo l'azione sociale** - **ma quest'ultimo orientamento è ormai**

superato, poiché la Corte di Cassazione, in un recente pronuncia ha riconosciuto al Curatore la legittimazione ad esperire qualsiasi tipologia di azione di responsabilità, anche quella spettante ai creditori sociali.

Si ritiene utile riportare la massima della decisione richiamata: "In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ." (Sez. 1, Sentenza n. 17121 del 21/07/2010, Rv. 614347).

b) Prescrizione:

b.1) l'azione di responsabilità promossa dalla società si prescrive:

- per gli amministratori: dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto: art. 2941 n. 7 c.c.

- per i sindaci: dopo cinque anni dal singolo fatto dannoso (sent. Trib. Lecce n. 789/05: "Nei confronti dei sindaci, invece, si applica il criterio generale di cui **all'art. 2935 c.c.**: infatti, **l'art. 1310 comma 2 c.c.** dispone: "la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori non ha effetto riguardo agli altri")

b.2) l'azione di responsabilità promossa dai creditori si prescrive (sia per gli amministratori che per i sindaci) **dalla consapevolezza generalizzata della insufficienza del patrimonio sociale** e quindi - in sostanza - **da quando il bilancio denota una eccedenza delle passività sulle attività:**

"L'azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si

sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la conseguenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale" (Cass. 941/05)

"In tema di responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 2394 cod. civ. (secondo cui "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società" (Cass. 9815/02)

"In tema di decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., l'azione di responsabilità relativa può essere proposta dai creditori sociali dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall'assemblea dei soci. (Principio espresso in fattispecie di azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento, "ex" art. 146 legge" fall.): Cass. 20637/04

E' quindi indispensabile che **il curatore** verifichi con assoluta urgenza se sono per maturare i termini di prescrizione.

A tal proposito, va rilevato che per quanto concerne l'azione **sociale** di responsabilità, il curatore deve considerare:

- che per eventuali amministratori cessati prima di quello in carica alla data di fallimento, è opportuno inviare una lettera di costituzione in mora, con cui chiede (in via generica: Cass. 1923/76, che ha affermato "Qualsiasi atto contenente la chiara volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se privo dell'indicazione della precisa misura del credito") il risarcimento di tutti i danni provocati nella gestione della società, al fine di **interrompere la prescrizione** (art. 2943 c.c.)

- che per i sindaci, è ancor più opportuna la predetta lettera di costituzione in mora (considerato che non si applica la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941

n. 7 c.c.), chiedendo (in via generica) il risarcimento di tutti i danni provocati omettendo i controlli previsti dalla legge sulla gestione della società, al fine di interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.)

Va considerato che **la possibilità di esperire anche l'azione dei creditori** (oltre che quella sociale) consente una maggiore tranquillità, tutte le volte in cui l'eccedenza delle passività sulle attività non risulta dai bilanci (perché redatti in maniera da occultare le perdite).

Ad ogni modo, anche in questo caso è **necessario inviare una lettera di costituzione in mora generica, ad amministratori e sindaci.**

In conclusione, **la lettera di costituzione in mora va inviata a tutti gli amministratori e sindaci entro 15 giorni** dalla dichiarazione di fallimento, **compresi ovviamente i soggetti che sono cessati dall'incarico negli ultimi 5 anni prima del fallimento.**

Va comunque ricordato che secondo la Corte di Cassazione "Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale, ma, se fondata sulle circostanze idonee ad attivare l'azione sociale, con decorrenza non dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, bensì dalla data del fatto dannoso e con applicazione della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, cod. civ., in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio" (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dei d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, e 9 gennaio 2006, n. 5) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10378 del 21/06/2012).

c) Accertamento della riduzione del capitale al disotto del minimo legale:

c.1) Premessa:

Fino al 31.12.03, l'amministratore e sindaci (sia della spa che della srl) rispondevano (sia nei confronti della società, ex art. 2393 c.c.; che nei confronti dei creditori, ex art. 2394 c.c.) dei danni provocati per violazione del divieto di compiere nuove operazioni, dopo la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e cioè ai sensi degli **artt. 2449, 2448 n. 4 e 2447 c.c.**

I sindaci rispondevano a norma dell'**art. 2407 c.c.** e cioè per aver consentito la commissione dei fatti dannosi da parte degli amministratori, omettendo i controlli posti a loro carico.

Alle **srl**, le norme citate si applicavano in virtù del richiamo contenuto nell'**art. 2487 c.c.**

Dal 01.10.04, nella **spa** che nella **srl**, l'azione di responsabilità può essere proposta nei confronti del consiglio di amministrazione, del comitato per il controllo della gestione e dei sindaci (c.d. "sistema monistico") e del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e dei sindaci (c.d. "sistema dualistico"), **tutte le volte in cui dopo una causa di scioglimento della società** (tra cui, appunto, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) risulti che **gli amministratori abbiano violato l'art. 2486 c.c.**, che attribuisce solo "il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale".

E' evidente che **gli amministratori** che hanno intenzione di continuare ad operare dopo la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, **occultano le perdite per non rendere palese la causa di scioglimento della società.**

E' quindi indispensabile **riclassificare i bilanci**, cioè verificare se le poste contabili sono corrette, vale a dire se rispettano le norme giuridiche del codice civile e quelle tecnico-contabili dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti; il curatore dovrà quindi citare i singoli passi dei Principi Contabili.

Si esamineranno in seguito alcuni casi di più frequente applicazione.

c.2) Riserve:

Il curatore deve verificare se sono legittime le (eventuali) riserve

E' evidente che se, dopo un accurato esame della contabilità, **vi fossero seri elementi per ritenere insussistenti (o non legittimamente iscritte) le rivalutazioni, esse devono essere espunte dal bilancio, con il conseguente ricalcolo del patrimonio netto.**

Si rammenta che **il principio della eccezionalità delle riserve** si fonda anche sull'**art. 2423 bis c.c.**

c.3) Ammortamenti

Il curatore deve verificare se **gli ammortamenti** applicati nel corso degli ultimi 4 anni sono stati calcolati correttamente.

c.4) Crediti:

Il curatore deve adeguatamente esaminare la composizione dei crediti (per tutti i bilanci per i quali vi è la possibilità) e indicare **i crediti per i quali la società avrebbe dovuto iscrivere un fondo (art. 2425, lett. B, n. 10, lett. d, del codice civile)** e dell'**art. 2426 n. 8 c.c.**, a norma del quale "i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione".

Pertanto, per ogni bilancio va redatto un prospetto in excel simile a quello di seguito riportato, e cioè:

- nome creditore
- partita iva o codice fiscale

- importo credito
- data insorgenza credito (e quindi nell'ordine: data ordine, data bolla accompagnamento, data fattura, nel senso che in mancanza dell'ordine si deve considerare la bolla di accompagnamento e in mancanza dei primi due documenti si deve considerare la fattura)
- titolo (fattura, ordine, titolo giudiziale, assegno, ecc.)
- attività svolte per esigere il credito
- eventuali protesti o esecuzioni o bilanci negativi del cliente debitore della società fallita
- considerazioni in ordine alla svalutazione del credito in ossequi all'**art. 2425 n. 14 c.c.** (vecchio testo) e all'**art. 2426 n. 8 c.c.** (vecchio testo) secondo cui "i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione"
- **importo complessivo delle svalutazioni che avrebbero dovuto essere effettuate per ciascun anno**

Vanno quindi **per ogni bilancio individuati i crediti non esigibili** (per vetustà del credito, per protesti subiti dal debitore della società fallita, per bilanci deficitari del debitore della società fallita, per esecuzioni promosse dalla società fallita o da altri nei confronti del debitore, per cause intentate, per contestazioni, ecc), **il tutto ovviamente tenendo conto degli eventi** (protesti, esecuzioni, bilanci deficitari) **conoscibili alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.**

Infine, **ciascun bilancio va rettificato con un fondo svalutazione crediti pari all'importo dei crediti non esigibili.**

Inoltre, nel caso in cui **vi è stata una riduzione dei crediti** (tra un bilancio e l'altro), il curatore deve **accertare le ragioni** di detta riduzione (potendo ipotizzarsi che essi siano stati incassati) e deve quindi:

- chiedere a ciascun soggetto che risulta debitore di pagare il debito e di documentare l'eventuale pagamento
- verificare se i pagamenti dimostrati dai debitori della società fallita risultano annotati in contabilità e accreditati sugli estratti conto.

c.5) Rimanenze:

E' ipotizzabile un fenomeno di **Sopravalutazione delle rimanenze**, cioè di **annacquamento del capitale** con conseguente aumento fittizio del risultato di periodo e possibile distribuzione di capitale.

L'**annacquamento** può essere provocato:

- da una "manovra" sulle quantità fisiche presenti in magazzino, **aumentandole rispetto a quelle realmente presenti**

- oppure da una "manovra" sui valori attribuiti alle quantità fisiche, attribuendole un valore superiore

Le **tecniche** sono le seguenti:

Le principali tipologie di alterazione del magazzino scaturiscono dall'occultamento dei ricavi. In particolare, a tal fine, si possono adottare tre tipologie di comportamenti strumentali adottabili anche congiuntamente:

SOTTOFATTURAZIONE (si agisce sui prezzi di vendita) Si basa sull'applicazione di prezzi di vendita più bassi rispetto a quelli realmente praticati. Tale comportamento evidenzia l'occultamento delle vendite il quale produce una sproporzione tra fatturato teorico rispetto a quello dichiarato. Indicatore del ricorso alla sotto-fatturazione è la bassa percentuale di ricarico rispetto a quella reale. Per rimediare agli squilibri tra acquisti e vendite registrati si procederà alla sopravvalutazione delle rimanenze finali al fine di evidenziare un risultato di esercizio "credibile".

Tale tipologia di alterazione consente:

- di non fare emergere tutto l'utile effettivamente realizzato, facendo apparire un ricarico inferiore a quello reale;
- di evadere l'I.V.A. sulle vendite, relativamente ai minori ricavi contabilizzati ("scontrinati");

MAGAZZINO ANNACQUATO (Si agisce sulle quantità in magazzino) Deriva dall'attribuzione al magazzino invenduto di un valore superiore a quello effettivo; in sostanza si fa apparire tra le rimanenze finali anche parte del magazzino venduto. Tale tecnica viene adottata quando nel corso dell'esercizio non sono stati correttamente contabilizzati tutti i ricavi per vendite e quindi il risultato d'esercizio configura un ricarico percentuale (rapporto tra utile operativo e costo del venduto) particolarmente basso, che può costituire pertanto un sintomo di evasione.

METODO DEGLI ACQUISTI IN NERO

Gli acquisti senza fattura possono essere facilitati dalle vendite non fatturate.

Tale "tecnica" consente di:

- ◆ non ridurre la percentuale di ricarico risultante dalla contabilità rispetto a quella effettiva;
- ◆ non fare emergere tutto l'utile effettivamente realizzato;
- ◆ evadere l'I.V.A. sulle vendite in nero

Indizi della alterazione del magazzino sono i seguenti:

inventario fisico diverso da quello contabile. È possibile riscontrare una consistenza (quantità e valore) effettiva inferiore a quella ricostruita contabilmente; minori giacenze di magazzino rinvenute sono la prova di una sopravvalutazione del magazzino;

- **registri e dichiarazioni I.V.A..** L'esistenza di frequenti saldi a credito nelle liquidazioni periodiche I.V.A. e, conseguentemente, l'esistenza di una o più

dichiarazioni annuali I.V.A. chiuse a credito possono rappresentare un indizio di corrispettivi di vendita non registrati a fronte di acquisti regolarmente contabilizzati;

- **conti cassa e banche.** L'esistenza di finanziamenti all'impresa provenienti dai soci o dal titolare può rappresentare la spia di vendite in precedenza non contabilizzate;

- **libro inventari, bilancio e schede contabili.** Una descrizione sommaria delle rimanenze finali ed uno scarso dettaglio nella loro classificazione rappresentano un indizio del tentativo di mascherare una sopravvalutazione del magazzino;

- **indice di rotazione del magazzino.** Se particolarmente basso, evidenzia un importo troppo elevato delle rimanenze finali in rapporto al costo del venduto, ed è un indizio della sopravvalutazione del magazzino attuata per occultare vendite non contabilizzate;

discordanza tra di le disponibilità liquide contabili e quelle emergenti dai conti correnti bancari e dalla reale consistenza di cassa;

- **documentazione attestante** gli importi non rinvenuti nei relativi documenti fiscali

- **conto "prelevamenti del titolare".** La mancata movimentazione conto "Prelevamenti del titolare" può costituire un indizio di alterazione qualora l'imprenditore, che non abbia altri redditi oltre quelli provenienti dall'attività commerciale, non sia in grado di indicare le fonti finanziarie disponibili alle quali attinge normalmente per fronteggiare le esigenze della vita quotidiana e per il mantenimento della famiglia;

- **ricorso al finanziamento.** Tale finanziamento è giustificato dalla mancata rilevazione nei valori contabili di cassa/banche delle entrate monetarie effettive.

Al fine di verificare se le rimanenze sono congrue, il curatore deve accertare la **congruità della percentuale di ricarico, col metodo del costo del venduto** e cioè:

$$\% \text{ di ricarico} = \frac{\text{ricavi} - \text{costo del venduto}}{\text{costo del venduto}} \times 100$$

IL COSTO DEL VENDUTO rappresenta il costo sostenuto per l'ottenimento della produzione realizzata e venduta. Esso si determina nel seguente modo:

- Costi di acquisizione (dei fattori produttivi a fecondità semplice)
- + Costi per il personale tecnico
- + Costi per servizi industriali

- + Ammortamenti tecnici
- + Rimanenze iniziali (di materie, di prodotti, ecc.)
- Rimanenze finali (di materie, di prodotti, ecc.)

c.6) Gestione caratteristica strutturalmente in perdita:

Il curatore deve evidenziare se la gestione caratteristica è sempre stata strutturalmente in perdita, analizzandone le ragioni economiche e di mercato e deve quindi evidenziare quali erano le misure che un amministratore diligente avrebbe dovuto adottare.

Oltre alla responsabilità prevista dagli artt. 2392 e ss. (per la spa) e 2476 c.c. (per la srl), va infatti rammentato che l'**art. 223 comma 2 n. 2 L.F.** punisce l'amministratore e i sindaci che

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

E, soprattutto, l'**art. 224 L.F.** dispone

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;


2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Per le **società di capitali**, in particolare, è molto importante il **n. 2**, perché la **violazione** (da parte di amministratori e sindaci) **dell'obbligo di chiedere al Tribunale di ridurre il capitale** (in caso di inerzia della assemblea) **ai sensi dell'art. 2446 comma 2 c.c. può consentire di recuperare azioni risarcitorie che sarebbero altrimenti prescritte.**

L'art. 2446 comma 2 c.c. dispone per la spa:

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Una norma analoga è contenuta **per la srl: art. 2482 bis c.c.**



L'importanza della contestazione (anche soltanto in sede civile) del **reato di cui all'art. 224 comma 2 n. 2 LF** è data dal fatto che esso **si consuma con la sentenza dichiarativa di fallimento**:

"Il tempo di commissione dei reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 Legge fallimentare, è quello che decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, e questo è il tempo che va rapportato al termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, se non altrimenti specificato dalla legge di previsione" (Cass. Pen. 7814/99).

c.7) Debiti tributari e previdenziali:

Sulla base delle informazioni richieste alla Agenzia delle Entrate, all'INPS e al **concessionario per la riscossione S.E.R.I.T. SICILIA S.p.a., oggi LA RISCOSSIONE SICILIA S.p.a.,** (e ad altri enti pubblici, se del caso), il curatore **verificherà i crediti (tributari e previdenziali)** e quantificherà **le sanzioni** (indicando anche gli estremi legislativi, qualora non fossero state ancora irrogate).

Per consentire alla Agenzia delle Entrate e all'INPS di fornire informazioni esatte, il curatore esaminerà le dichiarazioni dei redditi e i DM 10 e l'altra documentazione disponibile **e verificherà se sono state pagate le imposte e i contributi dovuti.**

Una volta ottenute le risposte dai predetti Uffici, il curatore dovrà **verificare se i predetti, eventuali, debiti tributari e previdenziali (e il debito per sanzioni e interessi)** sono stati iscritti in bilancio e in caso negativo provvederà alla riclassificazione dei bilanci.

c.8) Riclassificazione dei bilanci:

Il risultato finale di tutti i controlli suddetti (e di quelli ulteriori che la specificità dell'impresa fallita dovesse rendere necessari) è il **bilancio riclassificato**, e cioè un **bilancio alternativo** (rispetto a quello depositato dalla società).

Per consentire un **immediato raffronto** tra quanto è stato fatto dall'amministratore (bilancio depositato) e quanto avrebbe dovuto fare (bilancio riclassificato), il curatore deve utilizzare uno **schema** analogo a quello di seguito riportato (o altri equivalenti, che dovessero essere giudicate più chiare dal curatore)

	Bilancio depositato	Rettifiche da apportare	Ragioni delle rettifiche	Bilancio riclassificato
Immobilizz. Immateriali				
Accantonamenti				
Patrimonio netto				

Lo scopo della riclassificazione è quello di **verificare**, in maniera certa e documentata, **se e quando le eventuali illegittime appostazioni abbiano comportato una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (in particolare se alla data della stipula del mutuo il capitale si era ridotto al di sotto del minimo legale)**; in pratica, **il risultato finale della riclassificazione è evidenziare qualè l'effettivo patrimonio netto**

c.9) Versamento del capitale:

Il curatore deve **verificare che il capitale sia stato versato effettivamente** (e non solo contabilmente) da tutti i soci.

Si rammenta che **a norma dell'art. 2472 c.c.**, in caso di **vendita delle quote della srl:**

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

c.10) Quantificazione del danno:

Va premesso che è necessario risalire al momento in cui si è effettivamente verificato lo scioglimento della società, per poi determinare il danno nella riduzione del patrimonio netto della società nel periodo ricompreso fra il compimento (nella consapevolezza dell'intervenuta causa di scioglimento) delle nuove operazioni vietate ed il fallimento, con esclusione però di quella parte di deficit patrimoniale riferibile ad operazioni legittime (perché strumentali alla conservazione del patrimonio sociale), ancorché rivelatesi in concreto negative per la società.

In sostanza, resta sempre necessaria una verifica, caso per caso, dei riflessi patrimoniali imputabili alle singole operazioni poste in essere dopo il verificarsi della causa di scioglimento: solo in quanto possa accertarsi che si trattava di operazioni vietate ed effettivamente incidenti negativamente sul patrimonio sociale, si potrà chiamare gli amministratori a rispondere verso la società, nei limiti in cui ne è effettivamente derivata una perdita per il patrimonio sociale.

Peraltro, ove l'azione di responsabilità esercitata sia quella spettante ai creditori sociali (perché ad esempio sia prescritta quella sociale), è assai difficile in tali casi ipotizzare un danno risarcibile.

Difatti, per i creditori sociali, il danno consiste nella diminuzione della garanzia rappresentata dal patrimonio della società; quindi, la risarcibilità del danno da loro subito per effetto delle nuove operazioni vietate presuppone che, prima di dette operazioni, il patrimonio della società fosse concretamente in grado di soddisfare, almeno in parte, le ragioni dei creditori. Conseguentemente, quando risulti che già prima ed indipendentemente da dette operazioni i crediti dei terzi non avrebbero potuto trovare capienza nell'attivo della società poi fallita (in quanto il patrimonio

sociale era già totalmente azzerato), non si vede come l'aggravamento del passivo conseguente a quelle medesime operazioni possa costituire un danno risarcibile per i creditori sociali.

Il curatore deve quindi quantificare il danno, con i seguenti calcoli alternativi:

a) Criterio della differenza tra attivo e passivo:

nell'attivo, va indicato:

- per i beni già venduti dalla curatela, il prezzo ricavato
- per i beni non ancora venduti:
 - * il valore di stima
 - * il prezzo base fissato per la vendita, qualora essa fosse già stata fissata (e, in caso di mancata aggiudicazione all'udienza dei beni per cui è già stata fissata la vendita, il prezzo fissato per la vendita successiva)

nel passivo, vanno indicati analiticamente tutti i debiti, con la data di insorgenza

b) Criterio dell'aggravamento del dissesto.

Secondo questo criterio, il calcolo va effettuato:

- individuando il momento della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (e, inoltre, individuare il momento in cui l'attività avrebbe dovuto essere cessata, per antieconomicità: cfr. **§ 3, lett. D**, che precede)
- calcolare il **deficit fallimentare** a tali date (attivo - passivo)
- raffrontare il risultato col **deficit fallimentare** che presenta attualmente la società

Nella redazione dei predetti calcoli, il curatore dovrà **elaborare più calcoli alternativi del deficit fallimentare**, a seconda dei vari momenti in cui il capitale potrebbe ritenersi essersi ridotto al di sotto del minimo legale (e, comunque, in considerazione dell'obbligo di cessare l'attività).

d) Prelievi anomali e operazioni che non appaiono giustificate o che appaiono sospette:

Il curatore deve inoltre **esaminare gli estratti conto degli ultimi quattro anni**, raffrontarli con la contabilità e chiedere alle banche copia fronte retro di assegni e bonifici che appaiono anomali (importi "tondi", fornitori che appaiono solo per quella operazione, familiari, ecc.), **facendo presente alle banche che a norma dell'art. 119 D. Lgs 385/93 hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione entro 90 giorni dalla richiesta**

Il curatore **indicherà nella relazione** i documenti (assegni, bonifici, ecc) di cui ha chiesto copia.

e) Altre condotte foriere di danno:

e.1) Art. 2423 c.c.

fondi neri mediante sottofatturazioni o omesse fatturazioni; pagamenti indebiti giustificati con irregolarità contabili; irregolare tenuta della contabilità, fonte diretta

di danno (cfr. Cass. n. 6493 del 1985): descrizione particolareggiata di tali irregolarità, parametri per valutarne l'incidenza nella contabilità complessiva; nesso causale con sanzioni conseguenti ad accertamenti fiscali; sanzioni irrogate dall'INPS per omesso pagamento di contributi o di ritenute di acconto ed imputabilità all'amministratore di tali omessi pagamenti; pene pecuniarie o soprattasse per qualsiasi altra denuncia dovuta ad enti pubblici; pene pecuniarie o soprattasse per mancato accantonamento di somme dovute per IRPEG (art. 36 dpr 602/73); omessa esazione di crediti; erronee o infedeli dichiarazioni fiscali (cfr. Cass. 558 del 1970); mancato versamento del capitale sociale, fatto apparire invece come versato; mancata tempestiva richiesta di fallimento in proprio (artt. 2448 n. 4 c.c., 217 comma 1 n. 4 L.F. e obbligo di diligenza); gestione avventurosa, irrazionale, di pura sorte, di estrema leggerezza (art. 217 comma 1 nn. 2 e 3 c.c.); emissione di assegni a vuoto (Cass. 2442 del 1982); violazione dell'art. 2438 c.c.: ammontare dei finanziamenti rastrellati illegittimamente e ammontare del risultato negativo degli affari compiuti commessi con le risorse finanziarie in tal modo reperite; compimento di operazioni al di fuori dell'oggetto sociale (art. 2630 comma 2 n. 3 c.c.); violazione di obblighi statutari; violazione degli obblighi di revisione o di certificazione dei bilanci, imposti dalla normativa vigente;

e.2) Violazione degli obblighi generici:

e.2.1) DOVERE DI DILIGENZA (artt. 2391 comma 1, 1710 e 1176 c.c.):

- dovere di vigilanza dei componenti del consiglio di amministrazione sull'operato dell'amministratore delegato e intervento sul generale andamento della gestione (art. 2392 comma 2 c.c.), evidenziando le situazioni pregiudizievoli commesse dall'amministratore delegato o dal procuratore institorio e non tempestivamente rilevate dagli altri consiglieri di amministrazione; a tal proposito, una casistica di irregolarità dell'amministratore delegato o del procuratore institorio può essere la seguente: sistematiche irregolarità contabili e fiscali, negligenza, operazioni in conflitto di interessi;
- assenza ingiustificata dei componenti del consiglio di amministrazione alle riunioni del CdA, mancanza del numero legale e danno derivato alla società per mancata assunzione della delibera consiliare;
- subentro dell'amministratore e omesso rilievo di irregolarità, fonte di danni per la società, commesse dal precedente amministratore;
- mancata impugnazione e/o esecuzione di delibere assunte dall'assemblea in materia di gestione dell'impresa e dannose;
- operazioni dannose per la società e a vantaggio della società controllante, indicando l'importo, la data e quant'altro sia ritenuto utile per accertare la preordinazione;
- operazioni palesemente irrazionali, contrarie agli elementari principi di buona amministrazione; operazioni speculative ad alto rischio (ad. es. emettendo cambiali per un quintuplo del capitale sociale); assunzione di impegni del tutto sproporzionati; conclamata incapacità amministrativa e commerciale; evidenti

inesperienza nel settore, rivelata da errori macroscopici e grossolani; svendita dell'unico cespite; acquisto di azioni a valori elevati, compiuto prendendo a prestito il danaro; concessione di beni in locazione a canoni irrisori; comodati, avalli e fideiussioni gratuite (cfr. Trib. Milano 19.01.74 in Giur. Comm., 1974, II, p. 174); omissioni nel richiedere le somme dovute dai soci; omessa attuazione di garanzie pattuite nei contratti di mutuo; elementi idonei a fornire la prova indiziaria di una collusione dell'amministratore col socio di maggioranza; notevoli giacenze di cassa lasciate improduttive; simulazione di vendita a un prezzo inferiore a quello realmente pagato e omessa richiesta di controdedicazioni; cose date in comodate e omessa richiesta di restituzione; cose date in comodate e restituite in seguito danneggiate; finanziamenti a società controllate o ad altri soggetti, quando è nota la loro insolvenza;

e.2.2) CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2391 c.c.):

- prelevamenti arbitrari dell'amministratore per spese personali; pagamenti effettuati a se stesso senza alcuna causale giustificativa; pagamenti del nuovo amministratore al precedente amministratore per asserite consulenze, in realtà da quest'ultimo non prestate; acquisti di beni a proprio nome con denaro societario; somme incassate e non contabilizzate; esborsi contabilizzati ma non effettuati; dipendenti della società utilizzati a proprio profitto (Cass. 3768 del 1978); operazioni concluse senza adeguato corrispettivo e interesse dell'amministratore per conto proprio o altrui, da desumersi dalla capacità in generale dell'amministratore, dalla grossolanità dell'errore, dai rapporti pregressi con la controparte o con i soci di questa e col raffronto con operazioni simili nello stesso periodo; sfruttamento personale di corporate opportunities (cioè, situazioni vantaggiose); negozi senza adeguato corrispettivo compiuti con (e a vantaggio di) società del gruppo, analizzati nel complesso dei rapporti tra le società; ipoteche, mutui, locazioni, fideiussioni, avalli, finanziamenti senza corrispettivo e con notevole rischio di insolvenza del garantito; acquisto di beni a prezzi eccessivi, magari per scopi fiscali (è necessario analizzare il vantaggio derivatone a livello fiscale e il depauperamento del patrimonio); prestiti contratti con la società o garanzie prestate dalla società per un debito dell'amministratore, in violazione quindi dell'art. 2624 c.c.; violazione del divieto di concorrenza prescritto dall'art. 2390 c.c., qualora non vi sia una clausola statutaria che lo consenta all'amministratore.

e.3) Responsabilità dei sindaci:

evidenziare il periodo in cui ciascuno di loro è stato componente del collegio sindacale, le operazioni dannose compiute dagli amministratori, le attività di controllo compiute dai sindaci in tutto il periodo della carica e nei periodi

concomitanti all'assunzione delle decisioni che hanno comportato il verificarsi delle azioni dannose per la società.

In particolare:

mancato compimento delle verifiche trimestrali

mancata assistenza alle riunioni del CdA

mancata vigilanza sulla gestione degli amministratori

mancata evidenziazione della perdita totale del capitale

mancata convocazione dell'assemblea in sostituzione degli amministratori, nei casi prescritti dalla legge o quando sono comunque venuti a conoscenza di fatti gravi compiuti dagli amministratori, che possono pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale (art. 5.3 Principi di comportamento del Collegio Sindacale)

irregolare tenuta della contabilità

operazioni manifestamente imprudenti del CdA o operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale (art. 5.1 Principi di comportamento del Collegio Sindacale).

Il curatore deve inoltre:

- dimostrare che, se i sindaci fossero intervenuti, il danno non si sarebbe prodotto (art. 2407 comma 2 c.c.);
- dimostrare che l'omissione ha agevolato il compimento delle operazioni dannose;
- esporre il contenuto delle riunioni del CdA e del Collegio Sindacale;
- esporre casi di mala gestio del CdA di società controllate e inerzia dei sindaci della società controllante;
- evidenziare se i sindaci non hanno impedito la continuazione dell'attività, nonostante la perdita dell'intero capitale (artt. 2449 e 2447 c.c.);
- accertare se si sarebbero potute assumere decisioni idonee ad evitare il dissesto (art. 2446 c.c.);
- accertare che i sindaci hanno omesso di richiedere al CdA di redigere un bilancio intermedio aggiornato, per accertare le perdite di cui il sindaco è venuto a conoscenza;
- accertare se i sindaci hanno omesso di verificare se i bilanci rispettavano i criteri di valutazione prescritti dalla legge e, in particolare, se i valori di bilancio stimati risultano manifestamente arbitrari e imprudenti.

Ricordare che secondo la Corte di Cassazione "L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del

termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili" (Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 20/09/2012, Rv. 623922).

Inoltre, con riguardo alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che "In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo" (Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007, Rv. 601320).

e.4) Legittimazione attiva del Curatore all'azione di risarcimento danni per abusiva concessione di credito all'impresa o alla società fallita

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza N. 7029 del 28 marzo 2006, rv. 590934 (Pres. Carbone V.; Rel. Berruti G. M.; P.M. Iannelli D. [concl. parz. diff.]; in causa Fallimento Italsemole S.r.l. c/Banca di Roma S.p.a. (ora Capitalia S.p.a.) e viceversa; Nn. Reg. Gen. 3961-5430/03; resa all'udienza pubblica del 16 febbraio 2006; N. Reg. Sez. 174/06), hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima".

Nel risolvere la questione, le Sezioni Unite hanno preliminarmente ritenuto che costituisse domanda nuova, inammissibile in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità, quella con la quale il curatore fallimentare dopo aver richiesto, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), il risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori dall'abusiva concessione di credito aveva dedotto a fondamento della sua pretesa la

responsabilità della banca finanziatrice verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato dall'attività di finanziamento al patrimonio di quest'ultimo, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. Ristretto, quindi, il thema decidendum all'azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale del finanziatore nei confronti dei creditori, le Sezioni Unite hanno osservato come, nel sistema della legge fallimentare, il curatore non sia titolare di un potere di rappresentanza, indistinto e generalizzato, di tutti i creditori, essendo la sua legittimazione ad agire, in sostituzione di questi, circoscritta alle azioni c.d. di massa, le quali, cioè tendendo alla reintegrazione del patrimonio del debitore inteso come garanzia generica hanno carattere indistinto quanto ai beneficiari del loro esito positivo.

Tale connotazione è estranea, per converso, all'azione risarcitoria in esame, la quale costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, analogamente alle azioni che traggono origine da atti degli amministratori della società fallita che danneggiano il terzo, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ. Il danno derivante dall'attività di abusivo finanziamento deve essere infatti valutato caso per caso, quanto alla sua esistenza ed entità, essendo ben possibile che creditori aventi diritto a partecipare al riparto non abbiano titolo per il risarcimento di cui si tratta, non avendo risentito danno dalla continuazione dell'attività di impresa. Diversa è inoltre la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la sussistenza del pregiudizio, a seconda che si tratti di creditori antecedenti o successivi all'abusivo finanziamento: giacché mentre per il creditore antecedente il danno è rappresentato dalla partecipazione al riparto dei creditori successivi; questi ultimi hanno titolo a dolersi esclusivamente dell'eventuale incapacienza, e per tale parte soltanto.

Nel caso di specie, d'altro canto secondo la prospettazione della curatela fallimentare l'abuso del credito si era perfezionato tramite la conclusione di un contratto cui aveva partecipato la stessa società fallita, tramite gli organi a ciò legittimati: il che esclude comunque la ventilata operatività della previsione dell'art. 1227 cod. civ. (in forza della quale la colpa del danneggiato comporta la sola riduzione, e non la totale esclusione del risarcimento), non essendo tale disciplina applicabile al caso in cui entrambe le parti del rapporto abbiano dato vita, consapevolmente, al medesimo illecito.

Sotto diverso profilo, poi, l'abusiva concessione di credito a differenza di quanto avviene per gli atti suscettibili di revocatoria fallimentare rimane illecita e possibile fonte di pregiudizio a prescindere dalla dichiarazione di fallimento del soggetto finanziato, e ancor prima che questa si verifichi, in quanto, mantenendo in vita una impresa che dovrebbe uscire dal mercato, le consente tra l'altro di continuare una concorrenza altrimenti non esercitabile, atta a legittimare una eventuale pretesa risarcitoria del concorrente danneggiato nei confronti dell'impresa stessa, oltre che del finanziatore.

Le Sezioni Unite hanno sottolineato, da ultimo, come l'interpretazione accolta risulti coerente con la linea di tendenza che emerge dalle recenti riforme in materia

fallimentare (d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, e d.lgs. n. 122 del 2005), dalle quali escono ribadite le finalità recuperatorie dell'azione revocatoria e ulteriormente rafforzata l'opinione che sostiene lo sganciamento dell'istituto dalle forme di tutela nei confronti dell'illecito: in tal modo confortando anche la conclusione che ogni pretesa che, pur riguardando il patrimonio del fallito, allega a fondamento un illecito da questo subito, sfugge alla logica della universalità e della concorsualità, rimanendo eccezionale la doppia legittimazione ad agire del curatore e del creditore prefigurata dall'art. 240 legge fall.

Tuttavia, da ultimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che "Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13413 del 01/06/2010). Più precisamente, "È opportuno premettere che su parte delle questioni poste con il ricorso sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7029 del 28/03/2006) le quali hanno affermato i seguenti principi:

1) Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima.

2) Costituisce domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta in sede di legittimità, quella con la quale il curatore fallimentare - dopo aver richiesto, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), il risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori dall'abusiva concessione di credito ad una impresa in stato di insolvenza, poi fallita, allo scopo di mantenerla artificialmente in vita - deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito.

3.2.- Dal principio di cui alla prima massima - al quale il collegio, pienamente condividendolo, intende dare, anche in questa occasione, integrale continuità - discende l'infondatezza delle censure miranti all'affermazione della legittimazione del curatore a promuovere l'azione per abusiva concessione di credito quale rappresentante della massa dei creditori.

Peraltro, nella concreta fattispecie - come evidenziato nella parte narrativa - la Corte di merito da per formulata, sin dalla precisazione contenuta nelle memorie integrative di primo grado, la domanda risarcitoria fondata sulla lesione del patrimonio dell'impresa fallita alla stregua di un diritto rinvenuto dal curatore nel patrimonio di questa ed esercitato ai sensi della L. Fall., art. 43.

In relazione a tale tipo di azione le Sezioni unite hanno puntualizzato che la società fallita "partecipò al contratto che dette luogo alla abusiva concessione del credito. Essa dunque da quel contratto non trasse un credito nei confronti della banca, oggi rivendicabile dal curatore.

Piuttosto dette luogo, nella stessa costruzione proposta dalla curatela, all'illecito di cui si discute. Dunque non può ragionarsi in termini di compensazione delle colpe, come pretende la curatela, giacché l'ipotesi di cui all'art. 1227 cod. civ., non può applicarsi al caso in cui entrambe le parti del rapporto danno vita, consapevolmente, al medesimo illecito, riguardando la norma codicistica la fattispecie nella quale distinte condotte, diversamente efficienti a produrre l'evento di danno, ma tuttavia l'una avente titolo nella colpa, concorrono a produrre l'evento pregiudizievole". Considerazioni che si attagliano anche alla domanda proposta dalla curatela ricorrente nella parte in cui ha precisato di avere agito per far valere il danno cagionato al patrimonio sociale e, solo di riflesso, alla massa dei creditori.

3.3.- È da rilevare, però, che la peculiarità della fattispecie concreta consiste in ciò che - come dedotto dalla curatela ricorrente - tutti gli elementi dell'illecito sarebbero desumibili dalla sentenza penale di condanna (intervenuta nelle more del giudizio civile) dell'amministratore e del direttore della filiale della banca per "concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito".

Orbene, premesso che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,

prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa - con la conseguenza che, fondandosi la legittimazione ad agire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio (Sez. 3[^], Sentenza n. 14468 del 30/05/2008) -, per quanto attiene alla prospettazione della domanda come azione ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., per la lesione arrecata al patrimonio della società - come interpretata dalla Corte di merito con accertamento non impugnato con ricorso incidentale condizionato - va precisato che, "in relazione a domanda di risarcimento del danno, derivante dalla dichiarazione di fallimento, proposta nei confronti di un terzo al cui comportamento illecito sia addebitata la verifica dello stato di insolvenza", "il curatore del fallimento è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza" (Sez. 3[^], 18/04/2000 n. 5028). Invero, da tempo questa Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, non rientra tra i beni ed i diritti di natura strettamente personale esclusi dall'esecuzione concorsuale ai sensi della L. Fall., art. 46, n. 1, ed è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Sez. 1[^], 20/05/1982 n. 3115).

Sennonché, la circostanza che l'amministratore della società fallita e il direttore della filiale della banca siano stati condannati per "concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito", vale ad integrare un'ipotesi di responsabilità dell'amministratore verso la società ex art. 2393 cod. civ. - che il curatore può far valere ai sensi della L. Fall., art. 146 - e di concorso nella stessa responsabilità della banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario.

Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale indiscusso quello secondo cui, sia in tema di responsabilità contrattuale che responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, configurandosi a carico dei responsabili del danno, un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati con azione separata, non sussistendo nei confronti di coobbligati in solido un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il curatore è, perciò, legittimato ad agire, ai sensi della l. Fall., art. 148, in relazione all'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della stessa società, senza che possa assumere rilievo il

mancato esercizio dell'azione anche contro l'amministratore infedele. Ma, poiché la responsabilità della banca convenuta quale concorrente nell'illecito commesso dall'amministratore della società fallita non risulta essere stata prospettata nel giudizio di merito e il curatore della società fallita in violazione del principio dell'autosufficienza - non ha indicato nel ricorso (trascrivendone il contenuto rilevante) in quali atti del giudizio di merito abbia formulato la domanda nei termini sopra precisati, le censure formulate con il secondo motivo debbono essere dichiarati inammissibili.

La novità delle questioni trattate e solo in parte risolte dalle Sezioni unite (stante la segnalata peculiarità della concreta fattispecie) giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità".

f) Bancarotta preferenziale:

Soprattutto nei casi in cui la maggior parte dei debiti sono relativi a **TFR, e/o debiti tributari** (e relative sanzioni) **e/o debiti contributivi** (e relative sanzioni), il curatore redigerà un apposito **prospetto** su un foglio Excel (che allegherà alla relazione integrativa ed inserirà comunque i dati nella relazione) in cui evidenzierà **in ordine cronologico tutti i debiti dell'impresa fallita insorti negli ultimi tre anni e i pagamenti fatti nel relativo periodo**, al fine di verificare se la società ha deliberatamente effettuato pagamenti in favore di alcuni creditori a danno degli altri (nel caso di specie, INPS e altri crediti ammessi al passivo), raffrontando le date di insorgenza dei debiti pagati e quella di insorgenza dei debiti non pagati e ammessi al passivo.

Lo schema del **prospetto** potrebbe essere il seguente (salva la possibilità di apportare le variazioni che saranno ritenute opportune ai fini della massima chiarezza possibile).

Data insorgenza credito (contratto, bolla accompagnamento, DDT, fattura, ecc.)	Creditore	Importo	Data pagamento o	Note

Ovviamente, vanno indicati nella colonna "Data insorgenza credito" **anche i fornitori e gli altri creditori che non hanno ricevuto pagamenti**

Per quanto concerne **i debiti verso i dipendenti, l'INPS, l'Amministrazione finanziaria, banche** e altri, per data insorgenza credito vanno considerati rispettivamente:

- scadenza mensile per il pagamento delle **retribuzioni**
- **quota TFR** maturata al 31 dicembre di ogni anno (o alla data del licenziamento)

- scadenza legislativa per il pagamento dei **contributi** (nella colonna "Note", è opportuno indicare il danno conseguente al mancato versamento dei contributi per interessi e sanzioni)

- scadenza legislativa per il pagamento dei **tributi** (nella colonna "Note", è opportuno indicare il danno conseguente al mancato versamento dei contributi per interessi e sanzioni)

Per i crediti verso le **banche**, il curatore inserirà nella colonna "Data insorgenza credito" **l'eventuale saldo passivo risultante da ciascun estratto conto.**

In definitiva, il su richiesto **prospetto** deve evidenziare l'eventuale volontà dell'amministratore della società fallita **di agevolare alcuni creditori e di danneggiarne altri**, e quindi **l'elemento costitutivo del delitto di bancarotta preferenziale**, punito dall'**art. 216 comma 3 RD 267/42** che dispone:

"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti".

g) Reato di distrazione di azienda:

Dalle informazioni acquisite dal Centro Impieghi (in ordine all'attuale datore di lavoro degli ex dipendenti) e da ulteriori informazioni circa i fornitori e i clienti della impresa fallita, il curatore dovrà evidenziare tutti gli (eventuali) indizi del reato di bancarotta per distrazione dell'azienda, intesa come complesso organizzato di beni, tra cui le risorse umane, il "pacchetto clienti", l'avviamento, ecc.

h) Amministratore di fatto:

Il curatore dovrà riferire l'esito della richiesta (contenuta nell'avviso ex art. 92 LF) ai **creditori** di produrre con la domanda di ammissione al passivo anche **la corrispondenza commerciale** e di riferire il nome del soggetto con cui hanno contrattato.

Analoghe informazioni dovranno essere richieste (e riportate nella relazione ex art. 33 LF):

- **agli agenti di commercio dei fornitori**
- a tutti i **dipendenti** della società fallita

i) MEMORIA AL P.M. EX ART. 90 C.P.P.: reati (fallimentari e non) che il curatore ritiene configurabili.

Nella relazione ex art. 33 L.F. vanno riportati le seguenti informazioni, in una sezione da intitolare MEMORIA AL PM EX ART. 90 CPP:

- 1) se i libri e le altre prescritte scritture contabili furono tenuti e in quale maniera, evidenziando in maniera analitica le (eventuali) irregolarità

- 2) se i bilanci degli ultimi dieci anni sono stati depositati e se il deposito è avvenuto nei termini
- 3) se il fallito ha rispettato l'obbligo della residenza
- 4) l'ammontare del passivo denunciato dal fallito
- 5) l'ammontare del passivo accertato, con l'indicazione analitica della natura e della entità dei crediti ammessi al passivo, distinguendosi tra crediti ammessi in via definitiva e crediti ammessi con riserva, trasmettendo inoltre al PM (unitamente alla copia della relazione ex art. 33 L.F.) anche copia dello stato passivo (nella - rara - ipotesi in cui la verifica del passivo sia esaurita entro un mese dal fallimento); nell'ipotesi di discordanza tra passivo denunciato e passivo accertato (quanto a quest'ultima ipotesi, considerato che l'ipotesi più frequente è che la verifica non sia stata definita, il curatore indicherà **il passivo effettivo presumibile**) spiegherà le cause (vendite "in nero" e, quindi, eventuali reati fiscali; sottovalutazione o sopravvalutazioni di cespiti; mancata svalutazione di crediti);
- 6) se fra i titoli posti a sostegno delle domande di ammissione al passivo vi sono cessioni cambiarie girate dal fallito ai creditori e se queste si riferiscono a rapporti veri o reali
- 7) il periodo in cui il passivo accertato si è accumulato
- 8) l'ammontare dell'attivo denunciato dal fallito
- 9) l'ammontare dell'attivo potenziale o accertato, distinguendosi tra:
 - a) beni mobili (macchinari, attrezzature, materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, arredamento della casa di abitazione), di cui sarà indicato il tasso di svalutazione stabilito nel corso dell'inventario
 - b) beni immobili (in specie: ubicazione, epoca, modo del loro acquisto e prezzo pagato dal fallito), in particolare precisando se e quali beni siano pervenuti da successione ereditaria o donazione
 - c) obbligazioni attive (per le cambiali in portafoglio, precisare se esse appaiano riferirsi a rapporti sottostanti veri e reali)

Il curatore **elencherà i beni inventariati e il valore loro attribuito.**

- 10) l'ammontare della perdita (il curatore alleggerà il bilancio, o l'inventario civilistico e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni)
- 11) le **cause del fallimento** e le spiegazioni fornite dal fallito per giustificare il dissesto (allegando copia del/i verbale/i redatto/i ai sensi dell'art. 49 L.F.)
- 12) l'eventuale sussistenza di ipotesi criminose previste dagli artt. 216, 217, 218, 220, 232, 233 e 234 L.F.:

Il curatore deve indicare analiticamente (vale a dire, in **distinti paragrafi per ogni reato**):

- la norma penale che ritiene essere stata violata
- la condotta concreta
- la data di commissione



- le persone a carico delle quali ritiene configurabile il reato
- le fonti di prova (orali e documentali).
- data di inizio e tipo di attività
- dimensioni dell'azienda
- sua organizzazione
- capitali investiti, precisando le quote immesse nell'azienda direttamente dal fallito e le quote ottenute da terzi e a quale titolo
- durata media del ciclo produttivo
- scarto tra costi e ricavi
- incidenza delle spese generali
- produzione e utili realizzati nel triennio anteriore alla dichiarazione del fallimento
- eventuali rapporti societari di fatto tra il fallito ed altri soggetti
- 13) Nome e domicilio dei principali dipendenti del fallito
- 14) Le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito ovvero degli amministratori, eventuali amministratori di fatto, direttori generali, sindaci e liquidatori nel caso che il fallimento riguardi società.
- 15) **Se l'amministratore della società, o suoi parenti, o ex dipendenti, esercitano altre imprese nello stesso settore merceologico o nello stesso immobile in cui operava la società fallita.**

In tal caso, il curatore indicherà:

- denominazione sociale della nuova società
- data di costituzione della stessa
- identità di tutti i soci, evidenziando quelli che erano soci anche della società fallita
- identità dell'amministratore/i e dei componenti del collegio sindacale, evidenziando coloro che hanno svolto qualche ruolo anche nella società fallita
- ove possibile, dipendenti della nuova società, evidenziando quelli che erano dipendenti (o soci, o amministratori o comunque collaboratori) anche della società fallita

Qualora l'amministratore eserciti altre imprese in settori diversi da quello in cui operava la società fallita e/o in immobili diversi da quello/i utilizzato/i dalla fallita, il curatore evidenzierà comunque tutti gli elementi che appaiono costituire elementi di collegamento tra le due società.

Indicazione di indagini specifiche che il curatore ritiene opportune.

Il curatore dovrà **indicare al PM** di valutare l'opportunità di svolgere **specifiche indagini**, al fine di:

- accertare i fatti non potuti verificare dal curatore;
- individuare eventuali responsabilità di terzi (oltre all'amministratore e ai sindaci);

- acquisire prove in ordine alla destinazione delle somme e/o dei beni che il curatore ritiene essere stati sottratti;
- verificare se l'amministratore o i sindaci o il soggetto fallito hanno occultato tali somme o tali beni, intestandoli fittiziamente a terzi (coniuge, parenti, convivente, figli, soci, ecc.)
- acquisire ulteriori elementi che provino il collegamento tra le due società (quali: identità dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti della nuova società; movimenti bancari dalla società fallita alla nuova)

A tal fine, è necessario che il **curatore indichi al PM – nel modo più dettagliato possibile – le circostanze da accertare e i documenti da acquisire, nonché la fonte delle informazioni su possibili prestanome dell'amministratore, o dei sindaci, o del soggetto fallito.**

Il curatore dovrà poi valutare l'opportunità di richiedere al giudice delegato di nominare un penalista che (eventualmente) integri la memoria ex art. 90 cpp e che proponga opposizione alla richiesta di archiviazione.

1) Elenco dei beni dell'amministratore e dei sindaci:

Il curatore acquisirà tutte le informazioni necessarie (visure in Conservatoria, Catasto, Registro Imprese, ACI) e indicherà **(per ciascun amministratore e sindaco):**


- i beni (mobili, immobili, quote di società) che sono stati venduti
- l'identità degli acquirenti e i rapporti tra acquirenti e l'amministratore o il sindaco interessato (oltre al prezzo indicato nel contratto)
- i beni ancora di proprietà (con l'indicazione di quelli su cui è stato trascritto il fondo patrimoniale)”. ”.

N.B. : Il considerevole ritardo o l'omissione della relazione del curatore sarà valutato dal Giudice delegato e/o dal Tribunale ai fini della revoca del curatore (art. 37 LF), attesa l'importanza dell'atto nella gestione procedura.

5. ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

5.1 Indicazioni Operative

Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore deve predisporre un "programma di liquidazione" (art. 104-ter); il suddetto programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei Creditori; se il Comitato dei Creditori non è costituito, il "Programma di liquidazione" va sottoposto all'approvazione del G.D. ex art. 41 – 4° comma L.F..



Dopo l'approvazione da parte del Comitato dei Creditori, il curatore deve comunicare il "programma di liquidazione" al Giudice Delegato per l'autorizzazione all'esecuzione degli atti ad esso conformi (art. 104 ter - ultimo comma).

E' possibile effettuare vendite anche prima dell'approvazione del programma, ma solo nel caso in cui il ritardo possa portare pregiudizio all'interesse dei creditori e comunque previa autorizzazione del G.D. e sentito il Comitato dei Creditori, se nominato, in caso di esitazione di beni deperibili o di rapida obsolescenza.

Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni, oppure se s'intende rinunciare alla loro liquidazione, occorre ottenere l'autorizzazione del Comitato dai Creditori e, successivamente, avvertire tutti i creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del fallito.

Si procederà alle vendite secondo le modalità stabilite nel "programma di liquidazione" e conformemente alle autorizzazioni del G.D.; *in caso di vendita di beni strumentali non conformi alla normativa sulla sicurezza, o in casi dubbi, apporre la clausola "bene non commerciabile come attrezzatura da lavoro così come definita dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni".*

Le vendite andranno sempre effettuate tramite procedure competitive (art. 107 L.F.) anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti; è assolutamente vietato il ricorso alla vendita a trattativa privata.

Tutte le vendite devono essere precedute da adeguate forme di pubblicità assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati (avvalersi di www.asteannunci.it con cui questo tribunale ha stipulato apposita convenzione).

Degli esiti delle procedure di vendita, il curatore deve informare il G.D. ed il Comitato dei Creditori e depositare in cancelleria la relativa documentazione (art. 107 - 5° comma - L.F.); nel caso di vendita di autoveicoli con fermo amministrativo apposto da Equitalia, il curatore ne richiederà la cancellazione.



6. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104ter L.F.)

6.1 Termine

Il programma di liquidazione va depositato entro 60 giorni dall'inventario e deve contenere le informazioni indicate nella norma citata.

6.2 Attivo e passivo

Il curatore deve indicare l'ammontare dell'attivo (sia quello stimato e non ancora venduto, che quello eventualmente già realizzato) e il passivo.

6.3 Esercizio provvisorio dell'azienda


L'esercizio provvisorio è in generale opportuno quando l'azienda dell'imprenditore fallito ha contratti in corso, da cui è possibile ricavare un utile, e quindi quando i clienti sono solvibili o allorquando la cessazione dell'attività aziendale comporterebbe grave pregiudizio ai creditori con la dispersione ed il depauperamento dei valori aziendali e del know how.

6.4 Affitto di azienda

L'affitto di azienda non appare affatto una ipotesi residuale, anche, e soprattutto, tenuto conto della positiva esperienza che ha caratterizzato la generalità degli affitti di azienda, nella esperienza locale, e cioè:

- rari inadempimenti dell'obbligo di pagare il canone;
- possibilità per il fallimento di incrementare l'attivo;
- mantenimento dei valori aziendali che altrimenti subirebbero un forte depauperamento;
- mantenimento e salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ai sensi dell'art. 104 bis LF, la decisione in ordine all'affitto della azienda è attribuito al G.D., previo parere favorevole del CdC; è importante che il curatore porti a conoscenza del CdC e del GD tutte le condizioni contrattuali allegando preventivamente una bozza del contratto di affitto (è necessaria una preventiva stima del valore del canone, la previsione di polizze fidejussorie a garanzia dell'adempimento contrattuale e di polizze assicurative per incendio e danni a carico dell'affittuario.



6.5 Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla possibilità di esperire azioni revocatorie ordinarie o fallimentari.

A tal fine, il curatore dovrà:

- esaminare il tabulato dell'Anagrafe Tributaria (che dovrà essere dallo stesso appositamente richiesto).
- valutare di quali atti chiedere la copia
- proporre specifica istanza al GD (indicando nell'istanza gli atti da acquisire in copia e le ragioni dell'esame in copia)
- depositare l'istanza del curatore e il provvedimento autorizzativi del GD all'Agenzia delle Entrate
- esaminare gli atti
- formulare le sue istanze in ordine ad eventuali azioni (revocatoria, azione di condanna al pagamento del prezzo, qualora non risulti effettuato, ecc.)

Per la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), dovrà accertare:

a) quando si tratta di atti di vendita:

- se il terzo era consapevole dell'esistenza di debiti da parte del fallito

b) quando si tratta di atti costitutivi di ipoteca volontaria:

- se il creditore in cui favore è stata costituita l'ipoteca, sapeva che il fallito aveva debiti con terze persone.

Per la azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 1 LF, dovrà accertare:

- se il prezzo indicato nell'atto di vendita (dal fallito al terzo) è inferiore al 25% rispetto a quello di mercato (a tal fine, dovrà riportare le conclusioni cui sarà pervenuto lo stimatore nominato per la valutazione dei beni residui);
- se, invece, il fallito non ha beni (e quindi non è stato nominato uno stimatore), il curatore dovrà richiedere la nomina di uno stimatore, previa acquisizione di notizie informali sul valore di mercato degli immobili venduti, all'epoca della vendita.

Per la revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 LF, dovrà accertare:

- se l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza del venditore successivamente fallito (rectius, della società di cui il venditore era socio illimitatamente responsabile).

Per i fatti accertati e informazioni raccolte in merito alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci o di terzi.

Qualora ravvisi fattispecie di responsabilità civile, deve acquisire nel più breve tempo possibile informazioni in ordine alla capacità patrimoniale dei soggetti ritenuti responsabili (elencando analiticamente, vale a dire in distinti paragrafi per ogni comportamento dannoso: soggetti responsabili, entità dei danni e materiale probatorio), anche avvalendosi dell'opera di società che svolgono queste ricerche, al fine di valutare la possibilità di disporre autonomamente (ex art. 146 L.F.) o di richiedere al Giudice competente i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni.


- Azioni esecutive mobiliari o immobiliari pendenti

Qualora vi siano esecuzioni mobiliari o immobiliari pendenti, al fine di valutare la convenienza a proseguire la procedura esecutiva innanzi al G.E. o, al contrario, disporre la vendita in sede fallimentare, il curatore dovrà acquisire dal fascicolo dell'esecuzione ogni informazione ritenuta utile e soprattutto lo stato della procedura.

Si sottolinea che:

- a) in caso di esecuzione mobiliare ed immobiliare promossa dal fallito nei confronti di terzi propri creditori l'intervento è necessario;
- b) in caso di esecuzione immobiliare in cui il fallito figura quale debitore esecutato allora dovranno essere valutati i tempi di definizione della procedura esecutiva e, soprattutto, i relativi costi, con la conseguenza che in caso di esecuzione promossa da un creditore fondiario l'intervento potrà essere utile, essendo i relativi costi a carico di questi fino a quanto deciderà di dare impulso alla procedura, mentre negli altri casi dovrà in linea di massima preferirsi la vendita in sede fallimentare, essendo meno costosa rispetto a quella immobiliare ogniqualvolta si prospetti la possibilità per la Curatela di dover anticipare le relative spese quale creditore precedente.

N.B. Il considerevole ritardo o l'omissione del deposito del programma di liquidazione da parte del curatore sarà valutato dal Giudice delegato e/o dal Tribunale ai fini della revoca del curatore (art. 37) L.F.; infatti ai sensi dell'art. 38 1° co. L.F. "il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico".



6.6 Modalità di vendita dei beni immobili

A seguito della modifica apportata all'art. 107 L.F. con il D.Lgs. 12/9/2007 n.169 nel programma di liquidazione può essere previsto che "le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati" siano effettuate "dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili".

Nella prospettiva di miglioramento dell'efficienza nelle attività di liquidazione, assicurando nel contempo l'attuazione della nuova disciplina del processo esecutivo immobiliare in quanto compatibile, va rilevato che buona parte di queste indicazioni, in quanto volte ad assicurare una corretta relazione informativa con il mercato e a creare le condizioni del miglior realizzo possibile del valore dell'immobile, onde evitare possibili successivi contenziosi che minano la stabilità del risultato della vendita, possono essere seguite anche nel caso di vendita con procedura competitiva svolte ai sensi dell'art. 107 1° co. L.F..

Sempre con riferimento alle vendite effettuate direttamente dal curatore si richiama l'attenzione sull'estrema delicatezza della regolamentazione dei meccanismi di accesso alle informazioni sul bene, di presentazione delle offerte e d'individuazione dell'acquirente (oltre che ovviamente, dell'adeguatezza delle forme pubblicitarie nella prospettiva della più efficace interazione con tutti i potenziali interessati), rammentandosi al riguardo soprattutto il pericolo che un'inadeguata determinazione di tali meccanismi possa far apparire all'esterno possibile l'attribuzione di vantaggi competitivi di tipo informativo a qualcuno degli interessati e quindi l'alterazione della gara; si richiamano, sul punto, a dimostrazione della rilevanza del problema, le scelte compiute dal legislatore con la previsione della segretezza delle offerte nell'ambito della vendita senza incanto.

Si illustra pertanto l'iter operativo a cui i curatori fallimentari sono invitati ad attenersi quando oggetto della vendita nelle forme previste dal codice di procedura civile è un'unità immobiliare.

6.6.1 Verifica del contenuto della perizia e sua integrazione

Il curatore verifica preliminarmente che il contenuto della perizia sia rispondente alla previsione dell'art.173 bis disp. att. c.p.c. e che pertanto in essa, oltre alla descrizione del bene ed alla stima, siano approfonditi i seguenti profili:

- a) lo stato di possesso del bene con individuazione, nel caso di occupazione da parte di terzi, dell'eventuale titolo (contratto di locazione; provvedimento di assegnazione della casa al coniuge ecc.) opponibile alla procedura (in quanto anteriore al fallimento o al pignoramento in caso di procedura

esecutiva pendente alla data del fallimento) e della data di cessazione dei relativi effetti;

- b) la regolarità edilizia e urbanistica (e quindi non solo l'esistenza del provvedimento amministrativo ma anche la piena attuale corrispondenza del bene al progetto) con indicazione della sanabilità degli eventuali abusi e dei costi necessari;
- c) l'esistenza della dichiarazione di agibilità o, in assenza, dei requisiti per ottenerla;
- d) la descrizione di formalità, vincoli e oneri destinati a rimanere a carico dell'acquirente (ad es. servitù, limitazioni di godimento derivanti da regolamenti condominiali di natura contrattuale, vincoli connessi al carattere storico-artistico del bene ecc.);
- e) esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati
- f) Se la perizia non è completa di tutti questi elementi si conferisce incarico al perito per la sua integrazione, salvo che per le informazioni che il curatore è in grado di fornire direttamente (ad es. in ordine allo stato di possesso dell'immobile ed in particolare in ordine, nel caso d'immobile occupato da terzi, alla data di cessazione degli effetti del titolo opponibile) con dichiarazione di attestazione da allegare alla perizia e da pubblicare, unitamente a questa, sul sito internet.

Si rammenta che carenze informative riguardo ai punti indicati, alla luce dell'evoluzione delle giurisprudenze in materia, possono pregiudicare la stabilità della vendita, oltre ad ostacolare la collocazione del bene sul mercato.

6.6.2 Predisposizione della documentazione fotografica del bene

Il curatore verifica altresì che il perito abbia predisposto idonea documentazione fotografica dell'unità immobiliare (sia per l'esterno e sia per gli interni), preferibilmente in formato digitale, per la sua pubblicazione su internet unitamente alla scheda catastale del bene.

In assenza il curatore provvede ad acquisirla.

6.6.3 Adempimenti in caso di quota indivisa d'immobile

Se il bene da liquidare è rappresentato da una quota indivisa d'immobile il curatore, mediante raccomandata, concede un termine ai comproprietari o ad eventuali terzi interessati per depositare una offerta di acquisto cauzionata per un importo non inferiore al valore di stima, avvisandoli che, in assenza di un'offerta, si procederà con giudizio di divisione.

Se nel termine stabilito, che non deve superare i tre mesi dall'invio della comunicazione, non perviene alcuna offerta di acquisto il curatore richiede al giudice delegato l'autorizzazione a promuovere il giudizio di divisione.

Attesa tuttavia la lungaggine dei tempi del giudizio è opportuno che il curatore stimoli l'attività transattiva con i litisconsorti necessari al fine di addivenire, in tempi ragionevoli, per la durata del processo di fallimentare al trasferimento del bene.

6.6.4 Deposito della bozza dell'ordinanza di vendita

Il curatore, dopo aver acquisito il parere del comitato dei creditori e dei creditori ipotecari iscritti, sentito il fallito se ritenuto, deposita in cancelleria, unitamente alla richiesta di pronuncia dell'ordinanza di vendita, copia completa della perizia, con le sue eventuali integrazioni, e bozza dell'ordinanza di vendita (il cui format è disponibile in cancelleria) nella quale sono specificate il prezzo di vendita, le modalità di partecipazione, i meccanismi di pubblicità oltre che le date di fissazione degli incanti ecc.

6.6.5. Decreto trasferimento

Effettuata la vendita e riscosso il prezzo, il curatore deve richiedere al G.D. l'emissione del formale decreto di trasferimento, con il quale vengono disposte anche le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli. All'istanza deve essere allegata anche una bozza del decreto di trasferimento (il format è disponibile in cancelleria).

Per la corretta intestazione del bene, è necessario richiedere all'acquirente un certificato anagrafico, se persona fisica, oppure un certificato del registro delle imprese, se società.

L'acquirente persona fisica che richiede le agevolazioni fiscali "prima casa" deve firmare apposita dichiarazione - autocertificazione e consegnare copia del documento di identità.

Il curatore, nell'istanza, deve attestare che il saldo prezzo è stato versato unitamente alle spese di aggiudicazione.

Si rammenta che sono a carico dell'aggiudicatario oltre alle spese di registrazione anche quelle necessarie per la trascrizione e la voltura catastale (comprenditive pure dei bolli necessari per il rilascio delle copie autentiche); mentre sono a carico della procedura le spese relative alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

Alla consegna dell'immobile il curatore deve redigere un verbale in contraddittorio con l'acquirente da cui risulti, tra l'altro, la data di immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali (la consegna dell'immobile avviene, di norma, una volta trasferita la proprietà).

7. ALTRI ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA

7.1 Recupero crediti, subentro in procedure esecutive, azioni di responsabilità ed altri adempimenti

Il curatore deve richiedere il pagamento immediato dei crediti della fallita impresa ai debitori risultanti dalla contabilità; se la contabilità è assente oppure non aggiornata, il pagamento va richiesto sulla base della documentazione comunque rinvenuta e delle notizie avute dal fallito durante l'interrogatorio.

Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi:

- a) che il credito sia esattamente documentato (fattura, D.D.T., ecc.) e che la pretesa sia fondata;
- b) che il soggetto contro cui si intende agire sia sicuramente solvibile:

Il curatore deve verificare se vi sono in corso, o vi sono state, esecuzioni mobiliari o immobiliari sui beni della fallita ditta.

In caso di esecuzioni già terminate (prezzo distribuito), valutare l'eventualità di azioni revocatorie. Nel caso di esecuzioni in corso alla data del fallimento, il Curatore può subentrarvi oppure può farne dichiarare l'improcedibilità presentando istanza al Giudice dell'Esecuzione (art. 107, 6° comma).

Il curatore deve valutare eventuali responsabilità degli organi sociali (ma anche di terzi che hanno comunque, con i loro comportamenti, causato un danno alla massa dei creditori).

Va inoltre verificato se vi erano, oltre a quelli legali, amministratori di fatto, accomandanti ingeritisi nella gestione della fallita società, ditte individuali dei soci falliti ex art. 147 L.F. (*In caso affermativo, riferire immediatamente al G. D. per i provvedimenti del caso*).

Poiché, il Curatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, deve tempestivamente denunciare eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reati di cui è venuto a conoscenza (art. 30 L.F.).

7.2 Gestione incassi e conto corrente della procedura

Il curatore non appena riscuote le somme, deve aprire un c/c presso un istituto di credito intestandolo alla procedura fallimentare (la scelta dell'istituto di credito è competenza del curatore e non necessita di autorizzazioni particolari).

La scelta dell'istituto deve avvenire tra quelli convenzionati con il Tribunale; è possibile selezionare anche un istituto di credito diverso purché siano applicate condizioni di mercato migliorative.

Il curatore deve comunicare al G.D. l'apertura del conto indicandone gli estremi.

Entro 10 giorni dalla riscossione, il curatore deve versare le somme sul c/c aperto alla procedura fallimentare (art. 34, 1° comma).

8. Rapporto riepilogativo ed altri adempimenti connessi

8.1 Rapporto riepilogativo

Ogni sei mesi dal deposito della relazione ex art. 33 LF, il curatore deve depositare il rapporto riepilogativo previsto dall'art. 33 comma 5 L.F., in cui esporrà analiticamente:

- le attività compiute
- quelle che devono ancora essere compiute
- i beni (mobili, immobili e crediti) acquisiti all'attivo
- i beni venduti e a che importo
- quelli che devono ancora essere alienati
- i tempi previsti per l'alienazione
- le somme realizzate
- una relazione dettagliata sullo stato delle cause promosse da o nei confronti del Fallimento (le cui informazioni andranno acquisite in tempo utile dai legali)
- il conto della gestione
- il saldo del libretto, con copia dello stesso, nonché l'indicazione dei prelievi e dei beneficiari degli stessi;
- il presumibile ammontare delle spese future.

Il curatore trasmetterà al comitato dei creditori:

- copia del rapporto riepilogativo

- copia degli estratti conto relativi ai sei mesi
- e fisserà il termine di un mese dal ricevimento della predetta documentazione, per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

Dopo tale termine, il curatore invierà telematicamente al Registro delle Imprese:

- copia del rapporto riepilogativo
- copia delle eventuali osservazioni del comitato dei creditori.

Tenuto conto che il rapporto sarà pubblicato dal Registro delle Imprese, il curatore trasmetterà al registro delle imprese una versione ridotta del rapporto depositato in cancelleria, nel senso che in quella da inviare al Registro dovrà omettere le circostanze che devono rimanere riservate, quali ad esempio:

- iniziative cautelari adottate dal legale
- prognosi negativa su una causa, formulata dal difensore


In sintesi, il rapporto riepilogativo deve indicare:

- a) se il Campione sia stato pagato;
- b) l'attivo in cassa;
- c) l'ammontare del passivo accertato, distinguendo i creditori in privilegiati e chirografari;
- d) le decisioni in ordine all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- e) le decisioni in ordine alle azioni revocatorie;
- f) lo stato dei giudizi pendenti, civili, amministrativi e tributari;
- g) la partecipazione della Curatela a procedure esecutive immobiliari;
- h) la presenza del Comitato dei Creditori e la sua composizione;
- i) le cause ostative alla chiusura della procedura.

Una copia integrale del rapporto riepilogativo deve essere trasmessa al Pubblico Ministero con tutte le indicazioni utili ai fini dell'esercizio dell'azione penale e dell'eventuale estensione del fallimento a società collegate o a soci di fatto, occulti, ecc...

8.2 Progetto di ripartizione parziale

Contestualmente al deposito del rapporto riepilogativo, il curatore deve depositare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, oppure le ragioni per cui ritiene non opportuno procedere ad un riparto parziale.



Al fine di comprovare la vendita dei beni (e, conseguentemente, onde poter accertare quali beni devono essere ancora venduti), il curatore dovrà allegare una copia delle fatture di vendita emesse, o dell'atto notarile stipulato, o del decreto di trasferimento degli immobili, o in generale la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta vendita delle attività del fallito.

Il curatore prima di depositarlo acquisirà il parere del comitato dei creditori e, una volta che il GD ne avrà ordinato il deposito in cancelleria, il curatore comunicherà il progetto di ripartizione a tutti i creditori con PEC.

Qualora le somme provengano dalla vendita di beni gravati da garanzia ipotecaria o pignorizia, il curatore dovrà depositare il prospetto delle somme disponibili e il correlativo progetto di ripartizione parziale entro il più breve tempo possibile, al fine di evitare di essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal creditore garantito.

Nella redazione dei progetti di ripartizione parziali, il curatore dovrà porre particolare attenzione sulla provenienza delle somme, non potendosi considerare come privilegiato un credito che gode di privilegio speciale, se il bene non è stato acquisito alla massa attiva. A tal fine, dovrà indicare quando egli ha venduto il bene su cui grava il privilegio speciale e dovrà allegare copia della fattura emessa.

Onde consentire un'agevole verifica del suo operato, il curatore dovrà indicare, nel progetto di ripartizione:

- provenienza del danaro (beni mobili o immobili);
- i singoli beni mobili da cui è stata ricavata la somma, al fine di verificare la capienza per l'attribuzione con privilegio speciale dell'iva di rivalsa (art. 2758 comma 2 c.c.);
- inerenza delle spese di procedura ai singoli cespiti o, al contrario, all'intera attività complessivamente svolta dal curatore o dagli altri organi ausiliari.

Prima di predisporre il progetto di ripartizione finale, il curatore dovrà farsi quantificare gli interessi attivi maturati (onde evitare di dover assegnare ai creditori, dopo il riparto, ulteriori somme, attività che potrebbe assorbire l'importo residuo da distribuire).

8.3 Legali

La riforma conserva la necessità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato a stare in giudizio, e assegna al curatore la nomina dell'avvocato.

Anche per l'esercizio di tale potere di nomina, è necessario impartire puntuali direttive, onde assicurare l'esigenza che la scelta avvenga all'interno di una "rosa" di professionisti adeguati.

Pertanto, il curatore deve:

- depositare la documentazione (contratti, ecc.);

- fornire le informazioni utili a valutare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione della causa (o per resistervi);
- chiedere l'autorizzazione a proporre le azioni opportune;
- indicare la capacità patrimoniale del soggetto nei cui confronti ritiene di dover promuovere la causa;
- indicare il legale che il curatore intende nominare (al fine di consentire al GD l'esercizio del potere-dovere di controllare il regolare esercizio del potere di nomina, affidato al curatore dall'art. 25 n. 6 LF), nonché i nominativi dei legali già nominati e il valore di ciascuna causa assegnata a ciascuno di loro;
- comunicare al legale la nomina, salvo urgenza, entro una settimana dal provvedimento autorizzativo a stare in giudizio;
- dare al legale (con la nomina di cui sopra) le seguenti indicazioni per iscritto:
 - che deve rappresentare al curatore e al GD eventuali problematiche inerenti l'azione autorizzata (che non fossero state adeguatamente considerate dagli organi della procedura al momento del conferimento dell'incarico), al fine di evitare di promuovere giudizi infondati;
 - che deve proporre le azioni oggetto dell'incarico, salvo ragioni di urgenza, entro un mese dall'incarico;
 - che deve proporre i ricorsi cautelari più opportuni per anticipare la decisione di merito;
 - stabilire preventivamente l'onorario, in generale, e maggiormente per controversie di particolare delicatezza e valore (ad es. ricorsi alle Commissioni Tributarie; ricorsi per Cassazione, etc.).

I legali del fallimento devono essere avvertiti dal curatore che il G.D., ai fini della liquidazione dell'onorario, ai sensi del D.M. 140/2012 si terrà "in speciale riguardo l'attività svolta davanti al giudice", ai fini soprattutto di una sollecita definizione della causa.

Al momento del conferimento della procura alle liti, il curatore dovrà comunicare al legale che costituiscono elementi essenziali del mandato difensivo:

- a) quanto sopra esposto in tema di interesse della curatela alla sollecita definizione del processo;
- b) la condizione che il professionista notifichi l'atto di citazione (o il corrispondente atto introduttivo) entro un mese dalla data in cui il curatore ha consegnato al legale la copia semplice del decreto di nomina e la documentazione relativa ai fatti di causa;
- c) l'ulteriore condizione per cui – soprattutto nelle cause aventi ad oggetto azioni revocatorie di rimesse bancarie – il legale produca agli atti del processo la lettera che il curatore avrà preventivamente inviato alle aziende di credito, avente ad oggetto l'invito a formulare rilievi in ordine alla riclassificazione delle predette rimesse secondo il criterio del saldo disponibile e/o ad eventuali

versamenti effettuati da terzi. Ciò, al fine di opporsi a qualunque compensazione, anche parziale, delle spese giudiziali.

Scelta del legale da parte del curatore:

E' indispensabile che il curatore abbia un rapporto professionale e distaccato con i legali da lui scelti, per la indispensabile funzione di controllo che deve esercitare:

- sulla attività svolta
- sui compensi liquidati dal GD a favore del legale
- su eventuali profili di responsabilità professionale

Appare evidente che non è possibile che il curatore abbia il necessario distacco dal legale, se tra i due professionisti vi sono (o vi sono stati) rapporti di praticantato, o di parentela o affinità, o di collaborazione professionale, o di associazione professionale, o di domiciliazione, o di divisione delle spese di studio, ecc.

Pertanto, il curatore nominerà professionisti:

- che abbiano esperienza nel settore (con particolare riferimento a cause complesse e che maggiormente si prestano a possibili pressioni o interferenze, e cioè: revocatorie e responsabilità di amministratori e sindaci);
- con cui non ha (o non ha avuto) rapporti su indicati (o altri consimili).

Soprattutto se il curatore è anch'egli un avvocato, il legale nominato non dovrà avere, né aver avuto in passato, anche remoto, alcun rapporto né formalizzato (ad esempio: patrocinio legale del legale nominato presso il curatore, o viceversa del curatore presso il legale; o domiciliazione), né di mero fatto (sostituzioni in udienza, collaborazioni in studio anche se non formalizzate con il domicilio)

Il curatore non conferirà in alcun caso incarichi a professionisti che sono stati difensori del fallito (prima del fallimento), o a soggetti che si domiciliano presso di questi o che hanno fatto tirocinio presso di lui, salvo casi eccezionali che dovranno essere adeguatamente giustificati dalla peculiarità del caso.

Numero di incarichi

Il curatore dovrà assicurare una adeguata ripartizione degli incarichi ai legali, per evitare che una eccessiva concentrazione lo faccia diventare il referente unico della procedura.

Tendenzialmente, quindi, il numero di incarichi affidati a ciascun legale per ogni fallimento non dovrà essere superiore a tre.

Compenso del legale

Il curatore stipulerà per iscritto con il legale un contratto di prestazione d'opera professionale (ai sensi dell'art. 2233 comma 3 c.c., introdotto dall'articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., in l. 4 agosto 2006, n. 248, c.d. Decreto Bersani), cercando ovviamente di contenere al massimo gli importi da corrispondere al professionista (la norma consente anche di derogare ai minimi).

Accertamenti patrimoniali

Fermo restando che il curatore deve svolgere gli accertamenti patrimoniali (nei confronti dei soggetti da convenire in giudizio, per evitare di esperire cause costose ed inutili), occorre inoltre che detti accertamenti siano ripetuti ogni anno (al fine di valutare la opportunità di promuovere revocatorie o sequestri).

Gli accertamenti devono essere estesi anche ai coniugi e ai figli e riguardare non solo immobili ma anche eventuali quote o azioni e/o compensi (ad esempio, qualora i convenuti siano professionisti).


Nei confronti di coniugi e figli: perché (in caso di loro impossidenza) il curatore deve valutare se ricorrono i presupposti per eventuali azioni di simulazione e/o revocatoria ordinaria e/o risoluzione per inadempimento (ad esempio, se la controparte dovesse sostenere di aver prestato al coniuge o al figlio il danaro necessario per acquistare il bene).

Nei confronti di ascendenti: specie se si tratta di cause lunghe e complesse, perché nel tempo che intercorre tra l'instaurazione della causa e la sua definizione con sentenza esecutiva, il convenuto potrebbe ereditare (anche in questo caso, non solo immobili, ma anche quote o azioni di società) e - in caso di rinuncia all'eredità - il fallimento potrebbe esperire la domanda di autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante (ex art. 524 c.c.).

Il curatore deve ottenere dai legali un aggiornamento dello stato delle cause loro affidate e inserire le relative notizie nel rapporto riepilogativo previsto dall'art. 33 LF.

Revoca dell'incarico

Ai sensi dell'art. 25 n. 6 LF, è riservata al curatore la decisione di chiedere la revoca del legale (sia per le carenze dell'atto o in genere dell'azione, sia per il ritardo nell'avviare le azioni giudiziarie autorizzate), ma è evidente che l'eventuale scelta di non procedere in tal senso, a fronte di errori evidenti e gravi (soprattutto



se l'atto risulta in contrasto con eventuali specifiche indicazioni del GD) sarà valutato ai fini della eventuale revoca del curatore.

Il curatore deve anche valutare l'attività svolta dal legale e evidenziare al GD eventuali profili di responsabilità professionale: anche questa inerzia sarà valutata dal tribunale per stabilire la persistenza del rapporto fiduciario tra curatore e autorità giudiziaria.

Decreti di liquidazione dei compensi e eventuale reclamo

Il curatore deve verificare se i compensi liquidati dal GD (non solo al legale, ma anche a stimatori o a chiunque abbia effettuato prestazioni a favore della curatela) sia congruo e corretto (anche sotto il profilo dell'eventuale tariffario professionale), per evitare che un errore del GD provochi un irreparabile danno alle ragioni dei creditori (con sottrazione di somme prededucibili).

Il curatore quindi, in tal caso, proporrà reclamo ex art. 26 LF avverso il provvedimento del GD (a meno che il provvedimento non sia modificato, prima della scadenza del termine per proporre il reclamo suddetto).

8.4 Liquidazione del Compenso al Curatore

Il G.D. proporrà al Tribunale di tenere in massima considerazione la sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni concorsuali; a tal fine, il curatore nell'istanza di liquidazione del compenso e degli acconti dovrà riepilogare:

- le attività compiute
- i tempi in cui esse sono state compiute
- le difficoltà incontrate
- attivo realizzato
- passivo
- presenza di delegati (nominati dal GD) e compensi liquidati (i relativi importi saranno detratti dal compenso del curatore ex art. 32 comma 1 L.F.)
- presenza di coadiutori tecnici (autorizzati dal comitato dei creditori); nel caso di consulenti contabili o consulenti del lavoro o incaricati della vendita, il compenso corrisposto a costoro sarà detratto dal compenso del curatore. Il curatore e il comitato dei creditori dovranno porre particolare attenzione nel richiedere l'uno e autorizzare l'altro, la nomina di coadiutori nel caso di fallimento privo di attivo, atteso che non ricorre in tal caso (trattandosi di ausiliario non del giudice, ma del curatore) il presupposto per l'anticipazione a spese dello Stato (art. 146, comma 3, lett. c, D. Lgs. 115/02), al fine di non incorrere in responsabilità contabili e/o erariali.

Il compenso finale dovrà essere solo liquidato, mentre la riscossione avverrà in sede di riparto finale.

In caso di mancanza di attivo spetta, comunque, il compenso al curatore, nella misura di € 816,11.

E' necessario in quest'ultimo caso fare istanza al G.D. chiedendo la liquidazione del compenso a carico dell'erario per mancanza di attivo

Gli acconti, invece, sono riconosciuti solo se vi siano giustificati motivi e solo dopo aver conseguito ricavi immobiliari o dopo aver effettuato almeno un riparto parziale.

La richiesta di acconto dovrà riportare:

- 1) ammontare del passivo;
- 2) succinto stato della procedura e delle attività stimate e realizzate effettivamente;
- 3) movimenti del c/c bancario intestato alla procedura;
- 4) rendiconto delle spese anticipate di cui si chiede il rimborso.

Dovrà essere inoltre indicato se sono stati percepiti o meno precedenti acconti ed in caso positivo dovrà essere allegata fotocopia del provvedimento di liquidazione

8.5 Cose sequestrate dal P.M.

Il curatore deve chiedere al P.M. ai sensi dell'art. 262 c.p.p. la restituzione della documentazione e delle altre cose sequestrate, al fine di proseguire le operazioni. In caso di urgenza, dovrà chiedere al P.M. il rilascio di copia della predetta documentazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.p..

9. ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

9.1 Conto della Gestione

Nella comunicazione al fallito e ai creditori dell'avvenuto deposito del rendiconto e dell'udienza fissata dal G.D. per le eventuali osservazioni (art. 116 L.F.), il curatore dovrà avvertire che non è obbligatoria la comparizione all'udienza, se gli interessati non hanno nulla da eccepire.

Il rendiconto sarà spedito (unitamente alla comunicazione) a ogni creditore (ammessi al passivo, oppositori e in prededuzione) e al fallito, avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Il rendiconto dovrà essere analitico e indicare ogni voce (di entrata e di spesa) e i relativi documenti giustificativi.

Prima di procedere alla chiusura del fallimento il curatore deve controllare che tutti i beni siano stati venduti, che non ci siano crediti da riscuotere

(eventualmente cederli e abbandonare quelli inesigibili) ed altri rapporti ancora da definire.

Il curatore deve controllare se vi sono somme prenotate a debito e annotare sul "Foglio notizie".

Oltre al Contributo Unificato, Imposta di registro sulla sentenza e spese forfetizzate di notifica, che sono sempre presenti. In alcuni casi vi possono essere altre spese anticipate dall'Erario per il pagamento di imposte ipotecarie, rilascio copie, anticipi a legali o a periti e quant'altro.

Il pagamento avviene con modello F23 - che viene solitamente predisposto dalla cancelleria - presso una qualsiasi Banca.

Dopo aver effettuato il pagamento il curatore deve depositare in cancelleria la ricevuta.

10. CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Il curatore deve formulare istanza al Tribunale per la chiusura della procedura.

Occorre verificare che nel fascicolo siano presenti tutti i documenti ed in particolare:

- Stato Passivo;
- Inventario;
- Relazione del Curatore;
- Libro Giornale;
- Pagamento Foglio Notizie (Camp. Fallimentare/CUF);
- Matrice assegni ripartizione;
- Rendiconto;
- Liquidazione compenso;
- Ripartizioni parziali e finali;
- Notula del Curatore.

Il curatore nel caso il fallimento si sia chiuso con riparto dell'attivo deve procedere alla pubblicazione del decreto di chiusura ai sensi dell'art. 17 (art. 119, comma 1 L.F.), ritirando in cancelleria la documentazione.

Nel caso di fallimento di società, nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 118, chiedere la cancellazione dal registro delle imprese con la causale: cessazione fallimento e con la dichiarazione del Curatore del decorso del termine per i reclami ex art. 26 L.F. e motivi della chiusura. (art. 118 L.F. u.c.).

N.B. Si richiama all'attenzione del curatore sulla rilevante portata deflattiva dell'art. 102 L.F., laddove è consentito (rectius consigliato) "non farsi luogo all'accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo da

distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, fatta salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura".

Il curatore in tal caso, acquisite le informazioni necessarie di cui al paragrafo 2.2., dovrà depositare un'istanza al Collegio (dopo aver sentito il fallito e acquisito il parere del Comitato dei Creditori) corredata da una relazione sulle prospettive negative di liquidazione.

Ove la condizione di insufficiente realizzo emerga successivamente alla verifica dello stato passivo, il curatore potrà analogamente richiedere la chiusura della procedura ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102 e 118 n. 4) L.F.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' with a long, sweeping tail that curves upwards and then downwards.


PARTE II

PIANO DI RIPARTO

Con riguardo alle tecniche di redazione del piano di riparto si ritiene riportare il testo integrale della circolare adottata dalla Sezione VI del Tribunale di Roma, che affronta in maniera puntuale e articolata le diverse problematiche

SOMMARIO

1.	<u>Individuazione delle singole masse</u>	
2.	<u>Determinazione delle somme nette ricavate dalla vendita dei beni pignorati</u>	
3.	<u>Detrazione delle somme da distribuire in prededuzione</u>	
3.1.	<u>Spese privilegiate ex art.2770</u>	
3.2.	<u>Crediti privilegiati ex art.2771-2775bis c.c.</u>	
3.3.	<u>Crediti ipotecari</u>	
3.3.1.	<u>La disciplina dell'art.2855 c.c.</u>	
3.3.2.	<u>Nozione di anno in corso: determinazione del biennio anteriore e dell'anno in corso alla data del pignoramento</u>	
3.3.3.	<u>Particolarità relative all'applicazione dell'art.2855 cod. civ. nel caso di contratti di mutuo con piano di ammortamento rateale</u>	
4.	<u>Indicazioni in tema di computo degli interessi</u>	
4.1.	<u>L'anatocismo</u>	
4.1.1.	<u>Contratti di mutuo bancario ordinari stipulati anteriormente al 20.04.2000</u>	
4.1.2.	<u>Contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente al 20.04.2000</u>	
4.1.3.	<u>Contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 20.04.2000</u>	
4.1.4.	<u>Divieto di estensione del privilegio ipotecario agli interessi anatocistici</u>	
4.2.	<u>La disciplina della normativa anti-usura (Legge 7 marzo 1996, n.108)</u>	
4.3.	<u>Il concetto di "Tasso Legale"</u>	
5.	<u>La graduazione delle ipoteche</u>	
6.	<u>Procedimento di calcolo e stesura del progetto in presenza di contratti di mutuo</u>	
7.	<u>Collocazione dei creditori chirografari</u>	
8.	<u>Disposizioni finali</u>	
8.1.	<u>Liquidazione delle spese giudiziali</u>	
8.2.	<u>Mancato deposito dei titoli in originale</u>	
8.3.	<u>Mancata trasmissione del piano di ammortamento o del prospetto degli interessi moratori</u>	
8.4.	<u>Adempimenti relativi alla custodia</u>	
8.5.	<u>Acquisizione dell'ultimo estratto conto della procedura</u>	
8.6.	<u>Ordine di restituzione delle somme versate in eccedenza al Credito Fondiario</u>	
8.7.	<u>Indicazione della destinazione di eventuali sopravvenienze attive</u>	



INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE MASSE

Se vi sono più immobili nella medesima procedura (o perché vi sia stato all'origine un unico pignoramento su più beni, o perché siano state riunite più procedure), è necessario preliminarmente individuare le singole masse su cui l'unico o i più creditori intervenuti nella procedura dovranno essere soddisfatti.

A tal fine è, in linea di massima, opportuno considerare come singola massa l'importo ricavato dalla vendita di ogni singolo bene (1 immobile = 1 massa).

Ciò non toglie, tuttavia, che è possibile accorpate in una unica massa quei beni su cui concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità).²

Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al pignoramento e/o agli atti di intervento.

Mentre il pignoramento indica sempre un determinato bene, molto spesso l'atto di intervento non contiene alcuna indicazione al riguardo.


In tal caso si considererà l'intervento come relativo ai ricavi di tutti i beni presenti nella procedura al momento dell'intervento, salvo l'ordine dato dalle cause di prelazione.

In caso di riunione di procedure, né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della riunione in una delle due procedure si estendono a beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni.

Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti della prima procedura, per poter concorrere anche sui beni non compresi nella procedura originaria, devono, se lo ritengono, fare formale atto di intervento, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato di quei beni; essi saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavo di quei beni a seconda della fase in cui avranno depositato tale atto.

Gli interventi successivi alla riunione, invece, salva diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.

² Es. Tizio, Caio e Sempronio concorrono con un privilegio speciale sul bene A; concorrono inoltre in via chirografaria sul bene B; Tizio e Caio (ma non Sempronio) hanno anche un credito chirografario sul bene C. Le masse sono due: bene A+B e bene C.



DETERMINAZIONE DELLE SOMME NETTE RICAVATE DALLA VENDITA DEI BENI PIGNORATI

Per determinare l'esatto ammontare della massa attiva, dal prezzo di aggiudicazione (quale risultante dal verbale di vendita e dal decreto di trasferimento) deve essere sottratto l'importo versato a titolo di INVIM (v. comunicazione del competente ufficio ³) e devono essere aggiunti gli eventuali frutti civili riscossi (interessi maturati sulla somma depositata dall'aggiudicatario ed eventuali rendite percepite e depositate dal custode giudiziale derivanti dall'amministrazione del bene pignorato.

Qualora il custode non abbia ancora reso il conto finale della gestione, il Consulente dovrà provvedere a sollecitarne il deposito presso di sé allegandolo (per la successiva approvazione) al progetto di distribuzione.⁴

ATTENZIONE: Nel computo devono essere valutate anche le somme eventualmente già corrisposte dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 T.U. Legge Bancaria, agli istituti di credito fondiario.

Nel caso in cui vi sia una pluralità di debitori, comproprietari dell'immobile oggetto del pignoramento, si dovrà suddividere il ricavato, formando una singola massa per ogni debitore.⁵

DETRAZIONE DELLE SOMME DA DISTRIBUIRE IN PREDEDUZIONE

Determinata la massa netta attiva della procedura, il Consulente dovrà provvedere alla corretta graduazione dei crediti avendo riguardo, in proposito, alla cause legittime di prelazione.

Spese privilegiate ex art.2770.

Sono le spese per atti conservativi o di esecuzione sostenute nel medesimo giudizio di esecuzione in corso. Tali spese sono in genere anticipate dal creditore o dall'aggiudicatario e non ancora rimborsate.

Sono comprese in queste spese:

- le spese di custodia e l'onorario del custode
- le spese per la stima e l'onorario del perito stimatore
- le spese per imposte collegate agli atti della procedura (Registro, IVA ecc.)

³ Ciò ovviamente fino a quando l'INVIM è rimasta in vigore.

⁴ Vedi anche il paragrafo 8.4.

⁵ Es. L'immobile è di proprietà di X e Y al 50%. Creditore di entrambi è il precedente Tizio, intervengono Caio, creditore di X, Sempronio, creditore di Y, Mevio, creditore di entrambi. Si ricavano dalla vendita 1000.000,00 euro. Sul 50% del ricavato (50.000,00 euro) concorrono Tizio, Caio e Mevio, creditori di X; sul restante 50% del ricavato concorrono Tizio, Sempronio e Mevio, creditori di Y.

- le spese per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, dopo la vendita
- le spese per la pubblicità, anche se anticipate dal creditore
- eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene

Crediti privilegiati ex art.2771-2775bis c.c.

A titolo meramente esemplificativo:

- tributi diretti: Irpef, Irpeg, Ilor limitatamente alla quota di imposta imputabile ai redditi immobiliari;
- tributi indiretti: Tassa di registro, Tassa di successione, Imposte catastali e ipotecarie, Iva relativa alla cessione dell'immobile, in caso di responsabilità solidale del cessionario, Invim, nel caso in cui sia richiesta all'acquirente per mancato pagamento da parte del venditore, crediti per concessione di acque e contributi per opere di bonifica e miglioramento;
- crediti vantati dal promissorio acquirente dell'immobile oggetto di esecuzione per la mancata esecuzione del contratto preliminare di compravendita.⁶

ATTENZIONE: le tasse di Registro, l'Invim o l'Iva da collocare in questo grado non sono quelle derivanti dalla vendita forzata in corso di procedura, le quali vanno in prededuzione (come spese di procedura), bensì quelle eventualmente maturate in occasione di precedenti vendite (e cioè, in sostanza, della vendita con la quale il debitore abbia acquistato a suo favore) se impagate e se vi sia stato intervento da parte del Concessionario per la riscossione tributi.⁷


Ai sensi dell'art.2748 c.c., questi privilegi prevalgono anche sui crediti ipotecari se la legge non dispone diversamente (*"i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente"*).

Crediti ipotecari

ATTENZIONE: in base a quanto disposto dall'art.2916 c.c. non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte dopo il pignoramento, né quelle per le quali sia trascorso un ventennio dalla loro iscrizione.

⁶ Crediti per la restituzione delle somme versate in acconto, per il pagamento del doppio della caparra o per risarcimento danni nonché quelli per le spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento

⁷ Tal privilegio è legittimato dalla circostanza che per le imposte indirette è previsto un diritto di seguito, nel senso che l'esecuzione per imposte maturate prima o in occasione del trasferimento può essere proseguita a carico dell'acquirente (fatta eccezione per l'imposta suppletiva di Registro) (art. 2772 cod.civ.). Per le imposte dirette, invece, un diritto di seguito esiste solo per l'Ilor, e ciò in base all'art. 79 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in base al quale l'esattore può procedere sull'immobile per il quale l'Ilor è dovuta anche quando la proprietà è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo.



I problemi più rilevanti in ordine alla ipoteca sono costituiti dalla estensione del privilegio.

La disciplina dell'art.2855 c.c.

L'art.2855 cod. Civ. stabilisce che:

L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie di ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

SONO considerati crediti assistiti dal privilegio ipotecario quindi:

- a. il **capitale** iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito) comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
- b. le **spese** per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria;⁸
- c. le **spese** di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione dell'ipoteca;
- d. le **spese** ordinarie del processo esecutivo (spese legali sostenute nel corso del processo esecutivo eventualmente liquidate dal Giudice);⁹

⁸ Non sono comprese in questa categoria le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo anche se stipulato contestualmente alla costituzione di ipoteca: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca.

⁹ Vedi il paragrafo 8.1.

- e. gli **interessi convenzionali** maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore (solo se enunciati nell'iscrizione e nei limiti di tale enunciazione);
- f. gli **interessi legali** dal primo giorno successivo al termine dell'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data della vendita (data di deposito del decreto di trasferimento);

Tuttavia,


- le spese accessorie indicate sub **b, c e d** devono ritenersi comprese nel totale iscritto, nel senso che non si aggiungono al totale della iscrizione, ma sono in esso incluse (se dunque alcune di esse eccedono il totale garantito dal privilegio devono essere considerate in chirografo);

- circa l'estensione della ipoteca agli interessi si osserva che il limite dei tre anni imposto dalla norma riguarda solo gli interessi futuri (cioè non ancora maturati alla data di iscrizione dell'ipoteca) e non gli interessi già scaduti alla data di iscrizione purché espressamente indicati nel valore garantito.

ATTENZIONE: sono garantiti dal privilegio ipotecario i soli interessi iscritti ovvero quegli interessi determinati (o determinabili mediante indicazione del criterio di calcolo) che risultino dalla nota di iscrizione ipotecaria. Qualora tale criterio non risultasse dalla nota di trascrizione o siano stati richiesti in base al titolo interessi più alti di quelli risultanti dalla nota di iscrizione essi devono essere considerati come crediti chirografari.

NON SONO considerati crediti assistiti dal privilegio ipotecario quindi:

- le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione;
- le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
- le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita);
- gli interessi maturati anteriormente al biennio.



Nozione di anno in corso: determinazione del biennio anteriore e dell'anno in corso alla data del pignoramento

L'anno in corso alla data del pignoramento non è l'anno solare, ma va determinato con il seguente procedimento:

1. determinare la data di decorrenza degli interessi del debito. Nel caso di debiti da mutuo: la data contrattualmente prevista. Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza);
2. aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C;
3. sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l'anno in corso (chiameremo B questa seconda data);
4. sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante.

Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono da considerare crediti chirografari.¹⁰

Particolarità relative all'applicazione dell'art.2855 cod. civ. nel caso di contratti di mutuo con piano di ammortamento rateale

La maggior parte dei contratti di mutuo prevedono la restituzione mediante rate periodiche (in genere semestrali).

Normalmente, ogni rata prevista dal piano di ammortamento è composta di una quota capitale e di una quota interessi.

Se quindi le rate che scadono nel biennio e nell'anno in corso possono essere collocate interamente, così come sono, tra i crediti privilegiati, per le rate anteriori al biennio bisogna operare una scomposizione, separando le quota interessi (che

¹⁰ Esempio n.1: pignoramento del 15.10.99; mutuo con rate semestrali, decorrenza contrattuale 10.1.95. Si aggiunge 1 anno al 10.1.95 sino ad arrivare al 10.1.2000 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento); l'anno in corso va dal 10.1.99 al 10.1.2000. Il biennio va dal 10.1.97 al 10.1.99.

Esempio n. 2: pignoramento del 15.10.99; decreto ingiuntivo 15.1.96; ipoteca iscritta 15.5.97; la prima scadenza coincide con la data di iscrizione ipotecaria; l'anno in corso è quello dal 15.5.99 al 15.5.2000. Il biennio va dal 15.5.97 al 15.5.99.

va al chirografo) da quella capitale (che va al privilegio). Se vi sono quindi rate anteriori al biennio è necessario sempre richiedere il piano di ammortamento.¹¹

INDICAZIONI IN TEMA DI COMPUTO DEGLI INTERESSI

ATTENZIONE: Il consulente si dovrà attenere alle indicazioni che seguono nella sola ipotesi che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata non si sia giudizialmente formato. In caso contrario (ad esempio in presenza di sentenza passata in giudicato, di decreto ingiuntivo non opposto, di ordinanza anticipatoria ex art.186ter o quater c.p.c.) egli dovrà fare esclusivamente riferimento al titolo anche con riferimento alle modalità di computo degli interessi.

L'anatocismo

Come è noto, l'art.1283 cod.civ. stabilisce che, *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

Nonostante tale dato normativo, nei contratti bancari (mutuo o conto corrente) per lungo tempo sono state inserite clausole negoziali che prevedevano la capitalizzazione periodica degli interessi debitori.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha recentemente accertato l'illegittimità di tali pattuizioni dichiarando così illecita la richiesta di interessi sugli interessi anche nei contratti conclusi dagli operatori soggetti alla disciplina del T.U. in materia bancaria e creditizia.¹²

Successivamente a tali pronunce il Governo (in attuazione della delega conferita con la Legge 24 aprile 1998, n.128) ha emanato l'art.25 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.342. Esso stabilisce testualmente:

1. La rubrica dell'articolo 120 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.385 e' sostituita dalla seguente: "decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".

¹¹ **ATTENZIONE:** poiché le rate di mutuo sono normalmente posticipate, e poiché dunque ogni rata contiene gli interessi relativi al periodo precedente a sé stessa, la prima rata del biennio (i cui interessi vanno dunque al privilegio) non è quella che scade nel momento di inizio del biennio, ma quella immediatamente successiva.

Nell'esempio n. 1 di cui alla nota precedente sopra, dunque la prima rata da ammettere interamente al privilegio non è quella che scade in data 10.1.97, ma quella che scade il 10.7.97. Infatti la rata del 10.1.99 contiene gli interessi maturati dall'ultima rata sino al 10.1.99 e dunque contiene interessi relativi ad un periodo fuori dal biennio. La prima rata che contiene interessi maturati successivamente al 10.1.99 è quella successiva, e cioè quella del 10.7.97.

¹² D.lgs. 1° settembre 1993, n.385.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente: " 2. il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Il 9 febbraio 2000, il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) ha emesso la seguente delibera:

Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono.

Art.2(Conto Corrente)

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Art.3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. *Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*

3. *Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.*

4. *Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.*

[omissis...]

Art.5 (Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)

Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

[omissis...]


Art.7 (Disposizioni transitorie)

1. *Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.*

[omissis...]

Per i contratti bancari stipulati successivamente al 20 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera in parola), pertanto, il meccanismo della capitalizzazione degli interessi deve essere ritenuto pienamente lecito e si dovrà fare riferimento alle norme regolatrici dei singoli negozi conclusi tra le parti per verificarne la corretta applicazione.

Per i contratti bancari stipulati anteriormente a tale data, invece la norma di riferimento era dettata dal 3° comma del citato art.25 D.lgs. 342/1999 (sostanzialmente richiamato dall'art.7 della delibera CICR) il quale, come visto faceva salvo il meccanismo dell'anatocismo anche con riferimento a quella parte di rapporto negoziale svoltosi nel pieno vigore dell'art.1283 cod. civ.



Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la nota sentenza n.425 del 17.10.2000.

Oggi, pertanto, il meccanismo dell'anatocismo deve considerarsi lecito solamente per i contratti bancari stipulati successivamente alla data del 20 aprile 2000.

Per quanto riguarda gli altri contratti occorre distinguere a seconda della tipologia di riferimento:

Contratti di mutuo bancario ordinari stipulati anteriormente al 20.04.2000

Nei mutui, il problema dell'anatocismo si pone con riferimento agli interessi moratori, e cioè agli interessi previsti nel caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Poiché, come si è detto, ogni rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi, è inevitabile che una parte degli interessi di mora dia luogo ad anatocismo. Più precisamente, costituiranno anatocismo quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi contenuta nella rata.

Il Consulente, pertanto, dovrà calcolare il "quantum debeatur" scomputando, dall'eventuale somma richiesta: gli interessi moratori computati sulla quota parte della rata scaduta relativa agli interessi convenzionali.


Contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente al 20.04.2000

Con riferimento a tale categoria di mutui si deve distinguere tra contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 e contratti di mutuo stipulati successivamente.

Per i primi la norma cui fare riferimento è quella dell'art.38 del Regio Decreto 1905, n.646 la quale stabiliva che il "pagamento di interessi, annualità compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitoli dovuti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interessi dal giorno della scadenza."

Deve, pertanto considerarsi ammissibile la richiesta di interessi anatocistici per tale tipologia di contratti.

Per i secondi invece, giacché la norma citata non è stata riprodotta nel D.lgs n.385/1993 deve ritenersi applicabile la medesima disciplina prevista per i contratti di mutuo ordinario.



Contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 20.04.2000

Posto che anche per tali contratti vige il divieto di anatocismo, in caso di procedimento esecutivo in cui la Banca sia intervenuta chiedendo il ristoro di quanto a lei dovuto a seguito di "scoperto di conto corrente" il Consulente dovrà ricalcolare il credito della banca scomputando gli eventuali interessi debitori capitalizzati periodicamente e procedendo quindi a determinare il quantum debeatur sulla scorta degli interessi debitori convenzionali pattuiti.

In caso di rimesse in conto corrente da parte del debitore esse andranno imputate prima agli interessi maturati fino a quel momento e quindi al capitale da ripianare.

Divieto di estensione del privilegio ipotecario agli interessi anatocistici.

Nel caso in cui (come ad esempio nei mutui fondiari stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 o in generale nei contratti bancari successivi al 20 aprile 2000) l'ordinamento consenta la capitalizzazione degli interessi si pone il problema, in presenza di crediti privilegiati, se anche agli interessi maturati sugli interessi si estenda il privilegio ipotecario.

Giacché l'art.2855 cod. civ. stabilisce che l'iscrizione di un capitale fa collocare al privilegio anche gli interessi deve ritenersi che il capitale iscritto non possa subire variazioni nel corso del rapporto. Pertanto, nel caso di mutuo, gli interessi moratori maturati nel triennio andranno al privilegio limitatamente alla quota di essi che è stata generata dalla quota capitale compresa nella rata; mentre saranno al chirografo per la restante parte, sorta in relazione alla quota interessi corrispettivi compresa nella rata.


Nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto corrente, sarà considerato capitale l'intero importo del decreto o della sentenza e solo su tale capitale matureranno gli interessi privilegiati.

La restante parte di interessi derivante dal meccanismo della capitalizzazione dovrà essere collocata a chirografo.

La disciplina della normativa anti-usura (Legge 7 marzo 1996, n.108)

Il 2° comma dell'art.1815 cod. civ. (come modificato dall'art.4 della Legge 108/1996) stabilisce che *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*.

Fino all'entrata in vigore della Legge 108/1996 la giurisprudenza riteneva che il mutuo con interessi usurari ricorresse solo qualora sussistessero tutti gli elementi del reato di usura (art.644 c.p.). Dovevano, quindi, concorrere i seguenti



elementi: un vantaggio usurario, conseguito o conseguibile, lo stato di bisogno economico dell'obbligato, il consapevole approfittamento da parte del mutuatario.

L'art.1 della citata Legge 108/1996 nel modificare l'art.644 c.p. ha statuito che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tale limite è fissato al tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati dal sistema creditizio, rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

La Legge 108/1996 è entrata in vigore il 24.03.1996 ed il suo art.3 ha stabilito che, fino all'emanazione del primo Decreto Ministeriale di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (avvenuta con D.M. 22.03.1997) chiunque si fa dare o promettere da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità, compie il reato di usura.

Fermo tale dato normativo (specialmente in considerazione della nota pronuncia n.14899 del 17.11.2000) si è posto il problema della validità delle clausole relative alla pattuizione di interessi ad un tasso divenuto successivamente usurario (il problema involge tutti i contratti stipulati anteriormente al 22.03.1997 ed anche quelli a tasso fisso stipulati successivamente a tale data).

Il Legislatore con D.L. 29 dicembre 2000, n.394 (convertito con modificazione nella Legge 28 febbraio 2001, n.24) ha definitivamente risolto il problema statuendo che *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"* (si veda sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 25.02.2002 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte avverso la citata disciplina).

Atteso il nuovo dato normativo si rileva, pertanto, che nessuna questione relativa alla verifica della eventuale usurarietà del tasso praticato investirà il consulente per i contratti stipulati in data anteriore al 27.03.1997, mentre, con riferimento ai contratti stipulati successivamente a tale data il Consulente dovrà verificare che, in relazione ai tassi medi globali individuati dal d.m. in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo il tasso effettivo globale non sia superiore al tasso

soglia; rammentando che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato dovrà tener conto non solo del saggio di interesse convenzionale pattuito ma anche dell'eventuale meccanismo di capitalizzazione (seppure conforme alle delibere CICR) ed agli altri accessori previsti dalla norma

Qualora il Consulente rilevi il superamento del tasso soglia in attuazione del 2° comma dell'art.1815 c.c. dovrà indicare nel progetto di distribuzione il solo credito per capitale.


Il concetto di "Tasso Legale"

Gli artt. 2788 e 2855 cod. civ, nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 cod. civ.. E' escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali e, in particolare, ai tassi agevolati (tra i quali rientrano quelli dovuti sui mutui fondiari) che, a norma della legge 17 agosto 1974 n. 397, sono fissati dal ministro del tesoro di concerto col ministro competente per la materia. (Cass. 03/12/1986 n. 7148)

Si userà quindi, per il calcolo degli interessi legali, il tasso legale come determinato dall'art. 1284 cod.civ.

Giova ricordare che il tasso legale è variato nel tempo come segue:

fino 31.12.1990	al	5,00%
fino 31.12.1997	al	10,00 %
fino 31.12.1999	al	5,00%
fino 31.12.2001	al	2,50%
Fino 31.12.2011		3.75%
Fino 31.12.2013		2,50%
In vigore		1,00%



LA GRADUAZIONE DELLE IPOTECHE

In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art.2852 e segg. cod.civ.); nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all'importo relativo (art.2854 cod.civ.)

PROCEDIMENTO DI CALCOLO E STESURA DEL PROGETTO IN PRESENZA DI CONTRATTI DI MUTUO

Qualora tra i crediti vi siano somme derivanti da contratti di mutuo, pertanto, fermo quanto sin qui detto, nella stesura del progetto di distribuzione il Consulente dovrà procedere secondo le seguenti sequenze procedurali:

1. separare capitale da interessi corrispettivi già maturati;
2. ammettere il capitale al privilegio;
3. determinare il triennio di cui all'art.2855 c.c.;
4. ammettere al privilegio gli interessi corrispettivi maturati nel triennio;
5. ammettere al privilegio gli interessi moratori maturati nel triennio sulla quota capitale;
6. ammettere al chirografo gli interessi moratori maturati nel triennio sulle quote interessi;
7. ammettere al chirografo gli interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al triennio;
8. ammettere al privilegio gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto puro dopo l'anno in corso e sino alla data della vendita;
9. ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi o moratori, anche anatocistici ove consentito) maturati dopo l'anno in corso e sino alla vendita e gli interessi legali calcolati come al punto precedente.

COLLOCAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI

Sono creditori chirografari tutti coloro che non hanno alcun privilegio e i creditori muniti di privilegio per la parte di credito che, come si è visto, non può essere coperta dalla garanzia ipotecaria.

Come già ricordato si tratta solo ed esclusivamente dei creditori intervenuti o che abbiano pignorato (per primi o successivamente) l'immobile (o gli immobili) oggetto della procedura.

Il sistema del processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini del riparto, al momento in cui i singoli creditori chirografari si sono insinuati nella procedura (artt.565, 566 e 524 c.p.c.).

Ciò vale sia per i pignoranti che per gli intervenienti.

In particolare, se la tardività del pignoramento o dell'intervento non nuoce ai creditori muniti di prelazione (derivante da ipoteca o altro privilegio), i quali concorreranno comunque sulla base del grado che gli spetta, essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti o intervenienti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente.

Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, dovrà previamente controllarsi, tra i creditori chirografari, chi si è insinuato tempestivamente e chi tardivamente, antepoendo i primi rispetto a questi ultimi.

Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo, occorre verificare se egli sia intervenuto prima o dopo la *prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita* (art. 563 cod.proc.civ.). Tale udienza è quella in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita per quel bene, anche se poi l'asta fissata sia andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre ordinanze di vendita.

Se sia stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella procedura, l'intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell'ordinanza, ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita.

Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento.

ATTENZIONE: Qualora la procedura sia incapiente, la norma stabilisce che i crediti muniti dello stesso grado devono essere soddisfatti in percentuale al loro ammontare.

DISPOSIZIONI FINALI

Liquidazione delle spese giudiziali

Come precisato nel verbale d'aggiudicazione, il creditore che intenda veder liquidate le spese giudiziali sostenute deve presentare la relativa nota spese, competenze ed onorari direttamente al Consulente nominato entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Il mancato invio della nota spese deve essere considerata come rinuncia alla liquidazione. La mancata analitica indicazione di spese sostenute



nell'interesse di tutti i creditori (accompagnata da adeguata documentazione giustificativa) deve essere considerata come rinuncia alla refusione.

Il Consulente provvederà ad inserire nel progetto di distribuzione gli importi richiesti dai procuratori delle parti segnalando tempestivamente al Giudice, prima del deposito del progetto di distribuzione, eventuali anomalie nelle liquidazioni richieste.

Le note spese presentate dai creditori dovranno essere allegate al progetto di distribuzione al momento del suo deposito

Mancato deposito dei titoli in originale

Qualora il Consulente ravvisi il mancato deposito dei titoli in originale egli dovrà darne comunicazione via Fax al procuratore costituito del creditore diffidandolo dal depositarli al più tardi all'udienza di discussione a pena di esclusione dalla distribuzione del ricavato. Egli, in ogni caso, dovrà redigere comunque il progetto di distribuzione come se tali titoli fossero stati correttamente depositati evidenziando però, nella nota di deposito del progetto, quali siano i creditori che non hanno provveduto al corretto deposito dei titoli.

Qualora taluni titoli non risultino depositati (o non siano rinvenibili) neanche in copia, il Consulente provvederà autonomamente a richiederne la trasmissione al procuratore costituito del creditore interessato invitandolo, in ogni caso, ad integrale la documentazione con i titoli in originale entro l'udienza fissata per la discussione.

Mancata trasmissione del piano di ammortamento o del prospetto degli interessi moratori

Se il creditore non trasmette il piano di ammortamento o il prospetto degli interessi moratori e il Consulente sia nell'impossibilità di determinare in altro modo l'importo della quota capitale e di quella interessi, dovrà dare comunicazione via fax al procuratore del creditore interessato che, qualora tali indicazioni non vengano fornite entro 30 giorni, il credito sarà posto interamente (e quindi anche per la quota capitale) in chirografo.

In mancanza del dovuto riscontro provvederà in tal senso.

Adempimenti relativi alla custodia.

Il consulente dovrà provvedere ad invitare il custode dei beni della procedura a presentare direttamente a lui il conto finale della custodia invitandolo a

depositare le ultime somme eventualmente percepite. Le somme disponibili saranno inserite come già precisato nelle singole masse.

Il Consulente provvederà, inoltre, ad inserire tra le spese in prededuzione anche quelle relative alla definitiva liquidazione del Custode.

Il rendiconto finale della custodia e la parcella relativa alla liquidazione delle competenze del custode dovranno essere allegate al progetto di distribuzione per la definitiva liquidazione da parte del Giudice.

Acquisizione dell'ultimo estratto conto della procedura


Ove le somme da distribuire siano depositate su conto corrente bancario, il CTU provvederà ad acquisire, 30 giorni prima della udienza (non prima, allo scopo di evitare che successivamente all'estratto possano essere fatti ulteriori movimenti del conto, es. per il pagamento di imposte), l'estratto conto comprensivo degli interessi maturandi alla data della udienza e delle eventuali spese di chiusura, al fine di tenerne conto della bozza definitiva del riparto.

Ordine di restituzione delle somme versate in eccedenza al Credito Fondiario

Nel caso in cui l'importo incassato dal Credito Fondiario in corso di procedura risulti superiore a quanto dovuto in forza del progetto di distribuzione, il Consulente provvederà a predisporre l'ordine di restituzione (che sarà sottoscritto dal Giudice)

Indicazione della destinazione di eventuali sopravvenienze attive

Poiché talvolta al momento dell'approvazione del progetto di distribuzione o dell'effettiva chiusura della procedura possono verificarsi sopravvenienze attive, occorre indicare nominativamente i creditori cui tali importi andranno eventualmente distribuiti secondo le normali regole di graduazione.



PARTE III

DISCIPLINA FISCALE DEL FALLIMENTO

1. APERTURA DELLA PROCEDURA – Registri IVA e Cassetto Fiscale

A seguito della nomina a curatore, e relativa accettazione della carica, la prima incombenza fiscale da effettuare nei trenta giorni successivi alla nomina, (o meglio dall'accettazione della stessa) è la comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'apertura della procedura fallimentare. Comunicazione da effettuare mediante l'invio del modello AA9 per le imprese individuali e il modello AA7 per le società. Il curatore comunica i propri dati in sostituzione di quelli del legale rappresentante dell'impresa fallita, riportando nel campo «codice carica» il codice 3, indicando l'assunzione della carica di curatore nonché la data di inizio della procedura.

Il curatore deve *predisporre i registri IVA ed attivare il cassetto fiscale del fallito* al fine di visionare le dichiarazioni e gli atti depositati in relazione ai diversi periodi di imposta.

Il termine dei trenta giorni dettato dall'articolo 35 del DPR 633/72 ha subito di fatto nella prassi due deroghe a «sfavore».

La prima deroga temporale dovuta all'introduzione con la Legge 122/2010 (già DL 78/2010) dell'obbligo del curatore di comunicare entro 15 giorni dall'accettazione della carica al registro delle imprese i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo del fallimento da parte di terzi.

Nella relazione al DL 78/2010 è precisato che questo nuovo adempimento vuole agevolare l'insinuazione al passivo dell'Agenzia delle Entrate e dati i forti collegamenti con le disposizioni tributarie, molti Uffici del registro delle imprese respingono la domanda se nella Comunicazione non è stato inserito anche il modello di variazione dati ai fini Iva.

La seconda deroga temporale dovuta all'introduzione con la Legge 228/2012 dell'obbligo del curatore di comunicare entro 10 giorni dall'accettazione della carica al registro delle imprese i dati della posta elettronica certificata (p.e.c.).

Con la dichiarazione di fallimento la partita iva non muta, la stessa sarà riportata su tutti i documenti fiscali presentati dalla curatela; mentre nel caso di pronuncia di fallimento successiva alla chiusura della partita iva, il curatore

dovrà farsi carico di richiedere l'attribuzione di una nuova partita iva o se riesce a ripristinare, soluzione ottimale ed auspicabile, la partita iva precedente.

1.1. Obblighi Iva del Curatore

Dal momento in cui inizia la procedura fallimentare, bisogna tenere distinto il così detto periodo «prefallimentare» ovvero il periodo: 01 gennaio – data del fallimento.

Entro quattro mesi dalla nomina, (ovvero dall'accettazione della carica), per effetto del disposto combinato degli articoli 6, 21 e 74-bis del DPR 633/72 il curatore è tenuto a fatturare le operazioni attive poste dall'imprenditore, posto che quest'ultimo non avesse già provveduto, prima della data di fallimento se alla data di apertura della procedura i termini di emissione e di registrazione della fatture non siano già scadute.

Modello Iva 74-bis

Entro quattro mesi dalla nomina, il curatore, deve presentare telematicamente il modello 74-bis, riepilogo delle movimentazioni rilevanti ai fini iva dalla data del 01 gennaio alla data del fallimento.


Qualora dal modello 74-bis risulti un'eccedenza di imposta a credito il curatore può alternativamente:

- 1) portare in detrazione tale eccedenza dall'imposta da versare per il periodo successivo, in caso vengono effettuate operazioni attive;
- 2) computare l'imposta in eccedenza in detrazione nell'anno solare successivo in sede di presentazione della dichiarazione annuale relativa allo stesso periodo d'imposta, in assenza di operazioni imponibili.

Eventuali crediti iva che scaturiscono dal modello 74-bis, ai sensi della R.M 12.7.1995 n. 181/F VI 12-522, non possono essere richiesti a rimborso poiché l'amministrazione finanziaria non considera tali dichiarazioni come dichiarazioni iva annuali.

Anche per tale adempimento si ritiene che i termini decorrano dalla data di accettazione in quanto solamente a partire da tale data lo stesso ricopre l'ufficio di curatore e pertanto è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

1.2. Dichiarazione Iva relativa all'anno che precede la Dichiarazione di fallimento



Il curatore, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del DPR 322/1998, deve entro quattro mesi dalla nomina, nel caso che i termini non siano scaduti o la presentazione non sia già avvenuta, presentare telematicamente la dichiarazione iva dell'anno solare antecedente all'apertura del fallimento.

I termini relativi all'invio della dichiarazione iva sono compresi tra il 1 febbraio ed il 30 settembre dell'anno in cui si è aperta la procedura.

Sul curatore incombono anche gli obblighi correlati allo «spesometro / elenco-clienti e fornitori» e «comunicazione dei dati dei contratti di leasing e noleggio» relativa all'anno che precede la dichiarazione di fallimento.

Mancanza totale o parziale della documentazione.

In caso di mancanza totale o parziale della documentazione necessaria per la ricostruzione dei movimenti iva sia dell'anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento sia per la redazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 74-bis, il curatore dovrà inviare le rispettive dichiarazioni senza alcun valore, ove vi sia consentito dalla normativa e dalla procedura telematica, o con i dati disponibili.

1.3. Imposte sul reddito

Ai fini delle imposte sul reddito Ires, nel caso delle società di capitali, ed Irpef, per le persone fisiche, il curatore deve effettuare una serie di adempimenti sia in merito al calcolo delle imposte sia per la presentazione delle dichiarazioni; tali adempimenti vengono dettati dall'articolo 183 del T.U.I.R..

Nel caso specifico il curatore dovrà redigere un bilancio a far data del 01 gennaio e fino alla data di fallimento.

La redazione del bilancio serve al curatore al fine di:

- a) determinare, con le opportune rettifiche fiscali in aumento e/o in diminuzione richiamate dal testo unico, il reddito imponibile del periodo pre-fallimentare al fine di porre l'amministrazione finanziaria in condizioni di poter predisporre la propria domanda di ammissione al passivo fallimentare;
- b) costituisce il bilancio iniziale dal quale dovrà desumersi il patrimonio netto iniziale della procedura fallimentare utile, successivamente, alla determinazione del reddito del periodo d'imposta del fallimento ai sensi secondo comma dell'articolo 183 del T.U.I.R..

Si rammenta a tal proposito che il periodo d'imposta del fallimento è costituito da un solo ed unico periodo pari all'intera durata della procedura.

Il patrimonio netto iniziale.

Il curatore deve anche determinare, ai fini della quantificazione dell'imponibile da dichiarare nella dichiarazione finale, il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio della procedura concorsuale. A tale riguardo, la circolare n. 26/E del 22/03/2002 ha chiarito che, per la determinazione del patrimonio netto iniziale, non si deve dare rilevanza ai valori di stima delle poste attive e passive, bensì ai costi fiscalmente riconosciuti: i crediti, quindi, ad esempio, sono valutati al loro valore nominale dedotte soltanto le svalutazioni fiscalmente rilevanti. La su citata circolare afferma che devono essere considerate anche tutte quelle attività e passività accertate dal curatore e non evidenziate nella contabilità soprattutto se la stessa risulta indisponibile e/o inattendibile.

Per tale ragione, il curatore, nella predetta attività di accertamento, deve utilizzare la massima diligenza, avvalendosi dell'inventario per l'attivo, dello stato passivo ricostruito per i debiti, nonché della collaborazione del fallito per tutti gli altri elementi necessari.

La compilazione della dichiarazione dei redditi.


La metodologia di compilazione delle dichiarazioni fiscali, ciascuna con le proprie caratteristiche e quadri da compilare, sono le medesime dichiarazioni dello stato «in bonis» dei soggetti successivamente falliti. Qui di seguito si riportano alcune peculiarità su cui il curatore dovrà porre alcune attenzioni per la compilazione di alcuni quadri.

Frontespizio

- a) inserire il termine «fallimento» alla denominazione sociale;
- b) inserire nel periodo d'imposta la data : 01 gennaio anno del fallimento – data apertura della procedura del fallimento;
- c) codice stato: «6» ovvero «periodo normale d'imposta e la data di messa in liquidazione»
- d) codice situazione: «1» ovvero «periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa»;
- e) codice carica: «3» «curatore fallimentare»
- f) data di decorrenza della carica «di curatore» con i relativi dati anagrafici
- g) firma dell'incarico del controllo contabile: le istruzioni ministeriali recitano quanto segue: «la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia...omissis.....dal collegio sindacale».

Al capoverso continua «il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale». In caso di omessa sottoscrizione senza giustificato motivo da parte dei componenti dell'organo di controllo, la dichiarazione è comunque valida.

Elenco nominativo degli amministratori.



Si rammenta che nella seconda parte del quadro RO vanno inseriti i nominativi del legale rappresentante del collegio sindacale in carica alla data di presentazione delle dichiarazioni.

Studi di settore, Parametri ed indicatori di normalità economica.

Per i parametri e gli studi di settore sono previste cause di esclusione se pur con diverse modalità. In particolare modo:

Parametri: codice di esclusione «8» ovvero «periodo d'imposta ..omissis....inferiore a 12 mesi» ;

Studio di settore: codice di esclusione «6»; in questo caso pur persistendo la causa di esclusione, deve essere comunque compilato il modello dello studio di settore.

Società non operative.

La Finanziaria 2007 ha introdotto e, da ultimo, la Finanziaria 2008 ha successivamente modificato l'obbligatorietà della compilazione del quadro relativo alle società non operative.

Tra i soggetti esclusi, entrambe le «Finanziarie», non avevano previsto, tra i soggetti beneficiari dell'esclusione, le società sottoposte a procedure concorsuali.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 14.2.2008 ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione «automatica» dalla disciplina delle società di comodo, tra questa citando anche «le società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa, società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria».

Perdite fiscali

Eventuali perdite d'impresa, maturate entro il quinto periodo d'imposta precedente l'inizio della procedura concorsuale, possono essere utilizzate in diminuzione del risultato della procedura stessa, ricordando che il fallimento, indipendentemente dalla sua durata, costituisce un unico periodo d'imposta.

Per i soggetti IRES le perdite fiscali maturate a decorrere dal 2011 possono essere portate in diminuzione dell'eventuale reddito realizzato dalla procedura fino ad un limite massimo dell'80% del reddito stesso. In concreto il curatore, anche in presenza di elevate perdite pregresse dovrà comunque tassare il 20% del reddito prodotto; tali perdite, ai sensi dell'articolo 23 comma 9 D.L. 98/2011, sono inoltre riportabili a nuovo senza limiti di tempo.

Trasparenza fiscale

Il fallimento della società partecipata è una delle cause di decadenza, dettati dagli articoli 6 e 10 del DM 23/07/2004, del regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 917/86. Gli effetti della decadenza decorrono dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Dichiarazione dei Redditi ed IRAP relativa al periodo d'imposta che precede la dichiarazione di fallimento.

Diversamente per la dichiarazione Iva, che in base all'art. 8 del D.Lgs. 322/98 prevede, se i termini sono ancora in corso, l'obbligo di presentazione da parte del curatore del modello relativo all'anno precedente il fallimento, non esiste normativa che dispone se il curatore debba presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta antecedente a quello in cui viene dichiarato il fallimento, in caso di pendenza dei termini.

Tuttavia si consiglia di seguire l'orientamento delle'amministrazione finanziaria, risoluzione n.18/a del 2 febbraio 2007, in base al quale il curatore è obbligato a redigere e trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi e quella dei sostituti d'imposta relativi all'esercizio precedente alla dichiarazione di fallimento nell'ipotesi in cui i termini di presentazione della dichiarazioni in oggetto non siano ancora scaduti alla data di apertura della procedura e di nomina del curatore.

Sostituto d'imposta.

È oramai noto che il D.L. 223/2006 ha inserito il curatore fallimentare nell'elenco dei sostituti d'imposta modificando gli articoli 23 c.1 e 29 c. 1 del DPR 600/73. La modifica ha di fatto aggiunto al curatore nuove incombenze, in qualità di sostituto d'imposta, di carattere tributario. Anche in questo caso torna utile la risoluzione ministeriale n.18/a del 2 febbraio 2007, che, ricordiamo, afferma che il curatore è obbligato a redigere e trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi e quella dei sostituti d'imposta relative all'esercizio precedente alla dichiarazione di fallimento nell'ipotesi in cui i termini di presentazione della dichiarazioni in oggetto non siano ancora scaduti alla data di apertura della procedura e di nomina del curatore.

1.4. ICI/IMU

Con l'introduzione dell'IMU, a far data del 01 gennaio 2012, l'articolo 1, D.L. n.201/2011 nel richiamare l'applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs n.23/2011 in quanto compatibile si applicano le disposizioni dell'articolo 10 comma 6 che dispone quanto segue:

“per gli immobili compresi nel fallimento.....il curatore entro novanta giorni dalla data della nomina deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio delle procedura”.

2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

2.1. Iva: Fatturazione e Liquidazione dell'imposta

In caso di effettuazione di operazioni attive nel corso della procedura, il curatore, in deroga alle norme generali, può emettere la relativa fattura entro 30 giorni dall'operazione ai sensi dell'articolo 74 bis comma 2 del D.P.R. 633/72.

Le fatture emesse, con numerazione nuova a partire dalla numero «1», dovranno contenere tutte le indicazioni previste dall'articolo 21 del D.P.R. 633/72 con l'accorgimento di indicare chiaramente che trattasi di procedura fallimentare nonché il numero della procedura e l'indirizzo del curatore.

Per ciò che concerne la detraibilità dell'Iva sugli acquisti così come l'Iva da esporre sulle fatture emesse valgono le stesse regole generali previste per le imprese in normale attività.

Successivamente il curatore dovrà provvedere alla registrazione della fatture attive e passive sui registri Iva e, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 633/72, con scadenza mensile o trimestrale dovrà verificare, mediante le liquidazioni, la posizione Iva; qualora il curatore debba procedere al versamento dell'Iva dovuta, lo stesso dovrà mediante istanza al Giudice Delegato essere autorizzato al prelievo dal conto del fallimento del dovuto e procedere al pagamento del modello F24. Modello F24 che ai sensi della Circolare Ministeriale n. 30/E del 29.09.2006 esonera i curatori fallimentare dall'obbligo di effettuare il versamento con «trasmissione telematica» o «a mezzo intermediario abilitato» o con «procedure home banking».

L'eventuale omissione di registrazione di fatture passive ricevute dalla procedure può arrecare danno alla massa dei creditori, poiché comporta una mancata detrazione d'imposta che implica la procedura un maggiore versamento di Iva, costituente un debito della massa da pagare in prededuzione.

A tal proposito la scelta di optare per la liquidazione trimestrale, ove vi siano i presupposti di legge, e pertanto versare anche gli interessi nella misura dell'1%, secondo parte della dottrina, deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice Delegato sentito il parere del comitato dei creditori.

2.2. La dichiarazione Iva relativa all'anno di apertura del fallimento

La dichiarazione Iva relativa all'anno di apertura del fallimento va inviata, telematicamente ed in via del tutto autonoma, nei termini ordinari ovvero tra il 1

febbraio ed il 30 settembre dell'anno successivo alla sentenza di dichiarazione di fallimento. In particolare dovrà essere compilato il riquadro «dichiarazione diverso dal contribuente», indicando:

- 1 il codice carica «3» nel caso di curatore fallimentare;
- 2 i dati anagrafici; quelli relativi alla residenza vanno indicato solo per coloro che risiedono all'estero;
- 3 la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina;
- 4 se la procedura è ancora in corso.

La dichiarazione dovrà contenere due moduli come qui di seguito indicato:

modulo numero «1»:

- tutte le operazioni rilevanti ai fini della dichiarazione iva che vanno dal 1 gennaio alla data del fallimento. In tale modulo dovrà essere barrata la casella relativa all'attività del periodo pre-fallimentare contenuta nel rigo VA3;

modulo numero «2»

- tutte le operazioni rilevanti ai fini della dichiarazione iva che vanno dal giorno successivo alla data del fallimento sino al 31 dicembre, ossia tutte le operazioni effettuate dal curatore dall'inizio dell'incarico.

Per entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, compresi la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. Il quadro VT e VX devono essere compilati esclusivamente nel primo modulo.

Con riferimento al quadro VX devono essere seguite particolari modalità per la compilazione a seconda che:


- a) dal modulo relativo al primo periodo (attività del periodo pre-fallimentare) risulti un debito IVA: nel quadro VX va riportato solo il credito o debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al secondo periodo;
- b) dal modulo relativo al primo periodo (attività del periodo pre-fallimentare) risulti un credito IVA: nel quadro VX vanno riportati i saldi sommati o compensati tra loro risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ogni modulo.

In sostanza, il debito pre-fallimentare è un debito del fallito e resta separato dalla gestione Iva della procedura; l'amministrazione, sulla base della speciale dichiarazione 74-bis di seguito descritta, provvederà all'insinuazione fallimentare.

Il credito pre-fallimentare, invece, viene riportato a nuovo nel secondo periodo, per cui è utilizzabile per assorbire un eventuale debito post-fallimentare della procedura.

2.3. Utilizzo del credito Iva

Il credito IVA che deriva dall'attività dell'impresa fallita, può essere legittimamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche, previa verifica della bontà



dello stesso; in particolare la regolare tenuta della contabilità e la corretta presentazione della dichiarazione Iva. In secondo luogo il credito può essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24, in modo verticale (IVA con IVA) o orizzontalmente (IVA con altre imposte dirette ed indirette). Anche per l'utilizzo in compensazione di un credito e quindi la presentazione di un modello di pagamento a saldo zero è tuttavia necessario che il giudice delegato dia apposita autorizzazione. In ordine all'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale da parte del curatore fallimentare occorre rammentare come la stessa agenzia delle entrate abbia considerato applicabili anche al curatore le limitazioni all'utilizzo in compensazione.

In particolare la circolare n.12/E del 12.03.2010 precisa che anche i curatori fallimentari devono rispettare i «nuovi» adempimenti previsti dalla legge per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva di importo superiore ad euro 5.000,00.

2.4. Imposte sul reddito

Durante il periodo di procedura fallimentare il curatore non deve presentare alcuna dichiarazione dei redditi ai fini Ires e Irpef, ancorché il giudice delegato abbia autorizzato l'esercizio provvisorio.

Tale esonero trae origine dai commi 2 e 3 dell'articolo 183 del Tuir che individua come unico periodo di imposta l'intera durata della procedura fallimentare.

2.5. Irap

Per il combinato disposto dall'articolo 19, comma 6 del DPR 446/97 e commi 3 e 4 dell'articolo 8 del DPR 322/1998 l'imposta si applica solo se vi è esercizio provvisorio dell'impresa.

In tal caso, la dichiarazione Irap relativa ai periodo d'imposta intermedi deve essere presentata telematicamente, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura di ciascun esercizio.

La dichiarazione Irap, che deve essere presentata in forma autonoma e redatta in base agli ordinari criteri di determinazione del valore della riduzione ai fini del tributo, può essere trasmessa direttamente dal curatore fallimentare o tramite intermediari abilitati.

2.6. Sostituto d'imposta

Durante la procedura il curatore è obbligato a svolgere tutti i compiti del sostituto d'imposta pertanto:

- mensilmente, entro il giorno 16, deve versare le ritenute effettuate sui redditi corrisposti nel mese precedente;
- annualmente, entro il 28 febbraio, deve consegnare a ciascun percipiente l'apposita certificazione e CUD per i dipendenti contenente l'indicazione delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate;
- annualmente, entro il 31 luglio, presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770.

2.7. ICI/IMU

La procedura concorsuale è tenuta al pagamento dell'ICI/IMU solo per gli immobili compresi nel fallimento ed ai sensi dell'articolo 10 comma 6 D.Lgs 504/92 al momento della vendita.

Il curatore fallimentare calcola l'imposta considerando il periodo di possesso dell'immobile da parte della procedura come unico periodo e liquidando la stessa, per ogni anno solare di durata del possesso, con le aliquote vigenti anno per anno nei singoli comuni.

Il momento finale al quale si deve considerare il possesso in capo alla procedura è il deposito del decreto di trasferimento dell'immobile o in alternativa dalla stipula dell'atto pubblico di compravendita.

Anche in questo caso l'importo dovuto ai fini Ici/Imu per il periodo fallimentare si configura quale debito della massa da pagarsi in prededuzione.


Il versamento dell'imposta, mediante modello F24, deve avvenire entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile - articolo 10 comma 6 D.Lgs 504/92 - o dalla data di stipula dell'atto notarile concluso al termine della procedura competitiva.

Nessuna dichiarazione ai fini ICI/IMU dovrà invece essere presentata dal curatore fallimentare successivamente alla vendita dell'immobile da parte della procedura.

2.8. Imposta di registro

L'imposta di registro nel fallimento è regolata dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

In costanza di procedura fallimentare il curatore può confrontarsi in più di una circostanza con il tributo di registro. In particolare modo la procedura fallimentare può essere chiamata a corrispondere tale imposta in qualità di condebitore solidale nell'ipotesi di sentenze emesse dalle giurisdizioni civili nelle quali il fallimento è parte. In molti casi le sentenze stesso sono frutto dell'attività della curatela quali azioni revocatorie, risarcimenti i danni, recupero crediti ed ecc. mentre in altre ipotesi si tratta di atti- vità processuale iniziata dall'impresa in bonis.



L'obbligo tributario in oggetto discende dalla necessità di procedere alla registrazione in termine fisso della sentenza.

Adempimento che anche in questo caso è svolto dal curatore nell'interesse della massa dei creditori e costituisce debito prededucibile.

Alcuni atti nel fallimento sono soggetti all'imposta di registro tra questi si evidenziano:

- Vendita di beni mobili personali e complessi aziendali o rami di azienda;
- Vendita di beni mobili registrati.

2.9. Tributi Locali

Il fallimento implica la definizione di tutti i rapporti dell'impresa fallita con le amministrazioni locali. Il curatore deve attivarsi affinché, dopo la dichiarazione di fallimento non continuino a maturare, impropriamente, diritti alla riscossione di tributi da parte di unità locali.

Il curatore provvederà a verificare, la posizione dell'impresa fallita in merito a:

- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (speciali, tossici, nocivi);
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Passi carrabili a servizio di immobili e aziende acquisite all'attivo della procedura, passi carrabili a servizio di terzi ove si trovano beni della procedura, tutti gli altri passi carrabili);
- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni (installazioni fisse poste in essere dall'azienda fallita);
- Autorizzazioni amministrative.

3. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

3.1. Iva

Gli adempimenti in ambito Iva nella fase di chiusura sono i seguenti:

a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura della procedura, e relativamente al 1 gennaio – data di chiusura del fallimento, il curatore sarà tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA, come ribadito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 22.03.2002. Nel modello va indicato la data di cessazione della procedura e l'inoltro va effettuato per via telematica;

b) chiuso il fallimento la società o l'impresa generalmente cessano ogni attività.

Il curatore, come confermato dalla risoluzione ministeriale n.120/E del 2007, deve comunicare l'avvenuta chiusura della procedura, la

dichiarazione di cessazione dell'attività, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modulo AA9 per le imprese individuali o il modello AA7 per le società, il tutto mediante la trasmissione telematica utilizzando il modello Comunica Unica.

3.2. Credito Iva finale

Per il credito iva rilevato alla fine della procedura è possibile:

- o cederlo, prima del riparto finale e secondo le regole indicate dall'articolo 106 della Legge Fallimentare, a società che esercitano attività di acquisto crediti;
- o chiederne il rimborso chiudendo la partita Iva prima della chiusura del fallimento e attendere l'iter completo per avere accredito l'importo richiesto.

3.3. Imposte sul reddito ed Irap

Il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è determinato dall'eventuale differenza attiva tra:

a) per le società di capitali:

il patrimonio netto dell'impresa all'apertura della procedura, come risulta dalla dichiarazione iniziale del curatore e fatta pari a zero se il patrimonio è negativo, predisposta in base ai valori fiscalmente riconosciuti presso l'impresa fallita e il residuo attivo al termine della procedura, come risulta dalla dichiarazione finale del curatore;

b) per le imprese individuali e per le società di persone:

la differenza per la determinazione del reddito, di cui alla precedente lettera a) è diminuita dei corrispettivi delle cessioni dei beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo d'imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applica l'art. 8 del T.U.I.R.

L'assolvimento dell'IRPEF e dell'IRAP (quest'ultima imposta da considerare solo in caso di esercizio provvisorio d'impresa) rimangono di competenza del curatore, mentre l'IRPEF e relative Addizionali dovuti dall'imprenditore fallito, dai collaboratori dell'impresa familiare, dai soci di società di persone rimangono a carico di ciascun soggetto, ai quali il curatore ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo

18, comma 4 del D.P.R. 42/1998, di notificare al termine della procedura un prospetto che attesti la loro eventuale quota di reddito imponibile.

Ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del D.P.R. n. 42 del 04.02.1988, il curatore deve assolvere l'imposte sul reddito entro il termine della dichiarazione dei redditi finale.

3.4. Perdite Fiscali

Eventuali perdite d'impresa, maturate entro il quinto periodo d'imposta recedente l'inizio della procedura concorsuale, possono essere utilizzate in diminuzione del risultato della procedura stessa, ricordando che il fallimento, indipendentemente dalla sua durata, costituisce un unico periodo d'imposta.

Per i soggetti IRES le perdite fiscali maturate a decorrere dal 2011 possono essere portate in diminuzione dell'eventuale reddito realizzato dalla procedura fino ad un limite massimo dell'80% del reddito steso. In concreto il curatore, anche in presenza di levate perdite pregresse dovrà comunque tassare il 20% del reddito prodotto; tali perdite, ai sensi dell'articolo 23 comma 9 D.L. 98/2011, sono inoltre riportabili a nuovo senza limiti di tempo.

3.1 Ritenute d'acconto subite

Le ritenute a titolo d'acconto relative agli interessi attivi maturati nel corso della procedura possono essere scomutate, in sede di dichiarazione dei redditi finale, dalle imposte dovute sull'eventuale residuo attivo oppure, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.154/E del 24.05.2002, chieste a rimborso nel caso in cui non siano dovute imposte. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.26/E del 22.03.2002 chiarisce che in caso di chiusura della procedura, il rimborso verrà effettuato a favore del fallito.

3.2 Termini per la dichiarazione dei redditi

Il curatore deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla chiusura della procedura.




TAVOLA SINOTTICA

Adempimento	Termine
Predisporre i registri IVA	subito dopo la nomina
Comunicazione al Registro delle Imprese	15 giorni
Denuncia variazione dati IVA	30 giorni
Dichiarazione ai fini IMU (se sono presenti immobili)	90 giorni
Pagamento IMU	3 mesi dalla vendita di beni immobili
Obbligo di fatturazione	30 giorni dalla vendita di beni
fatturazione e registrazione delle operazioni antecedenti il fallimento	4 mesi
Dichiarazione IVA anno precedente	<ul style="list-style-type: none"> - se l'incarico è stato ricevuto tra il 1 gennaio ed il 31 maggio la scadenza è il 30 settembre; - se l'incarico è stato ricevuto tra il 1 giugno ed il 30 settembre la scadenza è di 4 mesi dalla nomina; - se l'incarico è stato ricevuto dopo il 30 settembre il curatore non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA essendo scaduti i relativi termini
Modello IVA 74-bis (periodo 01/01 - data di fallimento)	4 mesi
Liquidazione IVA	mensilmente, o in caso di opzione, trimestralmente
Versamento IVA	termini ordinari
Versamento acconto IVA	27 dicembre
Dichiarazione IVA annuale	termini ordinari
Dichiarazione IVA finale	30 settembre dell'anno successivo alla chiusura
Dichiarazione cessazione IVA	30 giorni dalla chiusura
Dichiarazione dei redditi e IRAP anno precedente	termini ordinari se non ancora scaduti
Dichiarazione dei redditi e IRAP (periodo 01/01 - data di fallimento)	entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla nomina
Dichiarazione dei redditi periodo fallimentare	entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura
Dichiarazione annuale IRAP (solo in caso di esercizio provvisorio)	termini ordinari
Certificazioni ritenute operate	28 febbraio
Modello 770 (periodo antecedente la data di fallimento)	31 luglio
Modello 770	31 luglio
Registrazione note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/72	entro la dichiarazione IVA relativa all'anno nel quale si è chiuso il fallimento

PARTE IV

LA TEMPISTICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE

I Curatori dovranno attenersi al rispetto della seguente tempistica negli adempimenti necessari a garantire il rispetto degli adempimenti prescritti dal legislatore per l'informatizzazione delle procedure concorsuali.

In proposito si riporta il testo integrale della circolare adottata da quest'ufficio in data 14 gennaio 2013, avente ad oggetto le "indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012"

“ Analogamente a quanto già disposto da altri tribunali (cfr. cd. linee guida redatte dai Tribunali di Milano e Terni), evidenzia che il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore **la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** (ed. Decreto Crescita bis), pubblicata in G.U. n. 294 del 18.12.2012 (s.o. n. 208).

In particolare, la sezione VI, intitolata "**Giustizia digitale**", contiene disposizioni relative a "*Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*" (art. 16), "*Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*" (art. 17) e "*Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3 e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26T*" (art. 18).

La successiva **Legge 24 dicembre 2012, n. 228** (cd. Legge Stabilità 2013), pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha apportato ulteriori innovazioni in materia.

In particolare, l'art. 19 della Legge Stabilità ha modificato gli artt. 16 e 17 della L. 221/12 ed aggiunto, tra gli altri, l'art. 16-bis "**obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali**" prevedendo che **a decorrere dal 30 giugno 2014** il deposito degli atti e dei documenti dovrà avere luogo esclusivamente con modalità telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), precisando, al comma 3, che **nelle procedure concorsuali tale obbligo si applica esclusivamente al deposito effettuato da parte di curatore,**

commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.

La discutibile tecnica legislativa e la presenza di variegate disposizioni transitorie¹³, rendono opportune le istruzioni operative che si vanno ad illustrare.

I.) ENTRATA IN VIGORE

L'art. 17 della Legge n. 221/12 distingue tra:

- A) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 non sia stata effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 4): per esse, le nuove disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, cioè **dal 19 dicembre 2012**;
- B) procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria pendenti, nelle quali alla data del 19 dicembre 2012 sia stata già effettuata la comunicazione prevista dagli articoli 92, 171, 207 L.F. e dall'articolo 22 D.Lgs. n. 270/99 (co. 5): per esse, le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 31 ottobre 2013**.

In tal caso, il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario **entro il 30 giugno 2013** devono comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro indirizzo di p.e.c, invitandoli a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria**.

II.) ADEMPIMENTI COMUNI

Il primo adempimento che si richiede espressamente al curatore, commissario giudiziale del C.P., commissario liquidatore della L.C.A. e commissario giudiziale nella A.S., è la **comunicazione al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata - da intendersi come indirizzo p.e.c. della singola procedura (v. oltre) - entro 10 giorni dalla nomina**¹⁴. La disposizione (art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, come modificato dall'art. 1 co. 19 della L. 228/12),

¹³ Ad esempio, la nuova disciplina del procedimento per dichiarazione di fallimento, ex art. 15 L.F., sarà applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. Invece, il nuovo procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 18, che ha radicalmente innovato la Legge 27 gennaio 2012 n. 3) si applicherà ai procedimenti instaurati dal 19 gennaio 2013.

¹⁴ Al riguardo potrà autonomamente valutarsi l'opportunità di cumulare questo adempimento con quello previsto dall'art. 29 co. 6 D.L. n. 78/2010, inserendo l'indirizzo di p.e.c. nella relativa dichiarazione ed anticipando l'invio di quest'ultima (che può essere fatto entro 15 giorni dall'accettazione).

in assenza di specifiche disposizioni transitorie, **è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.**

Tuttavia, sembra doversi tener conto che le sopra riferite disposizioni transitorie distinguono, in riferimento alle disposizioni dei commi 2¹⁵ e 3 dell'art. 17 L. 221/12, tra procedure nelle quali non è stata ancora effettuata la comunicazione di cui agli artt. 92, 171 e 207 L.F. e 22 D.Lgs. 270/99 (data di entrata in vigore: 19 dicembre 2012) e procedure nelle quali le suddette comunicazioni sono state già effettuate (data di entrata in vigore: 31 ottobre 2013). Pertanto, si ritiene che l'adempimento in questione debba essere osservato al più presto (sia pure – necessariamente – in ritardo) anche da **tutti i professionisti sinora nominati nelle procedure aperte a far data dal 19 dicembre 2012.**

L'adempimento è comunque raccomandato, sin d'ora, **anche ai professionisti nominati in procedure aperte precedentemente al 19 dicembre 2012**, per i quali la Legge 221/12 assegna termine sino al 30 giugno 2013 per la comunicazione dell'indirizzo p.e.c. a tutti i creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni del fallito), in vista dell'applicazione delle nuove norme sulle comunicazioni digitali a far tempo dal 31 ottobre 2013.

Esso è invero destinato a valere in tutti i casi nei quali, in mancanza di scritture contabili aggiornate, il professionista incaricato non sia stato in grado di effettuare le comunicazioni ex artt. 92, 171 e 207 L.F. e art. 22 D.Lgs. n. 270/99, le quali ora devono appunto contenere l'indirizzo p.e.c. del curatore/commissario/liquidatore (v. oltre).

Al riguardo si segnala che, a norma del nuovo art. 31-bis L.F., **"in pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti."**

La norma si applica anche al **commissario giudiziale** nel c.p. (art. 171 ult.co. L.F.), al **commissario liquidatore** nella l.c.a. (nuovo art. 207 ult.co. L.F.) nonché al **commissario giudiziale e straordinario** nell'a.s. (nuovi artt. 22 co. 2 e 59 co. 2 D.Lgs. 270/99).

La delicatezza, complessità ed importanza dell'adempimento richiede una sua uniforme regolamentazione, quantomeno rispetto ai professionisti che si avvalgono del sistema informativo adottato dal Tribunale all'atto della informatizzazione dei fascicoli processuali, a cura della società Asteannunci s.r.l. (curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali di concordati preventivi), ossia l'applicativo ministeriale SIECIC, che consente, tra l'altro:

- al giudice e alla cancelleria di consultare i ricorsi e gli allegati presentati tramite p.e.c. al professionista incaricato;

¹⁵ Di qui il dubbio che possa riferirsi anche al comma 2-bis, successivamente introdotto.

- al professionista, prima della udienza di verifica dello stato passivo, di scaricare e salvare su supporti di memoria esterni le domande presentate e relativi allegati, in formato pdf;
- allo stesso professionista incaricato di estrarre automaticamente, in formato xml, i dati relativi all'elenco delle insinuazioni, con gli importi richiesti, e a quelli del progetto di stato passivo, in vista della loro acquisizione automatica in SIECIC da parte della cancelleria.

Tutto ciò premesso, per evitare disfunzioni organizzative ed il conseguente pericolo di confusione nella gestione di dati, sarebbe auspicabile che il professionista, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C., specificamente dedicato alle procedure concorsuali che ha in carico, distinguendo le medesime per il numero di R.G. già assegnato a ciascuna procedura, opzione certamente funzionale a gestirle più ordinatamente.

Fatte queste precisazioni generali, valevoli per tutte le procedure concorsuali, si procede all'esame delle disposizioni particolari applicabili alle differenti tipologie delle stesse.

III.) FALLIMENTI

Avviso ai creditori (nuovo art. 92 L.F.)

L'avviso che il curatore è tenuto ad inviare senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il curatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo di p.e.c. del curatore;
- la data dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la data entro cui vanno presentate le domande (trenta giorni prima);
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, ai sensi del nuovo art. 93 L.F.; in particolare:
 - la domanda di ammissione al passivo di un credito, ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, si propone con ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi o dell'art. 21, co. 2 (firma digitale) o dell'art. 22, co. 3 (scansione digitale -cd. scannerizzazione- della firma apposta sul documento cartaceo) del D.

Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (poiché l'art. 23, D. Lgs. n. 82/05 consente la contestazione della conformità all'originale dei documenti scannerizzati, il curatore potrà chiedere l'esibizione degli originali ndr);

- il ricorso va **trasmesso all'indirizzo di p.e.c. del curatore unitamente ai documenti dimostrativi del diritto**; solo nel caso in cui il diritto si fondi su **titoli di credito** (assegni, cambiali ecc.) **l'originale** del titolo di credito allegato al ricorso deve essere **depositato presso la cancelleria del tribunale**;
- la domanda deve contenere il **proprio indirizzo di p.e.c.**, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l **onere di comunicare al curatore ogni sua variazione**;
- in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonché' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, ai sensi del nuovo art. 31-bis, co. 2, L.F., richiamato dall'art. 93 co. 5 L.F.;
- il ricorso deve contenere:
 - 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
 - 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
 - 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
- Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3), mentre se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario;
- il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, co. 2, ce, anche per singoli gruppi di creditori;
- il ricorso e relativi documenti depositati **presso la cancelleria**, o inviati al curatore **informato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili** (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte);
- eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del curatore con le medesime modalità.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale, e di documento, invece, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore. Alla luce di questo chiaro dettato normativo, **il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, è irricevibile da parte della cancelleria.** Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisce al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata. Si ritiene opportuno, tuttavia, nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al curatore, il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvederà ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

III. b) Progetto di stato passivo (nuovo art. 95 L.F.)

Il curatore, non oltre 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, deve **depositare nella cancelleria** del tribunale il **progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande in formato cartaceo, tanto fino all'epoca di completo e definitivo avvio del PCT.**

Tale "deposito" si rende necessario per garantire il disposto dell'art. 95 co. 3 L.F., che consente al giudice delegato di procedere all'esame dello stato passivo ed alla decisione su ciascuna domanda "anche in assenza delle parti".

In ogni caso il curatore dovrà assicurare che **il giorno dell'udienza** il g.d. disponga sia del progetto di stato passivo, che di tutte le domande e relativi documenti, anche in formato digitale, *inviando il tutto on-line all'indirizzo di posta elettronica dedicato* fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it *per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC.*

Sempre non oltre 15 giorni prima dell'udienza il curatore deve **trasmettere il progetto di stato Passivo** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito, **all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato in domanda.

All'atto della trasmissione del progetto di stato passivo, il curatore avvertirà i creditori e i titolari di diritti sui beni del fallito che possono esaminare il progetto e presentare all'indirizzo di p.e.c. del curatore, **con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda, osservazioni scritte e documenti integrativi, fino a 5 giorni prima dell'udienza.**

Poiché per i creditori e i terzi titolari di diritti sui beni che non abbiano comunicato il loro indirizzo di p.e.c. la comunicazione del progetto di stato passivo avviene mediante deposito in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.), il curatore, al deposito cartaceo già effettuato **presso la cancelleria** fallimentare del tribunale **della copia del progetto di stato passivo, dovrà allegare anche l'elenco dei destinatari** di tale forma di comunicazione.

III. c) Ulteriori atti da comunicare a mezzo p.e.c.

Come visto sopra, ai sensi dell'**art. 31-bis L.F.** (norma di chiusura), **tutte le comunicazioni** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del fallito che la legge o il giudice delegato pongono a carico del curatore devono essere **effettuate all'indirizzo di p.e.c.** da essi indicato nei casi previsti dalla legge (e, in difetto, presso la cancelleria del tribunale). In ogni caso, le nuove forme di comunicazione telematica vengono espressamente disposte per i seguenti atti:

- ✓ **Rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.:** Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, assieme alle eventuali osservazioni scritte dei componenti del C.d.C, **entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni** medesime in cancelleria fallimentare. Nello stesso termine **altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo p.e.c. ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.**

Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC;

- ✓ **Stato passivo esecutivo (art. 97 L.F.):** il curatore immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo

una copia a mezzo p.e.c. a tutti i ricorrenti informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda;

- ✓ **Decreto ex art. 102 L.F.:** il curatore deve **trasmettere a mezzo p.e.c.** il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello;
- ✓ **Deposito del rendiconto del curatore ex art. 116 L.F.:** il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza **il curatore dà immediata comunicazione con p.e.c. ai creditori** ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare **eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda** (art. 93, co. 2 L.F.). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, rendiconto e data dell'udienza sono comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. *Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC;*
- ✓ **Progetti di riparto, parziali e finali, ex art. 110 L.F.:** il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 L.F. (opposizione, impugnazione, revocazione) il curatore dia comunicazione mediante l'invio **a mezzo p.e.c.;**
- ✓ **Proposta di concordato fallimentare ex art. 125 L.F.:** la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. **Quando il ricorso e' proposto da un terzo**, esso deve **contenere l'indicazione dell'indirizzo di p.e.c.** al quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni verranno effettuate in cancelleria, ex art. 31-bis co. 2 L.F. Quindi il giudice delegato, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga **comunicata dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.**, specificando dove possono essere reperiti i dati

per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole;

- ✓ **Approvazione della proposta di concordato fallimentare ex art 129 L.F.**
: se la proposta è stata approvata il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata **comunicazione a mezzo p.e.c. al proponente**, affinché richieda l'omologazione del concordato **e ai creditori dissenzienti**. Al fallito, se non possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- ✓ **Decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.:** il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 L.F. e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. **Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo p.e.c.**

IV.) CONCORDATI PREVENTIVI

IV. a) Avviso ai creditori (nuovo art. 171 L.F.)

L'avviso che il commissario giudiziale è tenuto ad inviare ai creditori va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.. Solo nel caso in cui** il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- *data di convocazione dei creditori;*
- *copia integrale della proposta del debitore;*
- *copia integrale del decreto di ammissione;*
- **indirizzo di p.e.c. del commissario giudiziale;**
- **invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo p.e.c. al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;**

- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria** ai sensi dell'art. 31-bis L.F.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno effettuate a mezzo p.e.c..

IV. b) Relazione ex art. 172 L.F.

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la **deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza** dei creditori.

Nello stesso termine la comunica **agli indirizzi di p.e.c. dei creditori, provvedendo altresì** all'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC;

il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) una copia cartacea **della relazione ex art. 172 L.F.** unitamente all'**elenco dei creditori destinatari** che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c.;

IV. c) Comunicazione del procedimento ex art. 173 L.F.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale **apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato**, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. **La comunicazione ai creditori** è eseguita dal commissario giudiziale a **mezzo p.e.c.**; **anche in questo caso** il commissario giudiziale dovrà depositare in cancelleria (ex art. 31-bis L.F.) una copia cartacea **della relazione ex art. 173 L.F.** unitamente all'**elenco dei creditori destinatari** che non abbiano indicato un indirizzo di p.e.c.;

IV. d) Rapporti del Liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.

Nel concordato con cessione dei beni il liquidatore redige, **ogni 6 mesi** a far tempo dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione. Copia del rapporto è trasmessa **al comitato dei creditori**, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il c.d.c. o ciascuno dei suoi componenti possono formulare **osservazioni** scritte. Altra copia del rapporto è **trasmessa per via telematica**, assieme alle eventuali osservazioni, **all'ufficio del registro delle imprese**, nei 15 giorni

successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra **copia del rapporto**, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa **a mezzo p.e.c. al commissario giudiziale**. *Il tutto dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dedicato fallimentare.tribunale.benevento@giustizia.it per consentire l'inserimento dei relativi dati nel SIECIC.*

V.) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

V. a) Avviso ai creditori (nuovo art. 207 L.F.)

L'avviso che il commissario liquidatore è tenuto ad inviare ai creditori e a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.**

Solo nel caso in cui il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese** ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario liquidatore ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- **indirizzo di p.e.c. del commissario liquidatore;**
- *le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, con riserva delle eventuali contestazioni;*
- *segnalazione che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri interessati possono far pervenire al commissario liquidatore mediante p.e.c. le loro osservazioni o istanze;*
- **invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo di p.e.c. al quale si intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario liquidatore ogni sua variazione;**
- *avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo p.e.c. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso - nonché' di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - **tutte le comunicazioni** previste dalla legge saranno eseguite esclusivamente mediante **deposito in cancelleria** ai sensi dell'art. 31-bis L.F..*

Tutte le successive comunicazioni ai creditori e agli altri interessati verranno effettuate dal commissario liquidatore ai relativi indirizzi di **p.e.c.**

V. b) Domande dei creditori e dei terzi ex art. 208 L.F.

I creditori e gli altri interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 L.F., possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, **comunicando l'indirizzo di p.e.c.** Si applica il novellato art. 207 co. 4 L.F., e quindi tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario liquidatore all'indirizzo di p.e.c. indicato; **in caso di mancata comunicazione** della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante **deposito in cancelleria**.

V. c) Formazione dello stato passivo ex art. 209 L.F.

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il **commissario liquidatore trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo p.e.c.** ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

V. d) Chiusura della liquidazione ex art. 213 L.F.

Dell'avvenuto **deposito presso la cancelleria del tribunale** del bilancio finale della liquidazione - con il conto della gestione ed il **piano di riparto** tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza - autorizzato dall'autorità di vigilanza, il commissario liquidatore dà **comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili al loro indirizzo di p.e.c.**, secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. ed è data notizia mediante inserzione nella G.U. e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.


V. e) Concordato ex art. 214 L.F.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, **comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo al loro indirizzo di p.e.c.** secondo le modalità di cui all'articolo 207, co. 4 L.F. e pubblicata mediante inserzione nella G.U. e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

VI.) AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

VI. a) Avviso ai creditori (nuovo art. 22 D.Lgs. n. 270/99)

L'avviso che il commissario è tenuto ad inviare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, va effettuato prioritariamente **a mezzo p.e.c.** **Solo nel caso in cui** il destinatario non sia fornito di **indirizzo p.e.c.** ed esso **non risulti dal Registro delle Imprese**



ovvero dall'(istituendo) **Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti** - che pertanto il commissario ha l'onere di consultare preventivamente - l'avviso va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera **raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore).

In ogni caso, l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- *l'indirizzo di p.e.c. del commissario;*
- *il termine entro il quale gli interessati debbono trasmettere a tale indirizzo le loro domande;*
- *le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento*
- *del passivo;*
- *l'invito ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di p.e.c, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;*
- *L'avviso che tutte le successive comunicazioni verranno effettuate a mezzo p.e.c. e che, in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di p.e.c. - nonché' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - tutte le comunicazioni che la legge o il giudice delegato pongono a carico del commissario sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;*
- *che eventuali domande depositate **presso la cancelleria**, o inviate al commissario in **formato cartaceo** o con posta elettronica non certificata, saranno dichiarati **irricevibili** (ma potranno essere ripresentati nelle forme prescritte);*
- *che eventuali **domande tardive ex art. 101 L.F.** dovranno essere trasmesse all'indirizzo p.e.c. del commissario con le stesse modalità.*

VI. b) Accertamento del passivo ex art. 53 D.Lgs. n. 270/99

Stante il rinvio al procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., valgono per l'amministrazione straordinaria tutte le osservazioni svolte **sub III. b).**

VI. c) Relazione del commissario giudiziale (art. 28 co. 5 D.Lgs. n. 270/99)

L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione ex art. 28 co. 1 e di estrarne copia. La stessa è trasmessa **dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di p.e.c.** indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.

VI. d) Relazione del commissario straordinario (art. 59 co. 2 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette entro 3 giorni copia del programma autorizzato dal tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili le suddette esigenze di riservatezza. **L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato** possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa **copia è trasmessa entro 10 giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** ai sensi dell'articolo 22, co. 2.

VI. e) Relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma (art. 61 co. 4 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale **a tutti i creditori a mezzo p.e.c.** all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria.

VI. f) Bilancio finale e rendiconto (art. 75 D.Lgs. n. 270/99)

Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a **tutti i creditori a mezzo p.e.c.** all'indirizzo indicato ex art. 22, co.2, entro 10 giorni dal deposito in cancelleria. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di 20 giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, **dalla comunicazione a mezzo p.e.c.** a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.””



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE


Alla luce di quanto analiticamente esposto si evidenzia, ai professionisti interessati, l'importanza e la delicatezza degli adempimenti che gli stessi sono chiamati a porre in essere, per la corretta e puntuale gestione delle procedure fallimentari, anche e soprattutto in considerazione dell'imminente avvio della riforma telematica (PCT) della giustizia concorsuale, con invito ad adoperarsi per l'applicazione scrupolosa e puntuale delle presenti istruzioni operative, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Si dispone che la cancelleria fallimentare, anche per il tramite del referente locale di Asteannunci s.r.l., provveda alla pubblicazione della presente nota sul sito internet del Tribunale e all'immediata comunicazione telematica a tutti i curatori già nominati nelle procedure in questione ed a tutti i professionisti iscritti nell'istituto albo unico dei curatori fallimentari (Benevento/Ariano Irpino).

Si dispone, inoltre, la trasmissione, per conoscenza, del presente documento al Sig. Presidente del Tribunale - Sede - e ai rispettivi Ordini Professionali, per consentirne la più ampia diffusione agli iscritti interessati.

Benevento, 29 gennaio 2014.

Il Giudice Delegato
Dr Michele Monteleone



INDICE

PREMESSA	1
----------------	---

PARTE I

1. ADEMPIMENTI INIZIALI.....	3
1.1 Accettazione della nomina da parte del curatore e comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata	3
1.2 Notifica della sentenza da parte del curatore.....	4
1.3 Apposizione dei sigilli.....	4
1.4 Inventario	5
1.5 Custodia dei beni acquisiti all'attivo.....	5
1.6 Stima.....	6
1.7 Corrispondenza.....	8
2. ADEMPIMENTI NECESSARI.....	8
2.1 I Rapporti giuridici preesistenti - Affitto di azienda e/o locazione di immobili	8
2.2 Informazioni da richiedere ai vari enti pubblici.....	9
2.3 Comitato dei creditori.....	10
3. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO.....	11
3.1 Avviso ai creditori della intervenuta dichiarazione di fallimento.....	11
3.2 Il Progetto di Stato Passivo.....	17
3.2.1 La Formazione del Progetto di Stato Passivo	19
3.3 Indicazioni Operative relative alla formazione dello stato passivo.....	22
3.3.1 Partecipazione del fallito	22
3.3.2 Invio del progetto di stato passivo	22
3.3.3 Controlli presso la cancelleria civile, delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.....	22
3.3.4 Comunicazione a tutti i creditori dell'avvenuto deposito dello stato passivo	23
3.3.5 Domande tardive	23

3.3.6	Surroga INPS per TFR ed altri crediti	25
3.3.7	Domande ultratardive	25
4.	RELAZIONE DEL CURATORE EX ART. 33 L.F.....	25
5.	ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO.....	50
5.1	Indicazioni Operative	50
6.	PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (art. 104ter L.F.).....	52
6.1	Termine	52
6.2	Attivo e passivo.....	52
6.3	Esercizio provvisorio dell'azienda	52
6.4	Affitto di azienda.....	52
6.5	Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie	53
6.6	Modalità di vendita dei beni immobili.....	55
7.	ALTRI ADEMPIMENTI DURANTE LA PROCEDURA	58
7.1	Recupero crediti, subentro in procedure esecutive, azioni di responsabilita' ed altri adempimenti.....	58
7.2	Gestione incassi e conto corrente della procedura.....	59
8.	Rapporto riepilogativo ed altri adempimenti connessi.....	59
8.1	Rapporto riepilogativo	59
8.2	Progetto di ripartizione parziale.....	60
8.3	Legali.....	61
8.4	Liquidazione del Compenso al Curatore	65
8.5	Cose sequestrate dal P.M.....	66
9.	ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO.....	66
9.1	Conto della Gestione.....	66
10.	CHIUSURA DELLA PROCEDURA.....	67

APPROFONDIMENTI

PARTE II

PIANO DI RIPARTO	69
------------------------	----

PARTE III

DISCIPLINA FISCALE DEL FALLIMENTO	87
---	----

TAVOLA SINOTTICA	100
------------------------	-----

PARTE IV

LA TEMPISTICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE	101
---	-----

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	115
--------------------------------	-----